SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 133 e 311-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MANCINO)

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1985

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuovo ordinamento delle autonomie locali (133)

d'iniziativa dei senatori COSSUTTA, STEFANI, DE SABBATA, BONAZZI, CANNATA, CASCIA, FLAMIGNI, GHERBEZ, GIACCHÈ, LOTTI, MAFFIOLETTI, PERNA, POLLINI, RASIMELLI, TARAMELLI, TEDESCO TATÒ e VECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Ordinamento delle Autonomie Locali (311)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro per gli Affari Regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1983

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3050)

ONOREVOLI SENATORI. — Nel momento in cui può ritenersi vicina la prospettiva di approvazione del nuovo statuto dei poteri locali, la ricca esperienza accumulata intorno ai nodi, che ne hanno finora impedito di soddisfare la riconosciuta necessità, fa apparire più nitidamente la profonda carica innovativa della Costituzione repubblicana.

1. Alla luce delle consapevolezze maturate, il disegno costituzionale delle autonomie locali si propone, infatti, come uno dei momenti più avanzati della rifondazione del rapporto tra società civile e istituzioni. E ben a ragione si può ripetere che l'articolo 5 e l'intero titolo V, parte seconda, della Costituzione delineano la nuova forma di Stato, esattamente qualificata come « Repubblica delle autonomie »: un ordinamento statale, cioè, caratterizzato da un ricco pluralismo istituzionale a base territoriale, nel quale il cittadino possa realizzarsi compiutamente attraverso una vasta gamma di modelli organizzatori, concorrendo con gli altri ad esercitare i poteri, in cui si scompone la sovranità popolare.

Le autonomie locali, dunque, come sede di libertà e di partecipazione, istanze per il libero sviluppo della personalità dei singoli e momento articolato di coincidenza tra strutture di governo e governati.

È appena da segnalare quanto questo disegno fosse lontano dalla concezione degli enti locali territoriali nell'ordinamento prerepubblicano — non soltanto del periodo fascista, ma anche di quello anteriore, liberale.

La relazione funzionale che avvinceva tali enti allo Stato-soggetto si compendiava nella loro definizione, nota, di « amministrazione indiretta » dello Stato; e dava fondamento alle pesanti ingerenze nella loro attività attraverso una serie di meccanismi giuridici autoritativi, emblematicamente ravvisabili nel controllo tutorio.

Al momento dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana tali meccanismi erano, peraltro, in vigore, in forza di una legislazione non caducata, certo, per il semplice sopravvenire del nuovo disegno fondamentale — e soprattutto apparivano sorretti da una cultura amministrativo-burocratica consolidata e tenace.

Si comprendono bene, allora, le molte difficoltà che si sono frapposte all'attuazione del dettato costituzionale implicante l'istituzione di un nuovo ente autonomo — la regione — ed il ripensamento radicale di tutto il sistema vigente dei poteri locali, a cominciare dai comuni e dalle province.

Si trattava, invero, da un lato, di dare concretezza e spazio di azione ad un soggetto — in termini istituzionali — del tutto sconosciuto all'esperienza italiana, al quale il costituente aveva riferito attribuzioni ritenute gelosamente proprie dello Stato, e del Parlamento — la potestà legislativa — e raccordi con gli enti territoriali preesistenti (delega, utilizzazione degli uffici, controllo), da definire ed inverare; dall'altro, di rivedere il ruolo, le competenze, i rapporti organizzatori dei comuni e delle province (e degli enti locali omologhi), in modo da riconoscere significato e contenuto al valore autonomistico, traducendolo in potestà giuridiche, regime dei controlli, disponibilità di risorse finanziarie, rapporto complessivo tra comunità dei cittadini ed organizzazione di governo.

Si aggiunga che si andava ormai sviluppando una concezione nuova nell'amministrazione, intimamente legata alla formula del *welfare state* e comportante il suo esplicarsi non solo mediante provvedimenti ed atti autoritativi, ma anche — ed in misura cospicua — con la produzione di beni e di servizi.

Modelli inusitati di organizzazione e di attività pubblica, da introdurre, rompendo assetti consolidati e facendo penetrare nel

profondo del tessuto istituzionale la linfa di concezioni nuove.

Occorrevano, anzitutto, allo scopo illuminanti certezze culturali, intraprendenza e capacità di elaborazione sapiente della classe politica, disponibilità e propensione al nuovo della burocrazia: condizioni difficili per un processo riformatore arduo, di vasta portata.

2. I passaggi attraverso cui questo processo, una volta avviato, è poi proseguito, non sono stati nè rapidi, nè coerenti.

È mancata — soprattutto — una ispirazione unitaria complessiva.

Si è proceduto al contrario, per interventi diseguali, scoordinati.

L'ordinamento regionale è stato attuato su tutto il territorio nazionale soltanto nel 1970, tanti anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. E la mancata istituzione del maggiore soggetto autonomo a base territoriale ha paralizzato — necessariamente — anche la rifondazione del potere locale a livello infraregionale. Si pensi solo alla disciplina del controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali, introdotta con la legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma rimasta inerte, in quanto comportante la creazione di un organo regionale di controllo: di una regione, cioè, inattuata.

L'istituzione delle regioni a statuto ordinario ha impresso, poi, alle tendenze al cambiamento un andamento più accelerato, anche se non certo ordinato e lineare. E si sono evidenziate ancor più incongruenze e ritardi del vigente assetto dei poteri locali, a partire dalla fervida fase di elaborazione degli statuti regionali di diritto comune: nella quale ha avuto modo di palesarsi una progettualità istituzionale assai avanzata sia per i rapporti tra la regione e i minori enti autonomi, sia per i rapporti tra i cittadini e le autorità pubbliche. Siffatta progettualità, riflesso del maturare di appropriate consapevolezze culturali, ha investito anche la concezione della pubblica amministrazione. Soprattutto venivano conservati negli statuti i due valori della partecipazione e della programmazione, sul cui fondamento si proponeva di edificare il nuovo sistema delle autonomie locali.

I comportamenti seguìti all'approvazione degli statuti regionali, sia da parte del legislatore nazionale che li aveva approvati, sia nel quadro dell'istituzione regionale, non possono sicuramente giudicarsi come esemplare sviluppo delle enunciazioni e delle premesse in essi contenute.

Le regioni, che si sarebbero dovute porre come soggetto propulsivo del nuovo atteggiarsi della realtà istituzionale (« Le regioni per la riforma dello Stato », secondo una nota formula venuta in auge), durante tutta la prima legislatura regionale sono state impegnate in un contenzioso puntuale e ostinato con lo Stato, avente ad oggetto il trasferimento delle funzioni e la definizione delle rispettive sfere di competenza.

Ed i primi tentativi di attivare i rapporti organizzatori di collaborazione con gli enti locali hanno fatto registrare l'inadeguatezza di questi a concretare il modello di amministrazione locale, prefigurato in Costituzione e sviluppato in più compiute linee negli statuti. È apparso, più precisamente, difficile comporre in un modello armonico ed unitario programmazione, delega, controlli. È seguito l'esperimento comprensoriale, messo in atto dalle regioni allo scopo di provvedersi di un referente istituzionale idoneo.

Il legislatore statale, per parte sua, ha proceduto a qualche isolato intervento, creando nuovi soggetti locali, peraltro gracili e soprattutto destinati ad affollare il livello intermedio.

Così può dirsi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna, istitutiva delle comunità montane. E, intanto, come segnale non certo rassicurante per le autonomie, si dava corso alla riforma tributaria in termini di rigido accentramento statale.

Nel corso della seconda legislatura regionale sono, peraltro, maturate decisioni, che hanno sensibilmente sospinto, l'assetto dei poteri pubblici locali, verso il cambiamento di fondo.

Sull'impulso della legge 22 luglio 1975, n. 382, il legislatore delegato ha, non solo, dato corso ad un ulteriore trasferimento di funzioni statali alle regioni, per settori or-

ganici, ma ha modificato, in misura non lieve, il quadro delle competenze a livello infraregionale: specie con riguardo ai comuni si è attuato un ampliamento delle attribuzioni dell'autonomia locale, sia come effetto del ricorso al meccanismo devolutivo previsto dall'articolo 118, comma primo, della Costituzione per le funzioni di interesse esclusivamente locale, sia per lo scioglimento di enti strumentali operanti a livello comunale. Nel contempo si è confermata la provincia come soggetto referente della regione; anche se nel contempo si sono mantenute le comunità montane, e sono state previste come obbligatorie le associazioni di comuni nel settore dei servizi sanitari.

Il modello più avanzato di azione pubblica e di sistemi di relazione tra i livelli istituzionali è stato, peraltro, fissato nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In questo disposto, ritenuto di valore sostanzialmente costituzionale — per il carattere fondamentale che esso riveste nell'ordinamento —, la programmazione è, invero, posta al centro dei rapporti tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territoriali.

Il modello attraverso cui essa si attua è conformato come un processo, nelle cui fasi di elaborazione, decisione ed attuazione gli interventi dei vari livelli istituzionali sono collegati in sequenze coerenti. Invero, lo Stato fissa gli obiettivi della programmazione economica per l'intera comunità nazionale, ma non in modo autoritativo, bensì con il concorso delle regioni.

A loro volta le regioni decidono i programmi di sviluppo, in armonia con gli obiettivi stabiliti nel programma economico nazionale e con il concorso degli enti locali.

Nei programmi regionali, gli interventi di competenza della regione sono, poi, coordinati con quelli dello Stato e con quelli degli enti locali territoriali.

Il modello programmatorio di cui all'articolo 11 citato esprime, così, il punto alto del regionalismo cooperativo. Infatti, mentre esso statuisce la preminenza della decisione statale, dalla quale deve scaturire la determinazione degli obiettivi generali dello sviluppo economico nazionale, nel contempo associa — in un nesso continuo — le regioni allo Stato; e poi gli enti territoriali alla regione. La necessità di un'azione pubblica univoca, guidata dal riferimento ad obiettivi fissati in via generale, ma con la consapevolezza recata dal concorso all'elaborazione di tali obiettivi da parte dei livelli istituzionali inferiori — e suscettibile delle specificazioni richieste dalle peculiarità territoriali —, trova, così, attuazione in una sintesi equilibrata tra rigore di coerenza e libertà locali.

Il rilievo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 consiste, invero, nell'aver consacrato in termini normativi un modello elaborato dalla cultura istituzionale, che può considerarsi come una soluzione obbligata per il nostro sistema. In esso — vuole ribadirsi — trova espressione la tendenza di fondo alla cooperazione e al coordinamento, divenuta ormai dominante nei rapporti tra i vari soggetti istituzionali, a discapito di quella alla separazione e alla contrapposizione.

In esso — per di più — sono chiamati al ruolo di soggetti della programmazione tutti gli enti esponenziali dei vari livelli dell'ordinamento.

3. Ma un'appropriata ed efficace applicazione del sistema di rapporti compreso nel modello organizzatorio anzidetto presuppone una precisa definizione della posizione e dei poteri di tutti i soggetti che sono destinati ad attivarlo.

In tale prospettiva, e piuttosto paradossalmente, proprio la regione, cioè l'ente autonomo « nuovo », appare ormai in fase di più composita definizione. È nota la felice espressione del « torso » regionale; con la quale, tuttavia, non si è voluto certamente negare il nesso di reciproche interazioni e di interdipendenza che lega i vari soggetti istituzionali a base territoriale del nostro ordinamento. Tale nesso, invero, in ultima analisi, fa dipendere il ruolo di ciascuno dalla conformazione di quello dei soggetti che sono ad esso collegati.

Questa considerazione rende ancor più pressante la necessità di pervenire, quanto prima, a stabilire il nuovo ordinamento delle autonomie locali. Concorrono,

del resto, con questa appena sottolineata, altre serie ragioni.

Invero, non è soltanto il lungo tempo trascorso dall'entrata in vigore della Carta costituzionale repubblicana che reclama il predetto nuovo ordinamento locale. Nè vale soltanto la opportunità di chiudere una vicenda di impegno parlamentare, che si trascina da più legislature ed ha provocato giusti rilievi critici all'indirizzo dell'efficienza decisionale delle Camere.

È, soprattutto, l'urgenza di razionalizzare e ricondurre ad una logica coerente il molteplice dispiegarsi di interventi legislativi e di soluzioni operative sul piano istituzionale, che si sono succeduti, soprattutto, dopo l'avvento delle regioni.

Vi si è prima dedicato qualche cenno.

A tali interventi e soluzioni, hanno dato origine lo Stato e le stesse regioni, apprestando risposte settoriali ad esigenze che, pur manifestandosi nello specifico, facilmente si rivelano di più generale rilevanza.

Ne sono derivate tipologie diversificate di soggetti, che particolarmente a determinati livelli si sono ammassati in un contesto disordinato. Basti, in proposito, menzionare le molte figure di associazioni di comuni che sono state introdotte, disgiuntamente, da Stato e regioni, e che risultavano chiamate allo svolgimento di attribuzioni non sempre compatibili con quelle di altri organismi operanti nel medesimo ambito.

D'altra parte, problemi di governabilità, diventati particolarmente drammatici a livello locale sono quelli delle aree metropolitane, in cui la congestione urbana rende ormai invivibile una dimensione comunitaria creata paradossalmente proprio dal miraggio di conseguire una migliore condizione di vita. Indifferibile appare anche la necessità di introdurre emendamenti a soluzioni anche recenti, quale quella concernente il servizio sanitario. Incoraggia, d'altra parte, e sostiene lo sforzo di pervenire finalmente al nuovo ordinamento delle autonomie locali il ricco dibattito culturale, che senza posa, e con apporti pregevoli, si va ormai svolgendo da tempo: dibattito fatto più denso dalle indicazioni dell'esperienza, che hanno consentito di sottoporre a verifica soluzioni progettate, ed hanno rivelato i nessi correnti tra vicende apparentemente casuali e slegate.

4. Attenta alle prescrizioni, alle scelte, ai valori stabiliti nella Carta repubblicana, e non trascurando le tendenze che si dispiegano nel concreto dell'esperienza, la Commissione ha elaborato il testo che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea plenaria. Due i criteri-guida della Commissione.

4.1. Anzitutto, la convinzione che la legge di riforma delle autonomie locali debba essenzialmente proporsi di innovare il quadro dei poteri locali, assumendo a parametro di fondo la Costituzione repubblicana. Tale legge, peraltro, non è destinata ad operare in uno spazio vuoto, bensì ad incidere su di una realtà viva, fitta di modelli organizzativi, di rapporti, di potestà, di attività radicati spesso da pratiche risalenti indietro nel tempo e consolidate.

Se, dunque, la legge deve necessariamente mirare a modificare l'assetto vigente, conformandolo in modo diverso e conducendolo a nuovi equilibri, non è, tuttavia, concepibile che essa assuma contenuti stravolgenti che « azzerino » in radice il dato preesistente. Ridefinizioni, sfoltimenti e innovazioni vanno compiuti, dunque, rapportando alla ispirazione costituzionale l'assetto in vigore in modo, anche, da razionalizzare l'esistente.

4.2. La legge di riforma delle autonomie locali va, poi, strutturata come legge di princìpi. Essa non può prefiggersi, infatti, di disciplinare minutamente tutta intera la materia. Vi si oppongono due ostacoli. Uno è costituito dalla competenza legislativa, che spetta alla Regione su molti aspetti della materia in questione: aspetti di carattere ordinamentale e di carattere sostanziale (si pensi, per un verso, alla potestà regionale in tema di circoscrizioni comunali; per l'altro, alla competenza regionale in campo urbanistico).

La natura autonoma delle province e dei comuni comporta, ancora, che sia rimessa alle fonti di produzione del loro ordinamento — statuto e regolamento — la disciplina

di profili della loro organizzazione e della loro attività.

In relazione alla potestà normativa locale appena richiamata la legge sulle autonomie locali correttamente si pone, dunque, come legge-quadro.

Per altro verso, i profili, che un compiuto disegno di rifondazione delle autonomie predette involge, sono così numerosi e complessi, che una sola legge non sarebbe — come tale — adeguata a regolarli: si pensi alle elezioni dei Consigli, alla finanza locale, al rapporto di impiego, tradizionalmente regolati — come è noto — con normative specifiche. Rispetto a questi profili sembra corretto che la legge di riforma rinvii ad altre leggi, pur tracciando direttamente qualche linea di disciplina.

È chiaro, peraltro, che, per questo tipo di rinvio, non è consentito qualificare la legge di riforma come legge di principio, essendo pariordinata la fonte cui il rinvio è riferito.

Piuttosto, tanto nei confronti delle leggi statali ulteriori, quanto nei confronti della legge regionale e delle fonti di produzione comunali e provinciali può dirsi che la legge in corso di elaborazione si ponga come atto propulsivo di un processo di produzione normativa, dal cui compiuto svolgimento risulterà il nuovo ordinamento dei poteri locali nel suo assetto definitivo.

5. Precisati i criteri che hanno guidato la Commissione nell'elaborazione della legge, si può passare ad illustrare più analiticamente il contenuto.

Titolo I: *princìpi generali* (*articoli da 1 a 4*)

Dichiarato intento della legge è quello di dettare i princìpi dell'ordinamento dei comuni e delle province — nei quali, fondamentalmente, si articola il potere locale — e di stabilirne le funzioni (articolo 1).

Il nucleo dell'autonomia locale è dato dalle comunità che, appunto, si organizzano nei predetti enti. A questi, qualificati normativamente enti di governo, spetta di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico delle comunità corrispondenti, favorendo altresì la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e delle formazioni sociali (articolo 2 comma 2).

Qualificazione del pari fondamentale è quella dei comuni e delle province come soggetti della programmazione (articolo 4).

Le funzioni locali vanno, infatti, svolte adottando ed eseguendo programmi annuali e pluriennali; i programmi regionali vanno formati ed attuati con il concorso degli enti locali; vi deve essere armonia con gli obiettivi nazionali e locali della programmazione: sono — come risulta evidente — prescrizioni che si muovono nel solco del modello normativo fissato nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e che mirano a dare coerenza e razionalità all'azione pubblica, considerata dal punto di vista delle funzioni locali.

Enunciazione di principio meritevole di segnalazione è, poi, anche quella che pone in risalto l'autonomia statutaria e l'autonomia finanziaria come manifestazioni dell'autonomia locale (articolo 2 comma 4).

Le disposiizoni di principio contenute nel titolo I costituiscono le prescrizioni ad efficacia generale, cui le altre dei titoli successivi vanno ricondotte.

Titolo II: *autonomia statutaria e potestà regolamentare* (*articoli da 5 a 7*)

a) Le fonti di produzione normativa dell'ordinamento comunale e di quello provinciale sono lo statuto e il regolamento. Ma è da ritenersi preminente lo statuto. Il rango che ad esso è riservato si esprime nella elevata maggioranza prevista per la sua approvazione: due terzi dei componenti in sede di prima deliberazione, la maggioranza assoluta nella successiva (articolo 5).

Per vero, le maggioranze successivamente alternative ben si attagliano a votazioni dei collegi in sede eligente; a meno che, nella sede deliberante, la maggioranza meno elevata non si combini con l'intervento, necessario od eventuale, di altre autorità (come propone il modello dell'articolo 138 della

Costituzione). Sul punto può essere — dunque — opportuna una riflessione nelle fasi successive dell'*iter* formativo della legge di riforma.

Le materie riservate allo statuto — il quale peraltro deve osservare i limiti stabiliti con leggi della Repubblica — concernono delicati profili dell'organizzazione del comune e della provincia; in particolare: le attribuzioni del consiglio, la sua struttura interna (commissioni e gruppi consiliari), l'esercizio di alcuni diritti dei consiglieri, la composizione della giunta, le sue attribuzioni, la funzione vicaria e le deleghe agli assessori.

Allo statuto sono riservate, d'altra parte, importanti determinazioni in materia di: ambito, organizzazioni e funzioni delle municipalità (articoli 40, 41 e 42); convalida degli eletti (articolo 57); istituzione del *referendum* popolare abrogativo, consultazione della popolazione e inizativa popolare (articolo 28); organizzazione e funzioni delle circoscrizioni di decentramento comunale (articolo 29); istituzione di municipi (articolo 31).

L'atto statutario si pone, dunque, come un fondamentale strumento di organizzazione del comune e della provincia, ma specialmente del comune; ad esso rimane affidata l'attuazione di aspetti rilevanti del disegno riformatore. Tale circostanza spiega la disciplina dei termini per la sua deliberazione (articolo 107).

b) Il regolamento è adottato dalle province e dai comuni nel rispetto delle leggi della Repubblica e in armonia con le disposizioni dello statuto.

La disciplina regolamentare è prevista per la materia del funzionamento dell'organo consiliare, per l'organizzazione e il funzionamento delle aziende e degli enti dipendenti, (articolo 7); per l'organizzazione degli uffici comunali e provinciali (articolo 80). Particolare rilievo assume, inoltre, la fonte regolamentare in ordine alle associazioni intercomunali (articoli 16 e 18), e alle libere forme associative di cittadini per la partecipazione all'amministrazione locale (articolo 27).

Titolo III: *il Comune.*

— *Capo I*: *ruolo e funzioni del Comune* (*articoli da 8 a 14*)

Al comune, ente territoriale di base nell'ordinamento pluralistico della Repubblica, viene riconosciuto il ruolo di rappresentare e curare gli interessi della comunità locale (articolo 8). Posizione primaria, dunque, che si svolge attraverso rilevanti funzioni proprie nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico (articoli 9, 10, 11 e 12), secondo l'impostazione già fissata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il comune è anche titolare di funzioni di polizia locale, e di polizia amministrativa, di nuovo a conferma delle previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Esercita servizi di competenza statale (articoli 13 e 14).

— *Capo II*: *forme associative e di cooperazione* (*articoli da 15 a 20*)

Allo scopo di ottenere che le funzioni comunali siano svolte in modo efficiente, è prevista la stipula di convenzioni tra comuni, per lo svolgimento coordinato di attività (articolo 15).

Per la gestione congiunta di uno o più servizi è contemplata, poi, l'associazione intercomunale. Questa figura organizzatoria è ordinata all'esercizio delle funzioni locali in ambiti territoriali adeguati, e, quindi, è idonea a procurare flessibilità all'azione del comune. Ad essa la disciplina legislativa predisposta guarda con particolare favore: al fine della sua costituzione vengono sollecitati interventi promozionali delle regioni e, nella linea di una tendenza legislativa affermata, viene confermata la possibilità di costituire anche associazioni obbligatorie.

Significativamente, poi, al tema della associazione è collegato quello della fusione dei comuni, la cui incentivazione è, secondo competenza, riconosciuta alla regione. Si fa più chiaro, in tal modo, il ruolo delle associa-

zioni intercomunali come figura strategica, per affrontare la questione della presenza ottimale dei comuni nell'ordinamento, dal punto di vista della dimensione.

— *Capo III: sanità (articoli da 21 a 24)*

Connessa al tema istituzionale del comune e delle associazioni obbligatorie è la normativa sulla sanità: in essa si tiene conto delle difficoltà e delle insufficienze che si sono manifestate nell'attuazione della riforma introdotta con la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833.

Molti i punti degni di nota.

In via di principio, titolare della funzione sanitaria è il comune. Invero, allo Stato e alle regioni spettano solo le funzioni che siano ad essi espressamente riservate dalla legge.

L'esercizio della funzione sanitaria è collegata ad ambiti territoriali coincidenti con un solo comune, o con più comuni (associazione obbligatoria, ovvero con una o più circoscrizioni o municipalità infracomunali). La legge regionale e, rispettivamente, le fonti normative comunali procedono alla determinazione degli ambiti suddetti.

La gestione del servizio sanitario locale — e questa è una notevole innovazione — è affidata ad un consiglio di amministrazione agile, costituito dal sindaco e dal presidente dell'associazione intercomunale e da quattro componenti eletti — anche fra esterni — dal consiglio del comune, della municipalità, o dall'assemblea dell'associazione intecomunale o della comunità montana. Il consiglio — al quale si applicano le disposizioni relative alla giunta comunale — sottopone all'organo assembleare le proposte concernenti il bilancio, le spese vincolanti oltre l'anno, la pianta organica, le convenzioni con istituzioni sanitarie, i distretti sanitari di base.

La responsabilità finanziaria in materia grava sui comuni; ad essi le regioni assegnano le risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale; alla gestione finanziaria del servizio sanitario locale si estende il controllo sul bilancio e la nomina del collegio dei revisori, previsti per comuni e province in via generale.

È da porre in risalto — a conclusione — la espressa abrogazione delle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che prevedono le unità sanitarie locali.

Alla stregua della normativa predisposta pare consentito rilevare l'orientamento a conformare in senso aziendalistico la gestione sanitaria locale.

— *Capo IV: comunità montane (articoli 25 e 26)*

Le comunità montane sono mantenute come associazioni obbligatorie aventi lo scopo di valorizzare le zone montane, promuovere l'esercizio associato delle funzioni comunali e la fusione dei comuni.

Viene, peraltro, ridefinita — ai fini di specie — la nozione di comune montano; ridefinita è del pari la competenza dell'ente associativo di cui trattasi. In particolare, è previsto che la comunità eserciti funzioni proprie dei comuni o delegate ad essi dalla regione; e ancora le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna. Alla stessa comunità è conservata la competenza ad adottare il piano di sviluppo economico-sociale, sia pure con qualche innovazione riguardo al rapporto con i piani degli altri enti operanti nel suo territorio. Invece, è soppressa la competenza a coordinare e approvare i piani zonali e, soprattutto, ad adottare il piano di sviluppo urbanistico di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

— *Capo V: forme di partecipazione e decentramento comunale (articoli 27, 28 e 29)*

È dato risalto alla partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni comunali. Essa può realizzarsi sia ad iniziativa di libere associazioni civiche, anche su base di quartiere o di frazione, secondo la disciplina

demandata al regolamento comunale; sia in forme istituzionali stabilite statutariamente (*referendum* popolare abrogativo, consultazioni popolari, atti di iniziativa); sia, ancora, mediante le circoscrizioni di decentramento comunale, introdotte con la legge 8 aprile 1976, n. 278, e assoggettate a nuova disciplina (articolo 29). Tale nuova disciplina si riferisce tanto ai profili della creazione quanto a quelli della organizzazione e della competenza. È da ribadire che le linee di disciplina fissate nella legge dello Stato sono rimesse, per il loro sviluppo, alla fonte statutaria e a quella regolamentare del comune.

In rapporto al nuovo assetto stabilito dalla legge di riforma per le circoscrizioni comunali è prevista la soppressione di quelle preesistenti, incompatibili con lo stesso (articolo 109).

— *Capo VI: variazioni delle circoscrizioni comunali (articoli 30, 31 e 32)*

La *ratio* che presiede alla disciplina del decentramento comunale di cui al capo precedente — ossia promuovere dimensioni dell'azione locale che ne assicurino l'efficacia e il buon andamento — si ritrova alla base della normativa di principio stabilita per la variazione delle circoscrizioni comunali; materia di competenza regionale ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione.

Il superamento dei comuni-polvere, comunque di quelli con popolazione inferiore a tremila abitanti, è promosso con contributi straordinari dello Stato per la loro fusione. E alla legge regionale si pone il criterio direttivo di assicurare alle comunità di origine, confluite nel nuovo comune, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. In questa medesima prospettiva si colloca la possibilità, demandata allo statuto comunale, di istituire, nei territori delle comunità originarie anzidette, municipi con le funzioni proprie delle circoscrizioni e con una struttura organizzativa — pro-sindaco e consultori — eletta direttamente dai cittadini residenti nel territorio del municipio.

Viene poi ribadito il limite di cinquemila abitanti per l'istituzione dei nuovi comuni, nel senso che ciascuno degli enti risultanti dal distacco deve avere una popolazione non inferiore al limite anzidetto.

Titolo IV: la provincia (articoli da 33 a 38)

La provincia è l'ente intermedio tra comune e regione, soggetto di governo e di programmazione (articoli 2 e 4), cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

a) I compiti di programmazione sono preminenti. Consistono, intanto, nel raccordare le proposte dei comuni ai fini della programmazione regionale, e nel promuovere il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni; si esprimono, soprattutto, nei programmi pluriennali di carattere generale e settoriale e, ancora, nel piano territoriale di coordinamento. Quest'ultimo piano, nel rispetto delle attribuzioni degli altri soggetti a base territoriale (comuni e regione), determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, fissando le diverse destinazioni del territorio, la localizzazione delle infrastrutture, le linee di intervento per la tutela ambientale, le aree per parchi e riserve naturali.

Definita è anche la procedura per l'approvazione degli strumenti programmatori dalla regione. E non si mostra inopportuna una ulteriore riflessione intorno al regime del procedimento previsto, tenendo conto che l'urbanistica è materia di competenza regionale.

La provincia è anche competente a realizzare direttamente le opere e gli interventi previsti dai programmi in taluni settori, sentiti i comuni; o anche fuori dei settori enumerati, quando vi sia l'assenso della maggioranza dei comuni appartenenti ad una determinata area (articolo 35).

La provincia può svolgere, inoltre, funzioni gestionali nel campo della viabilità e dei trasporti, della caccia e della pesca nelle acque interne, della raccolta ed elaborazione dati e dell'istruzione secondaria (articolo 36).

b) Il nodo della revisione delle circoscrizioni provinciali è risolto prevedendo la delega legislativa al Governo, da esercitarsi nel rispetto di articolati principi e criteri direttivi e secondo un procedimento nel quale sono presenti i soggetti e le competenze di cui all'articolo 133 della Costituzione. Come è noto, tale disposto costituzionale riserva, per vero, l'istituzione delle province e la modifica delle loro circoscrizioni ad una legge rinforzata della Repubblica. Ma si è ritenuto di fare ricorso all'istituto della delega, in aderenza ad un consolidato orientamento della dottrina (cfr. il testo predisposto dal gruppo di ricerca di Pavia: Legge generale sull'amministrazione locale - Padova 1977, pagine 14 e seguenti), nonchè dei progetti elaborati dalle forze politiche. Tale istituto sembra, difatti, idoneo a conseguire validamente il risultato della ridefinizione di cui trattasi, se — come si è cercato di stabilire — le determinazioni governative sono guidate dalla prefissione di puntuali indirizzi ed è mantenuto nel procedimento il ruolo previsto in Costituzione per i comuni e per la regione.

Va segnalato che, allo scopo di vincolare ancor più gli atti del Governo, nel procedimento è previsto il parere obbligatorio della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Tra i criteri-guida merita — poi — nota quello, secondo cui il numero delle province non può aumentare, per effetto della revisione, di oltre un terzo rispetto a quello delle province esistenti al 1° gennaio 1985.

Titolo V: area metropolitana (articoli da 39 a 45)

Se il tema della dimensione efficiente dell'azione locale conduce alla ricerca di varianti organizzative in organismi sovracomunali, di natura associativa — quando si tratta di superare l'angustia dei singoli comuni — il medesimo tema si propone con ben altre indicazioni ed esigenze allorchè si tratti di affrontare il complesso problema della governabilità delle grandi conurbazioni. È il problema storico delle aree metropolitane, da anni ormai con pressante urgenza all'ordine del giorno.

La disciplina legislativa predisposta prevede soluzioni differenziate.

a) Normalmente, una volta individuata e delineata l'area metropolitana con legge regionale secondo i criteri fissati nell'articolo 39, nei comuni con popolazione non inferiore a cinquecentomila abitanti sono istituite le municipalità. Quindi, il comune sovradimensionato non viene soppresso (come era stato previsto in altre sedi), ma è sottoposto a riorganizzazione nel senso del decentramento.

L'ambito territoriale delle municipalità è determinato dallo statuto del comune, in modo da consentire il migliore svolgimento in sede decentrata dei servizi di base dell'amministrazione comunale.

E alle municipalità spettano, oltre le attribuzioni previste per le circoscrizioni dalla legge n. 278 del 1976, i poteri deliberativi fissati dallo statuto. Tuttavia, in ogni caso, secondo legge, spettano agli organismi in parola la gestione dei servizi socio-sanitari e culturali, il rilascio delle concessioni edilizie, la manutenzione del patrimonio e delle strutture comunali.

Organi della municipalità sono il consiglio, il comitato esecutivo e il presidente.

b) Qualora, invece, la circoscrizione provinciale venga a coincidere con l'area metropolitana individuata dalla regione, la provincia è costituita in provincia metropolitana in forza della delega legislativa conferita al Governo per la revisione delle province.

Un'autorità di area viene allora costituita solo nell'ipotesi della coincidenza anzidetta. Peraltro, sul rapporto — non del tutto perspicuo — tra determinazione della regione e intervento del Governo è opportuno elaborare un disposto che non lasci margini di dubbio, come si conviene ad un testo di così rilevante contenuto dispositivo.

Le attribuzioni della provincia metropolitana sono quelle della provincia ordinaria, potenziate (articolo 44).

Al regime previsto per l'area metropolitana, così come riferito *sub a*), il testo assimila le aree di intensa concentrazione, che sono individuate e delimitate dalle regioni.

In tali aree i comuni con popolazione residente non inferiore a trecentomila abitanti possono istituire le municipalità previste per le aree metropolitane.

Titolo VI: gestione dei servizi (articoli da 46 a 50)

Determinati i servizi pubblici locali che, secondo competenza, sono riservati ai comuni e alle province e debbono essere da essi gestiti in via esclusiva (acquedotti, trasporto collettivo, produzione e distribuzione nel gas, illuminazione pubblica, mercati, pubbliche affissioni, cimiteri), ne sono definite le forme di gestione.

I comuni e le province possono, in particolare, ricorrere alla gestione in economia, o mediante azienda speciale, o con affidamento per convenzione, o con società per azioni a prevalente capitale pubblico. Per specifiche attività il comune può istituire commissioni amministratrici disciplinate dal regolamento comunale.

Particolare attenzione è rivolta all'azienda speciale, definita ente strumentale dell'ente locale dotato di autonomia imprenditoriale. Essa viene conformata nella struttura organizzativa e delineata nei metodi di azione. Ulteriori profili vengono riservati alla legge.

Titolo VII: organi del comune e della provincia (articoli da 51 a 67)

È conservata la classica tripartizione degli organi di governo del comune e della provincia; ma vengono introdotte significative innovazioni.

Invero, definiti i ruoli istituzionali di ciascuno di tali organi (il consiglio, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; la giunta, organo di attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio; il sindaco e il presidente della provincia, rappresentanti dell'ente rispettivo), la ripartizione delle competenze è affidata allo statuto. La legge riserva, peraltro, direttamente al consiglio gli atti deliberativi più importanti (statuto, regolamento, programmi e bilanci, piante organiche, convenzioni tra comuni e con la provincia, organi di decentramento comunale, associazioni, tributi, mutui, spese poliennali ed altri affari); sicchè per questi atti non può operare la potestà di autorganizzazione dell'ente locale.

Va poi sottolineato il capovolgimento del principio vigente in tema di competenza generale degli organi di governo locale: spetta, invero, ormai alla giunta, e non più al consiglio, compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto agli altri organi.

Ancora: lo statuto può prevedere che siano eletti a componenti della giunta comunale o provinciale cittadini esterni all'organo consiliare.

È prevista la revoca dalla carica del sindaco, del presidente della provincia, della giunta, di singoli suoi componenti, con delibera del consiglio adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Si tratta evidentemente di un meccanismo di responsabilità politica, ben diverso — sotto più profili — dalla rimozione (e dalla sospensione interlocutoria) che può essere attuata nei confronti dei sindaci, dei pro-sindaci, dei presidenti delle amministrazioni provinciali, nonchè delle associazioni tra comuni e fra comuni e province, allorchè siano imputati di comportamenti eversivi dell'ordine costituzionale o di attività mafiosa o camorristica, ovvero siano sottoposti, perciò, a misure di prevenzione e di sicurezza (articolo 65).

È, invece, mantenuta la posizione del sindaco quale ufficiale di governo, per l'esercizio di una serie di attribuzioni, tra cui il ricorso ai provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale. Le attribuzioni del sin-

daco nella qualità predetta possono essere svolte dall'autorità che lo sostituisce (articolo 60).

Sono regolate, inoltre, minutamente la sospensione e la decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali (articolo 67).

È mantenuto il potere sostitutivo dell'organo di controllo regionale, in caso di ritardo od ommissione di atti obbligatori per legge, mediante nomina di un commissario. La disposizione non distingue il caso degli atti a contenuto vincolato da quello degli atti a contenuto discrezionale. Il punto può essere meritevole di approfondimento nell'ulteriore corso dell'*iter* parlamentare; tanto più che il rinvio alla legge regionale per la determinazione delle modalità della sostituzione non scioglie con sicurezza il nodo sulla competenza della regione al riguardo (articolo 62).

Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali è mantenuto come attribuzione dello Stato (articolo 63).

I presupposti per l'esercizio di detto potere sono determinati, oltre che nell'impossibilità di funzionare o nell'omissione di atti fondamentali (come il bilancio), nel compimento di gravi e persistenti violazioni di legge. Esce così di scena la clausola generale dei gravi motivi di ordine pubblico.

Particolare rilievo è riservato alla mancata approvazione del bilancio nei termini di legge.

Correlativamente allo scioglimento, è mantenuta la misura della sospensione del consiglio, con nomina, per il caso di necessità, di un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. Il potere resta affidato al prefetto e ne viene consentito l'esercizio per motivi di grave e urgente necessità (articolo 64).

Degna di rilievo è, infine, la disposizione che esclude l'adozione in via di urgenza — da parte di altri organi — degli atti riservati dalla legge alla competenza del consiglio. Unica eccezione: le variazioni di bilancio (articolo 53, ultimo comma).

Titolo VIII: *rapporti tra regioni ed enti locali* (*articoli 68 e 69*)

Dichiarazione di indirizzo, riflettente le tendenze di fondo dell'ordinamento e consolidate elaborazioni dottrinali, è quella che rimette alle leggi statali e regionali l'instaurazione e lo svolgimento di rapporti di cooperazione tra comuni, province e regioni, in vista del realizzarsi di un sistema di autonomie come fattore di sviluppo della comunità nazionale.

Alla legge regionale è specificatamente demandato di istituire forme permanenti di raccordo tra la regione e gli enti autonomi minori per l'informazione, consultazioni e concorso in attività.

Sempre nell'ottica del coordinamento è prevista la partecipazione del presidente della giunta regionale alle sedute del consiglio provinciale dedicate alla adozione degli strumenti programmatori locali e alle opere ed interventi conseguenti.

Titolo IX: *controlli* (*articoli da 70 a 79*)

Il controllo sugli enti locali costituisce da tempo, come è noto, materia di intenso dibattito, alimentato anche dalle insoddisfazioni provocate dal suo concreto svolgimento.

Sono state formulate molteplici proposte di revisione, anche di recente, fino alla soppressione dell'istituto mediante una modificazione della Carta costituzionale.

La Commissione, consapevole del fermento rielaborativo e progettuale in corso, ha ritenuto di corrispondere a molte indicazioni sia riguardo all'organo che all'attività di controllo.

È stato confermato il comitato regionale di controllo come l'organo corrispondente alla previsione di cui all'articolo 130 della Costituzione. Ma si è prevista la modifica della sua composizione, nel segno di una maggiore qualificazione professionale dei suoi componenti ed una presenza più cospicua di componenti idonei ad assicurare la imparzialità del controllo.

Alla legge regionale viene demandata la regolamentazione del funzionamento dell'organo di controllo per i profili non definiti dalla legge statale.

Il controllo preventivo di legittimità è limitato agli atti deliberativi di competenza dei consigli comunali e provinciali, secondo la previsione diretta della legge (articolo 53, comma 3), nonchè agli atti adottati nelle stesse materie dalle associazioni tra comuni e fra comuni e province.

Per gli atti dichiarati urgenti la trasmissione all'organo di controllo è prescritta entro otto giorni, a pena di decadenza.

In corrispondenza del limitato ambito di esplicazione del controllo preventivo di legittimità si introduce, nell'ordinamento italiano, l'istituto dell'impugnazione in via giurisdizionale degli atti — sottratti al controllo anzidetto — per incompetenza e per violazione di legge, seguendo (in parte) l'esempio di altri Paesi.

Legittimato al ricorso è il Governo, che vi procede dinanzi al tribunale amministrativo regionale direttamente o delegando il Ministro dell'interno (articolo 77).

La misura del controllo di legittimità rimane l'annullamento.

Viene soppresso il controllo di merito, non menzionato in sede di disciplina della materia, e ricadente, perciò, sotto la disposizione abrogativa generale di cui all'articolo 79.

Specifica conseguenza di tale disposizione generale è la cancellazione di tutti i cosiddetti controlli atipici.

Particolare attenzione è dedicata al controllo sulla gestione del bilancio, che è volto al rispetto del princìpio del pareggio finanziario e degli equilibri stabiliti nel bilancio stesso (*infra*, articolo 89).

Nella medesima prospettiva si colloca la previsione della nomina di un collegio di revisori ad opera dei consigli comunali e provinciali. Quest'organo esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e redige una relazione ai fini dell'approvazione del conto consuntivo (*infra*, articolo 90).

L'organismo è chiaramente destinato al conseguimento di una migliore efficienza e produttività dell'azione locale.

Notevole innovazione è anche la dichiarata inapplicabilità, agli atti degli enti locali, del potere di annullamento del Governo secondo l'articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 (articolo 77, ultimo comma).

Le norme sul controllo e la vigilanza relativa a comuni e province — salvo diverse disposizioni contenute nella medesima legge (ma il punto merita approfondimento) — sono dichiarate applicabili alle strutture del servizio sanitario locale, alle associazioni tra enti, alle comunità montane, alle aziende di enti locali, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (articolo 78).

Titolo X: disposizioni sulla organizzazione degli uffici e sul personale (articoli da 80 a 83)

La disciplina del titolo X comprende prevalentemente norme sulla produzione. Si rinvia, infatti, alla legge dello Stato per il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni e delle province; per i provvedimenti disciplinari vi è esplicita assimilazione agli impiegati civili dello Stato.

Da rilevare specificamente la previsione della commissione di disciplina presso ogni ente locale; di essa fanno parte il capo dell'amministrazione o suo delegato, il segretario dell'ente, un dipendente designato dal personale dell'ente stesso.

Anche per i segretari comunali e provinciali sono direttamente definite alcune linee di disciplina (la dipendenza organica e quella funzionale, che rimangono distinte; i compiti fondamentali; l'incidenza del loro trattamento economico sull'ente locale); mentre per gli altri aspetti si rinvia alla legge statale (articolo 83).

Titolo XI: della finanza e contabilità (articoli da 84 a 91)

Alla finanza e alla contabilità locale sono dedicate sia disposizioni di principio, sia regole compiute.

Al primo tipo appartengono le disposizioni, secondo cui la legge riconosce, in generale, ai comuni e alle province autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma; quelle che delineano la tipologia delle entrate; quelle, infine, che prescrivono un sistema coordinato di contabilità patrimoniale per la rilevazione dei beni demaniali e patrimoniali (articoli 84 e 85).

Al secondo tipo vanno ascritte le disposizioni che individuano gli strumenti della gestione finanziaria degli enti locali (bilancio di previsione, bilancio pluriennale, conto consuntivo, relazione previsionale e programmatica), fissandone criteri di redazione, termini per la deliberazione, allegati (articoli 86, 87 e 88).

Meritevoli di rilievo sono la disposizione che impone alla giunta di accompagnare il conto consuntivo con una relazione contenente le valutazioni di efficacia dell'azione svolta, in base ai risultati, ai programmi, ai costi; e quella che fa carico al Governo di presentare annualmente al Parlamento un rapporto sulla finanza locale e regionale concernente l'attuazione degli interventi finanziari. Si tratta di evidenti strumenti di impulso a valutazioni sulla produttività della gestione finanziaria (articolo 88 comma 2 e articolo 91).

Del pari meritevole di nota è la sottrazione del conto consuntivo al giudizio di conto (articolo 88, comma 3).

Ai contratti dei comuni, delle province e delle loro associazioni per alienazioni, acquisti, locazioni, somministrazioni e appalti di opere va applicata la normativa statale vigente.

Titolo XII: *responsabilità* (*articoli da 92 a 102*)

Particolare cura è posta nella disciplina delle forme di responsabilità dei comuni e delle province, e dei loro amministratori ed impiegati per i danni provocati a terzi nonchè delle responsabilità degli amministratori ed impiegati verso gli enti di appartenenza. Questa normativa trova il suo fondamento nei princìpi costituzionali, e nella accresciuta competenza degli enti autonomi.

È prevista, in particolare, la responsabilità dell'ente verso i terzi (articolo 92); la responsabilità del segretario comunale e provinciale e del personale tecnico non qualifica dirigenziale (articolo 93); la diretta responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso i terzi (articolo 94), e quella contabile degli stessi verso l'ente (articolo 95); del presidente e dei componenti degli organi collegiali in solido per i danni arrecati con dolo o colpa grave (articolo 98); del tesoriere e di chiunque abbia maneggio di pubblico danaro, tenuti a rendere conto della gestione (articolo 101), dei componenti i comitati di controllo per i danni arrecati agli enti locali con dolo e colpa grave, in conseguenza di un comportamento illecito nell'esercizio del controllo (articolo 102).

L'azione di responsabilità, nel caso di danni arrecati ai comuni e alle province da amministratori o dipendenti, è esercitata dal Procuratore generale della Corte dei conti o dall'ente danneggiato; ed è assoggettata al termine di prescrizione di cinque anni (articolo 96).

Nei confronti dei componenti dei comitati di controllo l'azione medesima è esercitata dall'ente interessato (articolo 102, comma 3).

Sono previste cause di esenzione da responsabilità, diverse a seconda che si tratti di amministratori o dipendenti, o ancora di componenti di organi collegiali (articolo 92, comma 1; articolo 98, comma 2; articolo 99; articolo 102, comma 2).

Tutte le disposizioni in tema di responsabilità concernenti i comuni e le province sono estese agli amministratori e ai dipendenti delle associazioni tra questi enti, nonchè agli enti dipendenti (articolo 100).

Titolo XIII: *disposizioni finali e transitorie* (*articoli da 103 a 115*)

Le molte disposizioni transitorie sono rivolte a fissare termini e modalità per l'adeguamento dell'assetto vigente alla nuova disciplina.

Concernono esse, anzitutto, la deliberazione dello statuto, per la quale — come si è già osservato — sono previsti un termine abbastanza breve ed interventi sollecitatori: e ciò si spiega con il rilievo che l'atto statutario occupa per la definizione di molteplici aspetti dell'ordinamento locale.

Riguardano, poi, tali disposizioni, gli interventi che i comuni e le province sono chiamati a compiere per la revisione dei consorzi e delle altre forme collaborative in atto: di questi è sancita l'estinzione o la trasformazione nella forma associativa nuova.

In caso di inosservanza del prescritto termine di due anni, è prevista la sostituzione di commissario nominato dal comitato regionale di controllo.

Le regioni sono, invece, chiamate ad adeguare la loro legislazione in materia di organismi comprensoriali e forme associative ai principi nuovi, entro due anni; entro un anno, invece, procedono al riordino delle comunità montane e ricostituiscano gli organi di controllo sugli atti degli enti.

La soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, incompatibili con la nuova disciplina, seguirà di diritto alla prima scadenza dei consigli comunali successiva all'entrata in vigore della legge.

Il testo — va ricordato — fa salva la potestà legislativa e amministrativa delle regioni e delle province a statuto speciale.

Le disposizioni normative abrogate in via esplicita sono enumerate.

6. Non è, certo, impresa facile rifondare in sede normativa il sistema dei poteri locali, quando si sono accumulati via via istituti e prassi.

Ma la difficoltà si fa più grande, allorchè il livello di elaborazione culturale è così elevato e il fervore delle proposte di modifica si combina con la diversità delle posizioni delle parti politiche e di tutti i necessari interlocutori della vicenda di produzione normativa in corso.

La ricerca defatigante di punti di equilibrio tra lo spessore non vanificabile della realtà consolidata e le vitali spinte al rinnovamento — e quella tra le differenti e spesso difficilmente conciliabili posizioni dei soggetti del presente processo decisionale — possono dare conto degli aspetti del testo licenziato, che possono considerarsi suscettibili di miglioramento.

Nella riflessione che sarà resa possibile dalle ulteriori fasi del procedimento di formazione della legge intorno a questi punti, si potranno assumere a criteri una regola tecnica ed una consapevolezza responsabilizzante. La regola tecnica è che la disciplina che si vuole introdurre nell'ordinamento, specie in ragione del suo valore di principio, deve essere il più possibile chiara e inequivoca, rifuggendo da negligenze o da avvertiti rinvii all'opera ricostruttiva dell'interprete.

La consapevolezza è che, attraverso il nuovo ordinamento delle autonomie locali, si va a definire la stessa forma dello Stato.

MANCINO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

su testo unificato formulato dalla Commissione di merito

(Estensore COVI)

11 aprile 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ordinamento delle autonomie locali

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(*Oggetto della legge*)

La presente legge detta i princìpi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.

Art. 2.

(*Autonomia delle comunità locali*)

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. I comuni e le province, quali enti di governo, promuovono lo sviluppo civile, sociale ed economico delle rispettive comunità e favoriscono la libertà e l'uguaglianza dei cittadini nonchè le formazioni sociali nelle quali si realizza la persona umana.

3. L'azione dei comuni e delle province si svolge secondo il metodo della partecipazione e si conforma ai princìpi dell'imparzialità, del buon andamento dell'amministrazione e della pubblicità del procedimento.

4. Ai comuni ed alle province è attribuita autonomia statutaria ed è riconosciuta autonomia finanziaria nel rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3.

(*Funzioni*)

1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie ed esercitano altresì le funzioni attribuite dallo Stato o delegate dalla regione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. L'esercizio di tali funzioni è svolto secondo le leggi statali e regionali.

Art. 4.

(*Programmazione*)

I comuni e le province, quali soggetti della programmazione, svolgono le proprie funzioni adottando ed eseguendo programmi annuali e pluriennali, in armonia con gli obiettivi nazionali e regionali della programmazione; adottano ed eseguono particolari programmi in attuazione di provvedimenti statali o regionali; concorrono alla formazione ed attuazione dei programmi regionali; coordinano i propri interventi con quelli regionali e statali.

TITOLO II

AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 5.

(*Statuti comunali e provinciali*)

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto nei limiti e con l'osservanza delle norme stabiliti dalla legge.

2. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Qualora non venga raggiunta la suddetta maggioranza, la votazione va ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, a norma dell'articolo 74 della presente legge, lo statuto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 6.

(*Contenuto degli statuti*)

Lo statuto determina le attribuzioni degli organi del comune e della provincia, in modo da assicurarne la massima funzionalità nel rispetto dei princìpi di democrazia; in particolare regola:

a) le attribuzioni del consiglio in ordine ai principali atti deliberativi ed ai compiti di indirizzo e di controllo dell'attività della giunta;

b) il numero dei componenti della giunta e le modalità di elezione;

c) le attribuzioni della giunta in ordine ai compiti di impulso dell'attività e di attuazione delle decisioni del consiglio, alle materie e agli atti di sua competenza, ai doveri e alle procedure per consentire il controllo da parte del consiglio;

d) i contenuti e le modalità per l'esercizio delle funzioni vicarie del sindaco e del presidente dell'amministrazione provinciale e delle deleghe agli assessori, nonchè delle deleghe previste dal comma 4 del successivo articolo 14;

e) la istituzione di commissioni consiliari permanenti a fini preparatori delle deliberazioni del consiglio e di preventivo parere su determinati atti della giunta, nonchè a fini di controllo interno sull'attività amministrativa del comune, della provincia e delle aziende;

f) l'esercizio, con la fissazione di termini tassativi, del diritto di autoconvocazione del consiglio nonchè del diritto di documentazione dei consiglieri a fini di iniziativa e di controllo, salvo le limitazioni previste dalla legge a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) l'istituzione e le funzioni dei gruppi consiliari e la definizione dei mezzi strumentali che devono essere assicurati per la loro attività;

h) i modi e i termini di uno specifico controllo del consiglio sui principali atti di spesa.

Art. 7.

(*Potestà regolamentare dei comuni e delle province*)

1. Nel rispetto della legge ed in armonia con le disposizioni dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per la disciplina delle rispettive funzioni e delle relative modalità di esplicazione, nonchè regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da essi dipendenti.

2. Spetta altresì ai comuni e alle province l'adozione di regolamenti nei quali, salva la osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge e dallo statuto, sono stabiliti:

a) le norme per la validità delle adunanze del consiglio e delle relative deliberazioni;

b) i casi in cui è richiesto il segreto delle adunanze e delle votazioni;

c) le ipotesi nelle quali, avendo interesse all'oggetto della deliberazione, i consiglieri debbono astenersi dal partecipare alla votazione e i segretari comunali e provinciali dall'assistere ai lavori del consiglio;

d) le modalità per la proposta di elezione dei componenti della giunta;

e) le norme disciplinanti la declaratoria di decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle adunanze;

f) le norme relative all'esame delle proposte di deliberazione e delle mozioni, nonchè allo svolgimento delle interpellanze ed interrogazioni presentate dai consiglieri;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) le modalità per la ratifica di deliberazioni adottate in via d'urgenza con i poteri del consiglio.

TITOLO III

IL COMUNE

CAPO I

RUOLO E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 8.

(*Posizione istituzionale del comune*)

Il comune è l'ente territoriale di base che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale.

Art. 9.

(*Funzioni proprie del comune*)

1. Spettano al comune le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione e di associazione con altri comui e con la provincia.

Art. 10.

(*Funzioni del comune nel settore organico dei servizi sociali*)

Nel settore organico dei servizi sociali spettano in particolare al comune le funzioni concernenti:

a) la prevenzione e l'assistenza sanitaria al fine della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benesse-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

re fisico e psichico del cittadino, nonchè l'igiene e l'assistenza veterinaria;

b) l'assistenza sociale, l'assistenza alla maternità, alla famiglia, all'infanzia, agli anziani, agli invalidi ed agli handicappati;

c) l'assistenza scolastica ed i servizi per la realizzazione del diritto allo studio, l'istituzione di scuole materne ed i compiti in materia di istruzione fissati da leggi dello Stato;

d) la promozione e lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo; i musei e le biblioteche comunali. Il comune concorre altresì alla valorizzazione del patrimonio culturale;

e) la promozione di attività ricreative, sportive e del tempo libero e la gestione delle relative strutture.

Art. 11.

(*Funzioni del comune nell'assetto e nell'utilizzazione del territorio*)

1. Nel settore organico dell'assetto ed utilizzazione del territorio, spettano al comune, in particolare, le funzioni concernenti:

a) la pianificazione urbanistica del territorio comunale e la disciplina edilizia;

b) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, ivi compresi i servizi e le infrastrutture a difesa dagli inquinamenti, la difesa del suolo e la tutela idro-geologica;

c) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la gestione degli impianti necessari all'assolvimento dei servizi comunali nonchè dei servizi pubblici relativi agli insediamenti abitativi o di preminente interesse della collettività;

d) la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, l'acquisizione delle aree, la conservazione ed il recupero del patrimonio pubblico e privato, la costruzione e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Il comune concorre altresì alla tenuta del catasto;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) i trasporti pubblici urbani, la circolazione stradale, la disciplina dei servizi di trasporto a noleggio e dei servizi di piazza, le pubbliche affissioni;

f) gli interventi in occasione di calamità pubbliche;

g) l'edilizia scolastica ed i relativi servizi di gestione;

h) il controllo e la vigilanza sugli interventi pubblici e privati di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

2. Per la localizzazione di opere di interesse dello Stato, di enti o di amministrazioni pubbliche si applicano le procedure di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. I previsti pareri debbono essere espressi nel termine di novanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere.

Art. 12.

(*Funzioni del comune nel settore organico dello sviluppo economico*)

Nel settore organico dello sviluppo economico spettano al comune, in particolare, le funzioni concernenti:

1) la promozione delle attività agricole e forestali, industriali, artigianali, commerciali e turistiche;

2) la predisposizione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive; l'istituzione e la gestione dei relativi servizi;

3) la disciplina delle attività commerciali, ivi comprese le fiere ed i mercati di interesse locale; la redazione di piani per lo sviluppo del commercio locale; l'impianto e la gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4) la gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di rifugi alpini, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri; gli impianti di distribuzione di carburanti; la rivendita di giornali e riviste; l'apertura di sale cinematografiche, teatrali e di altri locali di pubblico spettacolo; la concessione di licenze di esercizio teatrale e di nulla osta di agibilità teatrale e cinematografica;

5) la fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e di chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonchè degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali;

6) l'assistenza e la tutela dei consumatori, la disciplina annonaria e la vigilanza dei prezzi amministrati;

7) l'approvvigionamento ed il servizio alimentare, la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al minuto, la macellazione delle carni;

8) la promozione della cooperazione e delle forme associative per lavoratori autonomi;

9) la gestione dei patrimoni comunali e dei beni di uso civico.

Art. 13.

(*Funzioni di polizia locale ed amministrativa*)

1. Spettano al comune le funzioni amministrative relative alla polizia urbana e rurale, sanitaria, veterinaria, edilizia, commerciale, del traffico e della circolazione, riguardanti le attività che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

2. Il comune esercita altresì le funzioni di polizia amministrativa previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Compiti esercitati dal comune per servizi di competenza statale)

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, statistica e leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari.

4. Nelle materie previste dal presente articolo, nonchè dal successivo articolo 60, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni, indicate in detti articoli, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29; quando si tratti di comuni diversi da quelli previsti dall'articolo 29, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale o a un cittadino, eleggibili a sindaco, per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 15.

(Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni sono approvate da ciascun consiglio comunale e devono stabilire i fini, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi.

3. Alle convenzioni possono altresì partecipare le province.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Associazioni intercomunali*)

1. I comuni possono associarsi per la gestione congiunta di uno o più servizi.

2. L'associazione è deliberata dai consigli comunali interessati, unitamente al relativo regolamento, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

3. Il regolamento dell'associazione stabilisce le attività e i servizi da gestire congiuntamente, nonchè le norme necessarie ai fini del loro svolgimento; la denominazione e la sede dell'associazione; i rapporti finanziari; le norme per il recesso di un comune o per l'adesione di altri comuni, nonchè per la composizione, la rappresentatività ed il funzionamento degli organi dell'associazione.

4. Ogni comune associato ha diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'associazione e può chiedere che l'assemblea dell'associazione ponga all'ordine del giorno particolari problemi o riesamini sue deliberazioni. I regolamenti assicurano l'effettivo esercizio di tali diritti, con particolare riguardo alle deliberazioni ed agli atti che comportino la formazione di un disavanzo d'amministrazione, e possono prevedere la convocazione di conferenze dei sindaci dei comuni associati per esaminare l'andamento dell'associazione e l'attuazione dei relativi programmi.

Art. 17.

(*Organi dell'associazione dei comuni*)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, organi dell'associazione dei comuni sono: l'assemblea, il comitato esecutivo e il presidente. Il numero dei componenti dell'assemblea e del comitato esecutivo è determinato dal regolamento e non può superare rispettivamente quello dei componen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ti assegnati al consiglio e consentiti per la giunta di un comune che abbia lo stesso numero di abitanti dell'insieme dei comuni associati.

2. I componenti dell'assemblea sono scelti fra i consiglieri comunali dei comuni associati. Il presidente e il comitato esecutivo sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti.

3. Si applicano alle associazioni intercomunali, in quanto compatibili, le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dei comuni previste dalla presente legge.

Art. 18.

(*Uffici dell'associazione dei comuni*)

1. Il regolamento determina l'ordinamento degli uffici dell'associazione ed il coordinamento tra questi e gli uffici dei singoli comuni.

2. L'associazione si avvale del personale dei comuni associati.

Art. 19.

(*Interventi promozionali delle regioni*)

1. Le regioni promuovono e favoriscono le forme associative e di cooperazione fra gli enti locali e prestano ad esse assistenza tecnica e finanziaria.

2. Le regioni coordinano le iniziative in materia con gli indirizzi della programmazione regionale e con l'esercizio delle proprie funzioni legislative, in particolare in materia di circoscrizioni comunali, di comunità montane, di servizio sanitario locale e di delega delle funzioni amministrative.

3. Le regioni prevedono mezzi ed incentivi per favorire la fusione dei comuni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(*Associazioni intercomunali obbligatorie*)

La legge dello Stato può prevedere, in casi di rilevante interesse pubblico generale, la costituzione di associazioni intercomunali obbligatorie per l'esercizio di determinati servizi, demandandone eventualmente l'attuazione alle leggi regionali.

CAPO III

SANITÀ

Art. 21.

(*Esercizio delle funzioni sanitarie*)

1. Il comune è titolare delle funzioni sanitarie che non siano espressamente riservate dalla legge allo Stato e alle regioni, ivi comprese quelle già attribuite dalle leggi statali e regionali alle unità sanitarie locali.

2. Il sindaco esercita la funzione di autorità sanitaria locale.

3. Il comune svolge le funzioni sanitarie entro ambiti territoriali determinati con legge regionale, coincidenti con un solo comune o con più comuni riuniti in associazione obbligatoria.

4. Nei comuni in cui siano istituite le municipalità o i consigli di circoscrizione, lo statuto comunale e il regolamento determinano ambiti territoriali per la gestione dei servizi sanitari coincidenti con una o più municipalità o circoscrizioni e ne regolano il funzionamento, assicurando l'esercizio da parte degli organi comunali di funzioni di coordinamento.

Art. 22.

(*Servizio sanitario locale*)

1. Il servizio sanitario locale è gestito da un consiglio di amministrazione formato dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presidente, nella persona del sindaco o del presidente dell'associazione intercomunale o di un loro delegato, e da quattro componenti eletti dal consiglio del comune o della municipalità, dall'assemblea dell'associazione intercomunale o della comunità montana, anche fuori dal proprio seno.

2. Nelle associazioni intercomunali che gestiscono esclusivamente il servizio sanitario locale non si fa luogo alla costituzione del comitato esecutivo, di cui all'articolo 17 della presente legge.

3. La composizione dell'assemblea delle associazioni intercomunali è disciplinata con legge regionale sulla base di quanto disposto dai precedenti articoli 16 e 17.

4. Al consiglio di amministrazione del servizio sanitario locale si applicano gli articoli 55, 59, 61 e 67 ed ogni altra disposizione della presente legge che riguardi i componenti delle giunte comunali.

5. Il consiglio di amministrazione trasmette al consiglio del comune o della municipalità, all'assemblea dell'associazione intercomunale o della comunità montana le proposte relative ai seguenti oggetti:

a) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;

b) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;

c) pianta organica;

d) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) articolazione dei distretti sanitari di base.

6. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione.

7. In caso di omissione si applica il disposto dell'articolo 62.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. I comuni singoli o associati hanno la responsabilità finanziaria dell'esercizio delle funzioni sanitarie e sono dotati di adeguate entrate nell'ambito dei princìpi che regolano la finanza locale. Le regioni, a tal fine, ripartiscono le risorse assegnate dal fondo sanitario nazionale.

2. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi inerenti all'esercizio delle funzioni sanitarie sono allegati ai bilanci ed ai conti consutivi dei corrispondenti enti locali o loro associazioni. Si applicano gli articoli 89 e 90 della presente legge.

Art. 24.

(*Abrogazione di norme*)

1. Nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono abrogati: il primo comma dell'articolo 10; il secondo comma dell'articolo 13; i primi dieci commi e il primo periodo dell'undicesimo comma dell'articolo 15, come modificato dalla legge 26 aprile 1982, n. 181; il primo comma dell'articolo 49, come modificato dalla citata legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. Gli organi previsti dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione degli organi previsti dal precedente articolo 22.

CAPO IV

COMUNITA' MONTANE

Art. 25.

(*Natura e ruolo delle comunità montane*)

1. Le comunità montane sono associazioni obbligatorie costituite con leggi regionali, secondo i princìpi della legge dello Stato,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tra i comuni montani e parzialmente montani, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonchè la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Ai fini della costituzione delle comunità montane, sono considerati comuni montani quelli con popolazione non superiore a 50.000 abitanti situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra dei seicento metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di seicento metri. Sono considerati comuni parzialmente montani quelli nei quali, fermo rimanendo il limite di popolazione, il requisito altimetrico sussiste per una superficie non inferiore al dieci per cento del loro territorio.

3. La legge regionale può prevedere la esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani, che possono pregiudicarne l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere, altresì, l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico comunitario.

Art. 26.

(*Funzioni delle comunità montane*)

1. Spetta alle comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione.

2. Spettano inoltre le funzioni attribuite dalla legge nonchè la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

3. Nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono abrogati il n. 5 del quarto comma dell'articolo 4; i commi quarto, quinto, se-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 5, nonchè l'articolo 7.

CAPO V

FORME DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO COMUNALE

Art. 27.

(*Partecipazione popolare*)

1. I comuni favoriscono libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

2. I rapporti di tali forme associative con il comune, la promozione e l'eventuale gestione di attività sociali e culturali, il diritto di chiedere l'adozione di provvedimenti sono disciplinati da regolamento comunale.

Art. 28.

(*Referendum*)

1. Gli statuti comunali e provinciali possono prevedere il ricorso al *referendum* popolare abrogativo di atti deliberativi, nonchè la consultazione della popolazione su determinati affari e forme di iniziativa popolare.

2. Non possono essere comunque sottoposte a *referendum* popolare abrogativo le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e alla imposizione di tributi.

3. Le modalità del procedimento del *referendum*, della consultazione e della iniziativa popolare sono stabilite dal regolamento.

Art. 29.

(*Circoscrizioni di decentramento comunale*)

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il territorio in circoscrizioni di decentramento, quali or-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ganismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonchè di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. La loro organizzazione e le relative funzioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento, sulla base delle norme previste dalla legge dello Stato.

3. I comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, i comuni con popolazione tra 50.000 e 100.000 abitanti, i comuni nei quali sono già istituite le circoscrizioni ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, possono organizzare il territorio comunale in circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal precedente comma 2.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

5. Il regolamento può prevedere che, nei comuni capoluogo di provincia e in quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il consiglio circoscrizionale elegga un comitato esecutivo, costituito da non più di tre componenti, compreso il presidente, sempre che le circoscrizioni abbiano funzioni deliberative.

CAPO VI

VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI

Art. 30.
(*Fusione di comuni*)

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota di trasferimenti erariali fissati dalla legge.

4. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione maggiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni inferiori a tremila abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 31.

(*Istituzione di municipi*)

1. Gli statuti comunali possono prevedere, oltre alle forme di partecipazione e di decentramento di cui al precedente capo V, la istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 2 dell'articolo 30, di municipi, ai quali sono attribuite le funzioni proprie delle circoscrizioni di decentramento.

2. Sono organi del municipio il pro-sindaco ed un collegio composto dal pro-sindaco e da due consultori, le cui attribuzioni sono fissate dallo statuto.

3. Il pro-sindaco e i consultori sono eletti, contestualmente al consiglio comunale, dagli elettori residenti nel territorio del municipio tra cittadini, ivi residenti, eleggibili a consigliere comunale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Ai fini delle elezioni di cui al precedente comma 3 vengono presentate liste comprendenti i candidati alla carica di pro-sindaco e di consultore; sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti: in caso di parità prevale la lista il cui candidato alla carica di pro-sindaco sia più anziano di età.

5. La carica di pro-sindaco e di consultore è incompatibile con quella di consigliere comunale.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e quelle relative alle circoscrizioni comunali di decentramento.

7. Si applicano altresì le norme dettate per le municipalità dal comma 5 dell'articolo 42.

Art. 32.

(*Istituzione di nuovi comuni*)

È consentita l'istituzione di nuovi comuni, mediante distacco di una parte del territorio del comune, soltanto quando la popolazione di ciascuno degli enti risultanti non sia inferiore a 5.000 abitanti.

TITOLO IV

LA PROVINCIA

CAPO I

RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 33.

(*Posizione istituzionale della provincia*)

La provincia, ente intermedio tra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

(*Compiti di programmazione*)

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica e territoriale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula ed adotta, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive e l'espansione degli aggregati urbani;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione la quale, prima di approvarli nel termine perentorio rispettivamente di sessanta e centottanta giorni dalla ricezione, può chiederne, una sola volta, il riesame perchè siano conformati agli indirizzi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La richiesta del riesame sospende il decorso dei termini.

5. Decorsi i termini stabiliti dai commi precedenti, i programmi e il piano territoriale di coordinamento diventano definitivi.

6. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonchè norme che assicurino l'effettivo e democratico concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

7. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa delegate dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

8. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, tengono conto dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

Art. 35.

(*Funzioni connesse alla programmazione*)

1. I programmi provinciali sono realizzati, di norma, dai comuni con l'assistenza progettuale, tecnica e finanziaria della provincia.

2. La provincia, sentiti i comuni interessati, può realizzare opere od interventi previsti dai programmi che per la loro natura o dimensione riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

b) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) smaltimento dei rifiuti;

d) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

f) promozione di attività culturali, sociali e sportive e di formazione professionale.

3. La provincia, con l'assenso della maggioranza dei comuni appartenenti ad una determinata area che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, può realizzare altre opere ed interventi previsti dai programmi che, per la loro natura o dimensione, riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.

Art. 36.

(*Altre funzioni della provincia*)

La provincia svolge le seguenti altre funzioni:

a) viabilità e trasporti di interesse provinciale;

b) caccia e pesca nelle acque interne;

c) raccolta ed elaborazione dati;

d) compiti connessi all'istruzione secondaria attribuiti dalla legislazione statale.

CAPO II

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Art. 37.

(*Revisione delle circoscrizioni provinciali*)

1. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, si applicano i seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti socio-economici e storico-culturali della popolazione residente;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonchè per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) vanno soppressi dalla regione eventuali organi comprensionali, intermedi tra comuni e regioni, dotati di funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale;

e) nell'ambito di ciascuna regione il numero complessivo delle province non deve superare di oltre un terzo quello delle province esistenti alla data del 1° gennaio 1985;

f) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, per avere effetti ai fini del presente articolo deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

g) di norma la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non è inferiore a 200 mila abitanti.

2. Le circoscrizioni delle province tengono conto della eventuale esistenza di aree metropolitane definite dall'articolo 39 della presente legge.

Art. 38.

(*Norme di attuazione*)

1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in applicazione dell'articolo 37 della presente legge, emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo 37.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

te legge, uno o più decreti aventi forza di legge per la revisione delle circoscrizioni delle province, in base ai princìpi, ai criteri e alle procedure previsti dall'articolo 37 e dal presente articolo.

3. Le regioni presentano al Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di delimitazione delle circoscrizioni provinciali e di eventuale istituzione di nuove province riguardante i rispettivi territori regionali, secondo i criteri e gli indirizzi di cui al precedente articolo.

4. Il Governo, sulla base delle proposte delle regioni, o nel caso in cui queste non vi abbiano provveduto nel termine fissato, su propria iniziativa, predispone uno o più schemi di decreti delegati.

5. I predetti schemi, entro i sei mesi successivi, sono trasmessi dal Governo alle regioni interessate e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

6. Le regioni interessate, entro i tre mesi successivi, trasmettono alla Commissione parlamentare per le questioni regionali i propri pareri sugli schemi dei decreti che le riguardano.

7. La Commissione parlamentare, entro i due mesi successivi, trasmette al Governo il proprio parere, pronunciandosi anche sui pareri delle regioni.

8. Il Governo, in caso di pareri favorevoli della regione interessata e della Commissione parlamentare, emana, entro i due mesi successivi, in base agli schemi proposti, uno o più decreti aventi forza di legge.

9. Qualora i pareri previsti dai precedenti commi 6 e 7 contengano proposte di modificazione degli schemi di decreti delegati, il Governo predispone nuovi schemi, che sottopone, entro i due mesi successivi, alla Commissione parlamentare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Acquisito il parere, o decorso tale termine, il Governo emana, entro i trenta giorni successivi, i relativi decreti legislativi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO V

AREA METROPOLITANA

Art. 39.

(*Definizione dell'area metropolitana*)

1. Si considerano aree metropolitane le zone del territorio nazionale con una popolazione residente non inferiore ad un milione di abitanti, caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno 500.000 abitanti, di più comuni i cui centri urbani abbiano tra loro continuità di insediamenti e rapporti di integrazione in ordine alle attività economiche ed ai servizi essenziali alla vita civile e sociale.

2. L'individuazione e la delimitazione territoriale dell'area è effettuata dalla regione, sentiti i comuni e le province interessati.

3. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, la regione provvede inoltre, se necessario, al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni in relazione alle specifiche esigenze dell'area metropolitana e nel rispetto dei principi posti dal capo VI del titolo III della presente legge.

Art. 40.

(*Municipalità*)

1. Nei comuni con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti, compresi in un'area metropolitana, sono istituite le municipalità.

2. L'ambito territoriale delle municipalità è stabilito dallo statuto del comune che ripartisce a tal fine l'intero territorio comunale in modo da consentire il migliore svolgimento in forma decentrata, da parte delle municipalità, dei servizi di base dell'amministrazione comunale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Le circoscrizioni costituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, nelle aree metropolitane, sono sostituite dalle municipalità.

Art. 41.

(*Compiti delle municipalità*)

1. Alle municipalità spettano, in aggiunta alle attribuzioni previste per le circoscrizioni dalla legge 8 aprile 1976, n. 278, poteri deliberativi per l'esercizio decentrato di funzioni organiche e per lo svolgimento di servizi di base secondo quanto stabilito dallo statuto del comune.

2. Un apposito regolamento comunale stabilisce quali deliberazioni delle municipalità possono essere escluse dalla procedura prevista dall'articolo 14 della legge 8 aprile 1976, n. 278.

3. Alle municipalità sono conferite, in ogni caso, le seguenti attribuzioni:

a) rilascio delle concessioni edilizie in conformità agli strumenti urbanistici deliberati dal comune;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle strutture comunali;

c) gestione di servizi connessi all'edilizia scolastica e al diritto allo studio;

d) gestione di servizi sanitari e sociali;

e) gestione di servizi culturali, ricreativi, sportivi e del tempo libero;

f) rilascio, nell'ambito dei piani comunali, dei provvedimenti amministrativi in materia di commercio.

Art. 42.

(*Organi delle municipalità, personale, strumenti operativi e bilanci*)

1. Organi delle municipalità sono il consiglio, il comitato esecutivo e il presidente.

2. Il consiglio della municipalità, composto da un numero di consiglieri non superio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

re a quattro quinti di quello di un comune di pari popolazione, è eletto a suffragio popolare diretto secondo le norme per le elezioni comunali.

3. Il comitato esecutivo e il presidente sono eletti dal consiglio della municipalità secondo norme fissate dallo statuto del comune. Il presidente assume la denominazione di pro-sindaco.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, la composizione e le funzioni degli organi delle municipalità sono disciplinati dallo statuto del comune.

5. Ai componenti degli organi della municipalità si applicano le norme relative alla ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, decadenza e revoca degli amministratori comunali, nonchè le norme relative ai permessi, alle aspettative ed alle indennità concernenti gli amministratori dei comuni di pari popolazione.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alle municipalità le disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale.

7. Sono, comunque, riservati al comune, oltre alla formazione ed approvazione del bilancio, l'esercizio della potestà tributaria e la determinazione delle tariffe dei servizi comunali.

8. Il comune può decidere forme di partecipazione delle municipalità all'accertamento dei tributi.

9. Alle municipalità devono essere assegnati dal comune uffici, personale, beni e strumenti operativi e risorse finanziarie adeguate allo svolgimento dei loro compiti. Ogni municipalità ha propri bilanci, iscritti nel bilancio comunale. Il comune stabilisce, con regolamento, i rapporti tra i bilanci delle municipalità e quello comunale, nonchè le norme di contabilità che devono essere osservate dagli amministratori delle municipalità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43.

(*Costituzione di province metropolitane*)

1. Qualora, nello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 38, la regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, proponga al Governo che una circoscrizione provinciale già esistente coincida con l'area metropolitana individuata dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 39, il Governo emana, entro i successivi tre mesi, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, un decreto legislativo per costituire la provincia stessa in provincia metropolitana.

2. Qualora il territorio di una nuova circoscrizione provinciale, di cui la regione proponga la delimitazione, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 38, coincida con quello di un'area metropolitana individuata dalla regione stessa, ai sensi del precedente articolo 39, la relativa provincia è costituita in provincia metropolitana mediante il decreto legislativo previsto dall'articolo 38.

Art. 44.

(*Funzioni delle province metropolitane*)

1. Le province metropolitane, in aggiunta alle ordinarie funzioni delle province, anche indipendentemente dall'espressione della volontà dei comuni disposta dal precedente articolo 35, attuano opere ed interventi, previsti dai programmi provinciali di cui al precedente articolo 34, che per la loro natura o dimensione riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, nelle seguenti materie:

a) difesa del suolo;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

c) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) raccolta e smaltimento dei rifiuti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) infrastrutture produttive, turistiche e commerciali.

2. La gestione delle opere di cui al precedente comma 1 è affidata di norma ai comuni, ma può essere assunta dalla provincia metropolitana direttamente o mediante sue aziende, secondo forme d'intesa e di collaborazione con i comuni interessati, regolate dallo statuto provinciale.

3. La localizzazione di dette opere deve essere conforme alle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2 del precedente articolo 34.

4. Qualora i comuni interessati non abbiano provveduto ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province metropolitane riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente articolo costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

Art. 45.

(*Altre aree di intensa concentrazione*)

1. Le regioni, sentiti i comuni e le province interessati, possono individuare e delimitare altre aree nelle quali, pur non raggiungendosi i limiti di popolazione indicati nel precedente articolo 39, comma 1, si ravvisano caratteri di intensa concentrazione.

2. In tali aree può essere deliberata dai comuni che abbiano popolazione residente non inferiore a 300.000 abitanti, l'istituzione delle municipalità, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli 40, 41 e 42.

3. La regione promuove le forme associative e di cooperazione previste dalla presente legge tra la provincia e i comuni di dette aree, in particolare per lo svolgimento di compiti inerenti alla pianificazione territoriale e a servizi di carattere intercomunale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO VI

SERVIZI

Art. 46.

(*Servizi pubblici locali*)

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I seguenti servizi pubblici sono riservati, secondo le rispettive competenze, ai comuni ed alle province che li gestiscono in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione:

a) acquedotti, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e trattamento di acque di scarico;

b) trasporto collettivo di persone effettuato in modo continuativo e periodico ad offerta indifferenziata, con itinerari, oneri, frequenze e tariffe prestabiliti;

c) produzione e distribuzione di gas manifatturato o naturale per mezzo di reti, per usi civici, fatte salve le competenze in materia dell'Ente nazionale idrocarburi;

d) produzione e distribuzione del calore;

e) illuminazione pubblica e impianti semaforici;

f) smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani e dei residui derivanti dall'attività di trattamento degli stessi e dalla depurazione degli effluenti, che provengono da acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani;

g) mercati pubblici dei prodotti ortofloro-frutticoli;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) mercati e macelli dei prodotti della zootecnia;

i) pubbliche affissioni, ad eccezione dei manifesti elettorali e degli atti della pubblica amministrazione;

l) impianti cimiteriali, trasporti funebri, salvo che per i trasporti di soci di enti morali costituiti a tal fine.

3. Sono, comunque, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge a carico dei privati.

Art. 47.

(*Forme di gestione*)

1. I comuni e le province, oltre che con le modalità previste dai precedenti articoli 15 e 16, possono gestire i servizi pubblici anche nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) azienda speciale per uno o più servizi;

c) affidamento mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 15, ad azienda speciale di altro comune o provincia;

d) società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Per ragioni tecniche ed economiche, di opportunità sociale e di convenienza, i comuni e le province possono concedere a terzi la gestione dei servizi pubblici secondo la disciplina prevista dalla legge.

3. È consentito l'affidamento a soggetti pubblici o privati, mediante convenzione, di attività e servizi, ad eccezione di quelli previsti dal comma 2 del precedente articolo 46.

Art. 48.

(*Commissioni amministratrici*)

1. Il comune, per lo svolgimento di specifiche attività può istituire commissioni am-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ministratrici disciplinate dal regolamento comunale.

2. La commissione è sottoposta alla vigilanza della giunta, la quale controlla altresì i singoli atti.

3. Gli atti fondamentali sono approvati dal consiglio comunale.

Art. 49.

(*Aziende speciali*)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di autonomia imprenditoriale.

2. Le associazioni intercomunali obbligatorie di cui al precedente articolo 20 possono costituire aziende speciali.

3. Organi dell'azienda sono la commissione amministratrice, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti.

4. L'azienda, quale impresa pubblica di servizio, informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi gli eventuali trasferimenti.

Art. 50.

(*Ordinamento delle aziende speciali*)

1. L'ordinamento delle aziende speciali è disciplinato dalla legge.

2. L'ente locale da cui dipende l'azienda conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

3. La legge determina i criteri ed i requisiti di professionalità per la nomina degli amministratori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO VII

ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

Art. 51.

(Organi)

1. Sono organi del comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.

2. Sono organi della provincia: il consiglio, la giunta e il presidente.

Art. 52.

(Elezione dei consigli comunali e provinciali)

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la posizione giuridica degli amministratori sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 53.

(Competenze dei consigli comunali e provinciali)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Spettano al consiglio le competenze e gli atti attribuiti dallo statuto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Spetta in ogni caso al consiglio deliberare:

a) lo statuto dell'ente, i regolamenti per il funzionamento degli organi e in genere i regolamenti comunali e provinciali, compresi quelli degli enti dipendenti;

b) i programmi e i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici e i relativi programmi di attuazione, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) l'ordinamento del personale relativamente alle piante organiche, alle assunzioni, allo stato giuridico ed al trattamento economico;

d) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'affidamento di compiti alla provincia ai sensi del precedente articolo 35, nonchè, in generale, gli atti di partecipazione;

e) l'istituzione, i compiti e il funzionamento degli organi di decentramento del comune;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società a prevalente capitale pubblico locale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 47;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; l'approvazione dei loro atti fondamenli nei casi previsti dalla legge;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le nomine, le designazioni e le revoche presso enti ed organi interni ed esterni;

m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n) gli acquisti, le alienazioni, gli appalti e in generale tutti i contratti che superino per valore i limiti fissati dalla legge;

o) l'erogazione di contributi imputati a capitoli di spesa in conto capitale del bilancio.

4. Gli atti riservati dalla legge alla competenza del consiglio — salvo le variazioni del bilancio da sottoporre, a pena di decadenza, a ratifica del consiglio entro venti giorni dalla deliberazione — non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia.

Art. 54.

(Composizione ed elezione delle giunte comunali e provinciali)

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero pari di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti e non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati per gli altri comuni.

2. La giunta provinciale si compone del presidente, che la presiede, e di un numero pari di componenti stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari.

3. La giunta è eletta dal consiglio nel suo seno nella prima adunanza dopo l'elezione del sindaco o del presidente della provincia, secondo le modalità fissate dallo statuto, che stabilisce, in particolare, se l'elezione si svolge su lista o per singoli nominativi.

4. I componenti della giunta sono eletti se riportano la maggioranza assoluta dei votanti e i voti di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. L'elezione a maggioranza relativa è valida solo dopo esperite tre votazioni e se è effettuata in una seduta appositamente convocata non meno di tre giorni dopo l'ultima votazione.

6. L'elezione è immediatamente esecutiva.

7. Lo statuto può provvedere l'elezione a componente della giunta comunale o provinciale di cittadini non componenti del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, che abbiano specifiche competenze nel campo sociale, culturale ed economico.

Art. 55.

(*Durata in carica e dimissioni delle giunte comunali e provinciali*)

1. La giunta scade contemporaneamente al consiglio e viene rinnovata integralmente quando abbia perduto oltre la metà dei propri componenti.

2. Lo statuto può prevedere che le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia comportino la decadenza della giunta.

3. In ogni caso la giunta rimane in carica fino alla elezione della nuova.

Art. 56.

(*Competenze delle giunte comunali e provinciali*)

La giunta è l'organo propulsivo e di preparazione dell'attività del consiglio; ne attua gli indirizzi e le deliberazioni; compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio, al sindaco o al presidente della provincia e agli organi di decentramento del comune; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 57.

(*Elezione del sindaco e del presidente della provincia*)

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto.

2. In caso di sopravvenuta vacanza, l'elezione ha luogo nella prima adunanza del consiglio e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

3. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere anziano.

4. Per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati all'ente.

5. Il sindaco ed il presidente della provincia sono eletti a maggioranza relativa dei votanti solo dopo esperite tre votazioni e in una seduta appositamente convocata non meno di tre giorni dopo l'ultima votazione.

6. L'elezione è immediatamente esecutiva.

Art. 58.

(*Sindaco e presidente della provincia*)

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono il consiglio e la giunta, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvedono all'esecuzione degli atti.

2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e dirigono, altresì, le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Il sindaco e il presidente della provincia, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, giuramento di essere fedeli alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere le loro funzioni col solo scopo del pubblico bene.

5. Il sindaco e il presidente della provincia, che ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giurino entro trenta giorni dalla data di comunicazione della elezione, si intendono decaduti dall'ufficio.

6. Il distintivo del sindaco e del presidente della provincia è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Art. 59.

(*Revoca*)

1. La giunta, il sindaco, il presidente della provincia, i singoli componenti della giunta possono essere revocati dalla carica con deliberazione del consiglio approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, su proposta motivata sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati.

2. Il sindaco o il presidente della provincia o chi ne fa le veci notifica tale proposta ai consiglieri entro tre giorni dalla presentazione e convoca apposita seduta del consiglio per una data compresa tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla notifica.

3. La revoca della maggioranza dei componenti della giunta comporta la cessazione di quest'ultima. La giunta resta in carica fino alla nomina della nuova giunta.

Art. 60.

(*Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*)

1. Nel rispetto delle disposizioni degli organi statali competenti il sindaco:

a) provvede alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) compie gli atti che nell'interesse dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della sanità e dell'igiene pubblica gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti;

c) svolge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria le funzioni affidategli dalla legge;

d) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico e ne informa il prefetto;

e) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale indispensabili per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini o della comunità; per la esecuzione dei relativi ordini può richiedere alle competenti autorità, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi della lettera *e*) del precedente comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

3. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui alla precedente lettera *e*), il prefetto provvede con propria ordinanza.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, le competenti autorità governative possono disporre ispezioni per accertarne il regolare funzionamento.

Art. 61.

(*Condizione degli amministratori*)

1. Spetta ai consiglieri una indennità di presenza per la loro partecipazione alle sedu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

te. Spetta al sindaco, al presidente della provincia e, nei casi previsti dalla legge, agli assessori comunali e provinciali una indennità di carica.

2. La legge disciplina dette indennità ed assicura, altresì, le condizioni per rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione.

Art. 62.

(*Potere sostitutivo*)

1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo vi provvede a mezzo di un commissario.

2. Le relative modalità sono regolate dalla legge regionale.

Art. 63.

(*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali*)

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o gravi, persistenti violazioni di legge;

b) quando non possa essere oggettivamente assicurato il normale funzionamento degli organi per le seguenti cause:

1) incapacità di eleggere il sindaco o la giunta;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati;

3) persistente inosservanza a rendere atti dovuti, previsti da legge dello Stato o regionale;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c*) del precedente comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio, a norma di legge, deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla giunta lo schema di bilancio, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinchè predisponga d'ufficio lo schema di bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna ai competenti consigli comunali e provinciali, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione del bilancio. Decorso infruttuosamente il termine assegnato dall'organo regionale di controllo, questo si sostituisce, mediante apposito commissario, al consiglio per l'approvazione del bilancio. Del provvedimento sostituitivo è data comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento dei consigli inadempienti.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Non si dà luogo alla nomina del commissario ove, nella ipotesi di dimissioni o decadenza dei consiglieri, di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1, resti in carica almeno la metà dei componenti della giunta.

5. Il rinnovo dei consigli comunali e provinciali nelle ipotesi di scioglimento di cui ai commi precedenti deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei consigli continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni che siano sta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ti loro eventualmente attribuiti, anche se per l'esercizio degli stessi la legge richieda la qualità di consigliere.

7. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro proponente contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Il decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 64.

(*Sospensione dei consigli comunali e provinciali e amministrazione straordinaria degli enti*)

1. In attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

2. In tal caso, i termini di cui al comma 5 del precedente articolo 63 decorrono a far data dal provvedimento di sospensione di cui al precedente comma 1.

Art. 65.

(*Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali*)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, i sindaci, i pro-sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i presidenti delle associazioni fra comuni e fra comuni e province, i presidenti dei consigli circoscrizionali, possono essere rimossi, se imputati di fatti eversivi dell'ordine costituzionale o di attività mafiosa o camorristica o sottoposti per gli stessi motivi a misura di prevenzione e sicurezza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. In attesa del decreto di rimozione, il prefetto può sospendere gli amministratori locali di cui al precedente comma 1, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

Art. 66.

(*Inadempimento di funzioni statali*)

1. Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia agli obblighi di cui all'articolo 14 della presente legge, il prefetto, previa diffida, può nominare un commissario *ad acta*, per l'adempimento delle funzioni stesse.

2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

Art. 67.

(*Sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali*)

1. I sindaci, i pro-sindaci, i presidenti delle province e i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi delle associazioni fra comuni, i presidenti dei consigli circoscrizionali, sottoposti a procedimento penale, sono sospesi dalle loro funzioni solo quando siano condannati, con sentenza, anche se impugnata, ad una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore a sei mesi per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ovvero alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

2. I predetti amministratori rimangono altresì sospesi, finchè dura lo stato detentivo, quando contro di essi sia emesso or-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

3. Gli amministratori che ricoprono le cariche indicate nel comma 1, decadono da esse, quando siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile, alla pena della reclusione di durata superiore a sei mesi per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

4. L'autorità giudiziaria dà immediata comunicazione delle sentenze di condanna che comportino la sospensione e la decadenza, ai sensi dei commi precedenti, agli organi che hanno proceduto alla elezione.

TITOLO VIII

RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

Art. 68.

(Rapporti dei comuni e delle province con la regione)

1. Le leggi statali e regionali assicurano, nel rispetto delle norme costituzionali, l'instaurazione e lo svolgimento di ordinati rapporti di cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un sistema delle autonomie al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della nazione.

2. A tal fine la regione può istituire, con legge, forme permanenti di raccordo con i comuni e le province con compiti di informazione, di consultazione e di concorso su tutte le materie e le attività di comune interesse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 69.

(*Partecipazione del presidente della giunta regionale alle sedute dei consigli provinciali dedicate alla adozione di programmi provinciali*)

Il presidente della giunta regionale può partecipare con diritto di parola alle sedute dei consigli provinciali dedicate alla discussione e all'adozione dei programmi e del piano territoriale di coordinamento di cui al precedente articolo 34, nonchè alle deliberazioni riguardanti le opere e gli interventi di cui ai precedenti articoli 35 e 44.

TITOLO IX

CONTROLLI

CAPO I

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 70.

(*Comitato regionale di controllo*)

1. Per l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni, delle province e delle loro associazioni.

2. La regione, per l'esercizio decentrato delle funzioni di controllo, può articolare il comitato in sezioni territoriali. In tal caso la legge regionale disciplina le modalità di coordinamento delle sezioni fra loro.

Art. 71.

(*Composizione del comitato*)

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua sezione sono composti:

a) da quattro componenti eletti dal consiglio regionale, di cui:

1) uno iscritto all'albo degli avvocati da almeno dieci anni o docente di ruolo di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

università in materie giuridiche ed amministrative;

2) uno scelto tra magistrati amministrativi o contabili, procuratori e avvocati dello Stato designati dai rispettivi istituti;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di sindaco, di assessore comunale o provinciale, di presidente della provincia, di parlamentare o di consigliere regionale;

4) uno scelto fra magistrati in quiescenza o fra funzionari della pubblica amministrazione statale, regionale o degli enti locali in quiescenza, con la qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

b) da un componente designato dal commissario di governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. Il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato effettuano ciascuno le designazioni di competenza in numero non inferiore alla metà rispetto alla occorrenza globale delle singole regioni.

3. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti, aventi i requisiti di cui alla lettera *a*) del precedente comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1, è designato dal commissario del Governo.

4. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alla lettera *a*) e alla lettera *b*) del precedente comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati, a norma del precedente comma 3, per la stessa categoria.

5. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente.

6. Funge da segretario un dipendente della regione.

7. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente in seguito a nuove elezioni del consiglio regionale nonchè quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Il presidente e il vice presidente del comitato, se dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo, se dipendenti privati sono collocati in aspettativa non retribuita.

9. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

Art. 72.

(*Incompatibilità*)

1. Non possono far parte dei comitati regionali di controllo:

a) i senatori ed i deputati;

b) i componenti del consiglio regionale;

c) gli amministratori degli enti soggetti al controllo del comitato;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*);

e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali soggetti al controllo del comitato;

f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o sue sezioni.

2. L'incompatibilità di cui alla lettera *d*) non si applica ai magistrati ed ai funzionari dello Stato.

Art. 73.

(*Norme regionali*)

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni specifiche del presidente e del vice presidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati, la consultazione delle loro decisioni ed il rilascio di copie sono disciplinati dalla legge regionale.

2. La legge regionale detta, secondo il principio della maggioranza qualificata, le norme per l'elezione dei componenti del comitato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonchè per la supplenza del presidente.

3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonchè per la corresponsione di un'indennità di carica agli eletti, sono a carico della regione.

4. La legge regionale può dettare norme per la convocazione di riunioni congiunte tra il consiglio o la giunta regionale ed il comitato regionale di controllo e le sue sezioni, per favorire tutte le iniziative atte a garantire il migliore esercizio delle rispettive competenze.

CAPO II

OGGETTO E MODALITÀ DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ

Art. 74.

(Deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità)

Le deliberazioni di competenza dei consigli comunali e provinciali, di cui al comma 3 del precedente articolo 53, nonchè quelle adottate nelle stesse materie dalle associazioni fra comuni e fra comuni e province sono soggette al controllo preventivo di legittimità.

Art. 75.

(Modalità del controllo preventivo di legittimità)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate nell'articolo 74 diventano esecutive, se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle medesime, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

3. Il termine è interrotto, per una sola volta, se, prima della sua scadenza, il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso, il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

5. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ai sensi del successivo articolo 76 ha luogo entro otto giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

6. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.

Art. 76.

(*Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni*)

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive l'ottavo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

IMPUGNAZIONE DI ATTI ILLEGITTIMI

Art. 77.

(*Impugnazione degli atti illegittimi*)

1. Il Governo può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'annullamento dei provvedimenti viziati di incompetenza o di violazione di legge, non soggetti al controllo preventivo di legittimità.

2. Il ricorso va presentato entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 1 il Governo può delegare il Ministro dell'interno.

4. L'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non si applica agli atti degli enti locali disciplinati dalla presente legge.

CAPO IV

ESTENSIONE DELLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO

Art. 78.

(*Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi da comuni e province*)

Salvo diverse disposizioni contenute nella presente legge, al servizio sanitario locale, alle associazioni tra enti locali, alle comunità montane, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, alle aziende di enti locali si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 79.

(*Soppressione di ogni altro potere di controllo*)

Tutti i poteri di controllo previsti dalle leggi nei confronti degli atti e degli organi dei comuni e delle province, si intendono decaduti e sostituiti dai controlli previsti dalla presente legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SUL PERSONALE

Art. 80.

(*Organizzazione degli uffici*)

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di funzionalità ed economicità di gestione e secondo princìpi di professionalità e responsabilità.

2. L'assunzione del personale avviene mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 81.

(*Stato giuridico e trattamento economico del personale*)

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dei comuni e delle province sono disciplinati dalla legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 82.

(*Procedimenti disciplinari*)

1. Le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

2. È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente stesso secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 83.

(*Segretari comunali e provinciali*)

1. Ogni comune e provincia ha un segretario titolare, funzionario dello Stato, di qualifica corrispondente alla classe alla quale è assegnato il comune e la provincia.

2. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia, da cui dipende funzionalmente, collabora con l'amministrazione, dirige e coordina gli uffici e il personale.

3. L'ordinamento della carriera, i requisiti professionali, il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono disciplinati dalla legge.

4. Il trattamento economico è a carico del comune o della provincia.

TITOLO XI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 84.

(*Finanza locale*)

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e da trasferimento.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

a) imposte proprie addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

b) tasse e diritti per servizi pubblici;

c) trasferimenti erariali;

d) trasferimenti regionali;

e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

f) risorse per investimenti.

5. I trasferimenti erariali garantiscono i servizi indispensabili in base a criteri di uniformità, nonchè la perequata distribuzione delle risorse in rapporto agli squilibri territoriali e di reddito esistenti.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. I trasferimenti regionali assicurano almeno la copertura finanziaria degli oneri connessi all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

9. Gli enti locali possono altresì determinare, a carico degli utenti, corrispettivi, anche a carattere non generalizzato, per i servizi pubblici a domanda individuale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. La legge assicura adeguati interventi erariali integrativi dei trasferimenti di cui al precedente comma 4, lettera *c*), per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, tenendo conto anche di situazioni di necessità e di urgenza.

11. L'ente locale delibera la contrazione di mutui, con istituti ed enti a ciò abilitati, esclusivamente per investimenti, a condizione che abbia già deliberato il bilancio di previsione dell'anno in corso ed il conto consuntivo del penultimo esercizio precedente. L'onere complessivo per interessi passivi è contenuto entro il limite fissato dalla legge.

12. All'ente locale è consentita la contrazione di prestiti obbligazionari alle condizioni indicate nel precedente comma 11 e previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 85.

(*Patrimonio e contabilità patrimoniale*)

1. I beni demaniali e patrimoniali sono rilevati e gestiti con un sistema coordinato di contabilità patrimoniale.

2. Le risultanze generali della contabilità patrimoniale sono allegate al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

3. Alla comunità montana si applicano le norme dell'articolo 826 del codice civile.

Art. 86.

(*Contratti degli enti locali*)

1. I contratti dei comuni, delle province e delle loro associazioni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Allorchè ne sia dimostrata la convenienza, i comuni, le province e le loro associazioni possono deliberare che i contratti seguano a licitazione privata o, in casi urgenti ed inderogabili, far ricorso a trattativa privata.

3. I segretari comunali e provinciali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione gli atti e i contratti di cui al presente articolo.

Art. 87.

(*Bilancio preventivo, programmazione finanziaria ed esercizio provvisorio*)

1. L'ente locale è tenuto a deliberare in pareggio il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'anno successivo, osservando i princìpi di universalità ed integrità delle entrate e delle spese.

2. I comuni e le province corredano il bilancio annuale con una relazione previsionale e programmatica ed approvano altresì un bilancio pluriennale per un periodo di tempo pari a quello previsto per il bilancio della regione di appartenenza.

Art. 88.

(*Conto consuntivo*)

1. L'ente locale è tenuto a deliberare il conto consuntivo della gestione finanziaria sulla base del conto di cassa che il tesoriere deve presentare entro i tre mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario, delle risultanze della propria contabilità, di tutti gli impegni di spesa assunti e della relazione del collegio dei revisori.

2. Il conto consuntivo è introdotto da una relazione della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il conto consuntivo non è soggetto a giudizio di conto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 89.

(*Controllo di gestione*)

1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al conto consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 15 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al precedente comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo di legittimità.

Art. 90.

(*Vigilanza sulla gestione economico-finanziaria*)

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due nominativi,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fra i propri componenti, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un collegio di revisori composto di tre membri.

2. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

4. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di determinazione consiliare del conto consuntivo.

5. Nella stessa relazione, il collegio può avanzare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. La legge regionale determina i criteri occorrenti per le valutazioni di cui al precedente comma 5.

Art. 91.

(*Coordinamento della finanza locale*)

Il Governo, in sede di relazione previsionale, presenta annualmente al Parlamento un rapporto sulla finanza locale e regionale che illustri l'attuazione degli interventi finanziari nei rispettivi comparti.

TITOLO XII

RESPONSABILITÀ

Art. 92.

(*Responsabilità dell'ente verso i terzi*)

1. Le province e i comuni rispondono direttamente del danno ingiusto derivante dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la violazione di diritti soggettivi arrecato da amministratori o dipendenti ad altri soggetti, quando questo derivi da un comportamento illecito, fatta esclusione per i casi in cui il comportamento illecito sia stato posto in essere dall'agente non a causa di servizio, ovvero sia riferibile ad un suo comportamento doloso costituente reato.

2. La responsabilità di cui al comma 1 sussiste anche quando il danno sia stato arrecato nell'esercizio di attività amministrative in materie affidate dallo Stato o delegate dalle regioni.

3. La responsabilità dell'ente sussiste sia se il danno ingiusto derivi dal compimento di atti od operazioni, sia dall'omissione o dal ritardo ingiustificato di atti od operazioni alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta.

Art. 93.

(Responsabilità del personale dipendente con qualifiche apicali e del segretario degli enti locali)

1. Per le deliberazioni di opere, di appalti, di alienazioni, per l'approvazione del bilancio e delle relative variazioni nonchè per gli acquisti ed in genere per i contratti di competenza dei consigli comunali e provinciali è fatto obbligo al funzionario responsabile del servizio, sotto il profilo tecnico, ed al segretario comunale o provinciale, sotto il profilo giuridico, di fornire agli amministratori le proprie osservazioni, che costituiscono parte integrante dell'atto deliberativo.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia proprio personale tecnico, le osservazioni sono formulate dal segretario dell'ente.

3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 rispondono in via amministrativa e contabile delle osservazioni formulate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 94.

(*Responsabilità degli amministratori e dipendenti verso terzi*)

1. Gli amministratori ed i dipendenti dei comuni e delle province i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, arrechino un danno ingiusto a terzi, sono obbligati personalmente a risarcirlo.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 95.

(*Responsabilità contabile degli amministratori e dei dipendenti verso l'ente*)

1. Gli amministratori e i dipendenti dei comuni e delle province rispondono dei danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni agli enti stessi, con azione od omissione derivanti da dolo o colpa grave quando:

a) ordinano spese non autorizzate in bilancio, o non regolarmente deliberate o contraggono impegni o dànno esecuzione a provvedimenti non regolarmente deliberati o emettono titoli cambiari per somme eccedenti i limiti consentiti dalla legge;

b) procedono a locazioni, alienazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti senza l'osservanza delle disposizioni di legge;

c) omettono la riscossione di tributi e di altre entrate regolarmente deliberate;

d) determinano lo stanziamento di entrate figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ordinano spese finanziarie con mutui prima che siano perfezionati o con avanzi di amministrazione prima che siano deliberati.

2. Gli amministratori e i dipendenti, per le responsabilità di cui al presente articolo, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Non sussiste danno derivante da squilibrio economico-finanziario, qualora il consiglio provveda a sanare mediante variazione di bilancio le spese irregolarmente disposte.

4. Il danno derivante dallo squilibrio economico-finanziario è valutato in via equitativa.

Art. 96.

(*Azione di responsabilità*)

1. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è promossa dal procuratore generale della Corte dei conti o dall'ente che ha subito il danno, previa deliberazione, in questo caso, del consiglio comunale o provinciale.

2. L'azione inizia con atto notificato ai responsabili. L'atto è, altresì, notificato agli enti danneggiati, quando promotore sia il procuratore generale; allo stesso procuratore generale, quando promotore sia l'ente che ha subìto il danno .

3. L'acquisizione delle prove avviene in contraddittorio, che è, comunque, assicurato in ogni stato e grado del giudizio.

4. L'onere della prova spetta a chi promuove l'azione di responsabilità.

5. L'azione di responsabilità si prescrive in anni cinque.

6. Se risulta che l'azione di responsabilità è stata promossa dall'ente in malafede o colpa grave, la Corte dei conti condanna chi abbia deliberato l'azione alle spese e al risarcimento dei danni, che liquida, su istanza dell'interessato, in via equitativa.

Art. 97.

(*Gestione dei beni e conservazione dei documenti*)

1. Gli amministratori ed i dipendenti dei comuni e delle province sono responsabili dei beni e dei documenti loro affidati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Al fine di assicurare la gestione dei beni e la conservazione dei documenti gli enti adottano appositi regolamenti.

Art. 98.

(*Responsabilità degli organi collegiali*)

1. Il presidente ed i componenti degli organi collegiali deliberanti sono solidalmente responsabili per i danni arrecati per dolo o colpa grave.

2. La responsabilità è esclusa per i componenti del collegio che abbiano fatto constare a verbale il proprio dissenso o non abbiano comunque partecipato alla formazione dell'atto o al compimento dell'operazione.

Art. 99.

(*Casi di esenzione da responsabilità*)

1. Sono esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per ordine superiore cui devono prestare obbedienza.

2. Sono del pari esenti da responsabilità gli amministratori ed i superiori gerarchici per gli atti o comportamenti dannosi posti in essere dai dipendenti dell'ente nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 100.

(*Responsabilità degli amministratori e del personale delle forme associative e degli enti dipendenti*)

Le disposizioni contenute nel presente titolo XII si applicano agli amministratori e al personale delle associazioni e degli enti dipendenti previsti dalla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 101.

(*Responsabilità del tesoriere*)

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti di cui al presente titolo, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, debbono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 102.

(*Responsabilità dei componenti del comitato regionale di controllo*)

1. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave, in conseguenza di un comportamento illecito nell'esercizio del controllo.

2. La responsabilità è esclusa per i componenti del comitato regionale di controllo, intervenuti alla seduta, che abbiano fatto constare a verbale il proprio motivato dissenso.

3. La relativa azione è promossa dall'ente interessato, previa deliberazione del rispettivo consiglio.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 103.

(*Pareri obbligatori*)

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

espressi entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2. Il termine, previa comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

Art. 104.

(*Azione popolare*)

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi promosse l'azione o il ricorso.

Art. 105.

(*Variazioni della popolazione residente*)

Le variazioni della popolazione residente che comportano modifiche all'ordinamento di comuni e province hanno effetto solo se risultino da un censimento ufficiale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 106.

(*Divise e distintivi*)

Per gli agenti comunali non si possono adottare divise e distintivi di grado simili a quelli dell'esercito, della marina, dell'aviazione e di altri corpi armati in servizio dello Stato.

Art. 107.

(*Termine per l'adozione dello statuto*)

1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto dell'ente entro un anno dalla data di pubblicazione della presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sino alla data di approvazione dello statuto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti sono disciplinati dalle norme vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo provvede ad assegnare ai consigli comunali e provinciali un ulteriore termine, non prorogabile, non superiore a sei mesi per approvare lo statuto.

4. Presso il Ministero dell'interno è istituito un ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali.

5. Le relative modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 108.

(*Revisione dei consorzi*)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme collaborative in atto, comunque costituiti, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme di associazione previste dalla presente legge.

2. Decorso inutilmente detto termine, provvede il comitato regionale di controllo mediante apposito commissario.

3. Fino alla loro estinzione o trasformazione, si applicano ai consorzi le norme relative ai controlli previste dalla presente legge nei confronti delle associazioni dei comuni.

Art. 109.

(*Soppressione delle circoscrizioni*)

Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, incompatibili con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il nuovo assetto dettato dall'articolo 29, si intendono soppresse alla prima scadenza dei consigli comunali, successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 110.

(*Norme regionali in materia di organismi comprensoriali*)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque anteriormente alla revisione delle circoscrizioni provinciali di cui agli articoli 37 e 38, le regioni adeguano la loro legislazione in materia di organismi comprensoriali e di forme associative fra enti locali ai princìpi della presente legge.

Art. 111.

(*Riordino delle comunità montane*)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni dispongono il riordino delle comunità montane secondo i criteri di cui all'articolo 25, provvedendo anche alla regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità e tempi di attuazione di detto riordino.

Art. 112.

(*Riorganizzazione degli organi di controllo*)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di controllo in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge, nonchè alla relativa regolamentazione legislativa.

2. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le regioni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal precedente comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 113.

(*Ambito di applicabilità della legge*)

Le disposizioni della presente legge si applicano all'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze legislative ed amministrative spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 114.

(*Abrogazione di norme*)

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 107 e dal successivo comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

d) la legge 15 febbraio 1953, n. 71.

2. Rimangono in vigore, nelle disposizioni che non siano già state oggetto di abrogazione, che non risultino in contrasto con norme della presente legge, che non dispongano controlli, ispezioni o altri interventi su atti, soggetti ed aziende disciplinati dalla presente legge, gli articoli:

a) da 166 a 174 e da 179 a 181 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

b) 1; 6, per gli atti diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 77 della presente legge; 13, salva la prevalenza degli statuti; 14; 15; 18, primo comma; 19; 20; 23; 24; 84; 96; da 106 a 110; 147; 155; 267; da 289 a 291; 295; da 323 a 327 e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, da 328 a 331, del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

Art. 115.

(*Emanazione di testo unico di disposizioni vigenti*)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore ai sensi del comma 2 del precedente articolo 114.

DISEGNO DI LEGGE n. 133

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COSSUTTA ED ALTRI

Nuovo ordinamento delle autonomie locali

TITOLO I

IL COMUNE

Art. 1.

Il comune è ente autonomo territoriale di base della Repubblica, con circoscrizione stabilita da legge regionale.

Esso esercita le sue funzioni attuando il più ampio decentramento, in relazione alla entità demografica, all'estensione del territorio, alla dislocazione degli insediamenti residenziali.

Realizza forme di cooperazione e di associazione con altri comuni per l'esercizio coordinato delle funzioni e la gestione dei servizi in ambiti territoriali intercomunali adeguati.

CAPO I

Circoscrizioni comunali

Art. 2.

A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni dei comuni sentite le popolazioni interessate secondo le norme degli statuti e delle leggi regionali.

Le leggi regionali promuovono il riordinamento territoriale dei comuni e ne agevolano la fusione anche attraverso l'erogazione di appositi contributi finanziari ed altre forme di assistenza tecnica e amministrativa.

Allo scopo di preparare, entro tempi determinati, la fusione, la legge regionale, previa intesa con i comuni interessati, può stabilire che due o più comuni costituiscano intanto tra loro una « unione di comuni » che svolga in modo congiunto determinate funzioni.

Le leggi regionali che stabiliscono la fusione di due o più comuni devono prevedere che le comunità d'origine siano garantite anche mediante decentramento di organi e servizi.

Per distacco da altro comune, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

CAPO II

Funzioni del comune

Art. 3.

Il comune esprime e rappresenta tutti gli interessi che, direttamente o indirettamente, riguardano la comunità.

Esercita funzioni di governo, in ordine a tali interessi, ai fini dello sviluppo della vita economica, sociale e civile.

Promuove il coordinamento delle attività esercitate localmente dagli altri organi della pubblica amministrazione.

Promuove il concorso dei cittadini e delle formazioni sociali alla vita del Paese.

Art. 4.

Il comune è soggetto della programmazione.

Concorre alla formazione ed attuazione dei programmi regionali.

Adotta ed esegue particolari programmi in attuazione di provvedimenti nazionali o regionali di intervento per singoli settori o scopi determinati.

Svolge le proprie funzioni adottando ed eseguendo programmi annuali e pluriennali, in armonia con gli obiettivi nazionali e regionali della programmazione che ne costituiscono il quadro di riferimento, e coordinando i propri interventi con quelli regionali e statali.

Art. 5.

I comuni adottano bilanci pluriennali e annuali per programmi e progetti, in relazione agli obiettivi economici, sociali e civili da realizzare, secondo norme di coordinamento stabilite dalla Regione in attuazione della legge dello Stato.

Art. 6.

Il comune, singolo o associato secondo le norme della presente legge, svolge le seguenti funzioni:

a) interventi per lo sviluppo economico e, in particolare: insediamenti produttivi; problemi del lavoro e dell'occupazione; attività commerciali e turistiche; promozione dello sviluppo agricolo e di altri settori economici, in relazione all'attuazione di programmi regionali e provinciali;

b) assetto e utilizzazione del territorio e, in particolare: interventi per la difesa del suolo, la protezione della natura e la tutela dell'ambiente e del paesaggio; pianificazione urbanistica, edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale; dotazioni infrastrutturali; viabilità e trasporti; altri servizi pubblici;

c) servizi sociali e, in particolare: organizzazione igienico-sanitaria, assistenza sociale, edilizia scolastica e attuazione del diritto allo studio; beni culturali ed attività educative e culturali; elevazione delle condizioni di vita dei giovani e promozione di attività sportive e ricreative;

d) compiti attinenti all'ordine pubblico e alla protezione civile; polizia amministrativa, polizia locale;

e) e, in generale, ogni altra attività di interesse pubblico della comunità amministrata.

Rientrano tra le funzioni suddette tutte quelle attribuite direttamente ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da altre leggi.

Fanno altresì parte delle funzioni attribuite ai comuni compiti di base relativi a servizi di carattere nazionale ad essi affidati da leggi della Repubblica o da atti aventi forza di legge, che regolano anche i conseguenti rapporti finanziari e le forme di indirizzo da parte degli organi dello Stato.

Art. 7.

Il comune svolge altresì le funzioni ad esso assegnate dalla Regione in attuazione degli articoli 56 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle funzioni esercitate dall'amministrazione locale del turismo e dagli Istituti autonomi per le case popolari, e in attuazione dell'articolo 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle funzioni esercitate da altri enti locali non territoriali.

Art. 8.

Al comune sono delegate funzioni da parte della Regione secondo i princìpi stabiliti dagli statuti regionali.

Le deleghe o subdeleghe sono disposte mediante leggi regionali in modo da assicurare una gestione sistematica e programmata delle funzioni per le attività economiche, il territorio e il corpo sociale.

Dette leggi dispongono contestualmente:

a) la conseguente ristrutturazione degli uffici e degli enti regionali, con trasferimenti di personale e di beni strumentali necessari per il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;

b) la regolazione dei relativi rapporti finanziari in modo da assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse.

Con leggi regionali è regolato anche l'esercizio di funzioni da parte della Regione per mezzo degli uffici del comune.

Art. 9.

Il comune è dotato di autonomia statutaria.

Lo statuto, in armonia con la presente legge, stabilisce norme relative all'organizzazione del comune e al suo funzionamento, nonchè alle forme e ai modi della partecipazione popolare e del decentramento comunale.

Lo statuto è deliberato dal consiglio a maggioranza di due terzi dei componenti. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche dello statuto.

Art. 10.

Il comune è dotato di autonomia regolamentare per l'organizzazione propria e delle istituzioni da esso dipendenti e per disciplinare, quando ciò sia previsto da leggi della Repubblica, le materie connesse alle funzioni ad esso attribuite.

Per i compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 tali norme regolamentari sono emanate in conformità ai criteri dettati dalle relative leggi della Repubblica e nell'ambito dell'indirizzo esercitato dagli organi dello Stato.

Art. 11.

Il comune esercita la potestà tributaria nell'ambito delle leggi della Repubblica che regolano anche le forme del suo concorso alla gestione del processo tributario nazionale.

Art. 12.

Nell'ambito dei princìpi fissati da leggi della Repubblica, il comune può assumere servizi pubblici, anche con diritto di privativa, quando si riveli necessario in relazione alla particolare natura del servizio o per la salvaguardia degli interessi della collettività.

Art. 13.

I comuni possono gestire i servizi pubblici in economia o mediante aziende speciali.

Le aziende sono dotate di autonomia funzionale e operano sotto l'indirizzo ed il controllo del comune nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e da appositi regolamenti.

Spetta in ogni caso al comune nominare gli organi delle aziende e approvare i fondamentali atti delle stesse (programmi, bilanci, rendiconti, tariffe, investimenti, tabella unica del personale).

Art. 14.

Al comune spettano le attribuzioni relative ai provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie di sua competenza e ai provvedimenti a carattere temporaneo in tutti i casi in cui si debba, per urgente necessità pubblica, disporre della proprietà privata.

CAPO III

Organi del comune e loro attribuzioni

Art. 15.

Sono organi del comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.

Sono organi decentrati del comune i consigli circoscrizionali di quartiere o di frazione.

Art. 16.

I consigli comunali sono composti ed eletti secondo la legge elettorale della Repubblica.

I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale, su data fissata dal Governo, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, ai soli atti urgenti e improrogabili.

Art. 17.

I consigli si rinnovano per modificazione territoriale da cui consegua una variazione di almeno un quarto della popolazione, nonchè per la perdita, per dimissioni od altra causa, di almeno metà dei propri membri.

Il sindaco e la giunta, quando non siano compresi tra i consiglieri dimissionari, restano in carica sino alla nomina dei successori, per l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.

Art. 18.

Si procede altresì a rinnovazione integrale del consiglio comunale quando esso non sia in grado di eleggere gli organi esecutivi, ovvero quando la sua impossibilità a funzionare sia stata reiteratamente palesata da gravi fatti, tali da impedire il compimento di atti fondamentali obbligatori per legge.

La rinnovazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta motivata dell'organo regionale di controllo, previamente contestata al comune e su conforme deliberazione del consiglio regionale. Con la medesima deliberazione, e col sistema del voto limitato, è anche designata una commissione di tre cittadini che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio.

Art. 19.

Le elezioni per le rinnovazioni di cui ai precedenti articoli 17 e 18 sono convocate dal presidente della giunta regionale per la domenica successiva al novantesimo giorno dal verificarsi delle condizioni previste.

Tale termine può essere prorogato per non più di altri novanta giorni al solo fine di far coincidere dette elezioni con uno dei turni elettorali previsti dalla legge.

Art. 20.

Le modalità per l'elezione del sindaco e della giunta, da parte del consiglio, sono stabilite dalla legge elettorale di cui al primo comma dell'articolo 16 della presente legge.

A maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, i consigli comunali possono disporre la revoca del sindaco, della giunta o di singoli assessori.

Art. 21.

Lo statuto determina le attribuzioni degli organi del comune in modo da assicurare la massima funzionalità democratica degli organi stessi, ed in particolare detta norme per regolare:

a) le attribuzioni del consiglio in ordine ai compiti di indirizzo e di controllo sull'attività della giunta, nonchè ai principali atti deliberativi del comune, in specie quelli concernenti l'ordinamento (statuto, regolamenti, decentramento, assunzione di pubblici servizi, aziende, forme associative, uffici e servizi, personale); programmi, piani, progetti e finanziamenti relativi (mutui e prestiti); bilanci e rendiconti; tributi; beni comunali; voti e pareri, commissioni e delegazioni;

b) il numero dei componenti della giunta che non può superare un quinto dei consiglieri assegnati;

c) le attribuzioni della giunta in ordine a compiti di carattere prevalentemente attuativo di decisioni generali adottate dal consiglio; la delimitazione del potere della giunta di assumere delibere d'urgenza in materia di competenza del consiglio e i termini per la relativa ratifica; le modalità per il riesame delle delibere della giunta da parte del consiglio;

d) il funzionamento collegiale della giunta e la sua eventuale organizzazione per dipartimenti;

e) le attribuzioni del sindaco, cui in ogni caso spetta dirigere le funzioni attribuite al comune a norma dell'ultimo comma dell'articolo 6 e in particolare le funzioni concer-

nenti l'ordine pubblico, e a norma dell'articolo 14, rispondendone al consiglio nei modi stabiliti dallo statuto, e conformandosi agli indirizzi impartiti dagli organi dello Stato nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 22.

Lo statuto detta altresì le norme fondamentali relative:

a) all'istituzione di commissioni consiliari permanenti a fini preparatori delle decisioni del consiglio e di preventivo parere su determinati atti della giunta, nonchè a fini di controllo sull'attività amministrativa del comune e delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti;

b) alla tutela, con la fissazione di termini tassativi, del diritto di autoconvocazione del consiglio e dei diritti d'iniziativa e di controllo dei consiglieri;

c) al riconoscimento dei gruppi consiliari e agli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni;

d) alle garanzie per l'esercizio dei diritti di documentazione dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Art. 23.

Le indennità e il trattamento assistenziale e previdenziale degli amministratori comunali sono regolati in conformità a norme stabilite da legge della Repubblica, la quale assicura altresì le condizioni per rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione.

CAPO IV

Decentramento comunale e partecipazione popolare

Art. 24.

Con il proprio statuto e con appositi regolamenti, il comune detta norme:

a) sul decentramento comunale;

b) sull'esercizio dell'iniziativa popolare e del diritto di petizione;

c) sulle forme di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali;

d) sulle forme di concorso alla gestione delle attività sociali da parte delle associazioni rappresentative dei lavoratori, degli organi democratici della scuola, delle associazioni culturali e degli organismi sociali in generale.

Art. 25.

Qualora ai consigli di quartiere siano state attribuite funzioni deliberative, il bilancio comunale deve essere strutturato in modo da rendere evidente la ripartizione delle previsioni di spesa per i singoli quartieri.

Art. 26.

Il consiglio comunale ha facoltà di deliberare, con appositi regolamenti che ne determinano la composizione ed il funzionamento, l'istituzione dei consigli tributari previsti da legge della Repubblica.

Art. 27.

Il comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, anche utilizzando servizi pubblici di informazione.

In ogni caso predispone mezzi adeguati per portare a conoscenza dei cittadini le disposizioni delle deliberazioni e delle ordinanze comunali e resoconti sommari delle riunioni consiliari e dei consigli di quartiere o frazione.

Art. 28.

Gli atti amministrativi del comune sono pubblici.

Chiunque ha diritto di prenderne cognizione presso l'ufficio comunale o di averne copia integrale, in carta semplice, con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO V

Unità associativa intercomunale

Art. 29.

La Regione, sentiti i comuni e le province interessati, determina, con legge, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi sociali, sanitari, culturali o di altro ordine, da parte di unità associative di più comuni.

Art. 30.

L'organo deliberativo dell'unità associativa è l'assemblea dei comuni che ne fanno parte.

Essa è costituita da rappresentanti dei consigli comunali nominati in proporzione della consistenza dei diversi gruppi consiliari. Nessun comune può avere più di metà dei componenti l'assemblea.

Art. 31.

La legge regionale detta norme generali cui le unità associative devono attenersi nella formazione degli statuti, nell'articolazione e composizione degli organi, nei rapporti con gli enti operanti nel territorio.

Art. 32.

I consigli dei comuni associati concorrono alla determinazione degli indirizzi e alla formazione degli atti fondamentali dell'unità associativa nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto.

Art. 33.

L'unità associativa si avvale del personale, degli uffici e della sede sia dei comuni che delle istituzioni da questi dipendenti.

Lo statuto determina le norme generali per procedere a una ristrutturazione generale degli uffici e dei servizi dei comuni per le materie e i settori compresi negli scopi dell'unità associativa, in modo da corrispondere contemporaneamente alle esigenze della gestione unitaria e alle esigenze del decentramento e della partecipazione popolare.

Art. 34.

Le comunità montane, costituite secondo la legge della Repubblica e le norme regionali, sono assimilate alle unità associative intercomunali, previa eventuale revisione da parte della Regione delle loro delimitazioni territoriali in armonia con la presente legge.

CAPO VI

Altre forme di collaborazione e associazione tra i comuni

Art. 35.

Le altre forme di collaborazione ed associazione intercomunali concernono:

a) le forme di cooperazione;

b) le convenzioni per servizi gestiti da altri comuni;

c) la costituzione di organi intercomunali di gestione associata.

Art. 36.

Le forme di cooperazione sono stabilite tra i comuni mediante appositi accordi, deliberati dai rispettivi consigli, che stabiliscono i fini e i termini dei reciproci obblighi.

Esse possono essere rivolte allo scopo di far fronte in modo coordinato a esigenze inerenti a compiti particolari, quali gli acquisti, l'informazione tecnica, l'addestramento del personale, e ad ogni altra esigenza dei comuni e delle loro aziende per la quale non sia necessario costituire strutture associative specifiche.

Art. 37.

Nel caso in cui i comuni intendano giovarsi dell'esercizio di servizi gestiti da altri comuni o loro aziende, senza costituire gestioni associate, i comuni interessati vi provvedono mediante delibera di apposita convenzione.

La convenzione stabilisce i rapporti economici, le condizioni generali o particolari di gestione e le forme di consultazione periodica degli enti contraenti al fine di regolare le norme di esercizio del servizio e i suoi sviluppi.

Art. 38.

Alla costituzione di organi intercomunali di gestione associata i comuni partecipanti provvedono mediante regolamento deliberato dai rispettivi consigli.

Le gestioni associate riguardano di norma singoli servizi, ma possono essere estese a più servizi affini, per esigenze di razionalità e di efficienza.

Art. 39.

Gli organi di gestione associata sono dotati di autonomia funzionale. Essi hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici ed ogni atto necessario per il raggiungimento dei loro fini.

Essi, tuttavia, operano sotto la responsabilità dei comuni associati, che esercitano i poteri di indirizzo e di controllo nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 40.

Il regolamento determina l'articolazione degli organi della gestione associata, le attribuzioni degli organi stessi, il numero dei rappresentanti di ciascun ente, i rapporti finanziari ed ogni altra norma necessaria all'organizzazione e al proficuo funzionamento della gestione associata.

Il regolamento indica gli atti principali della gestione associata che prima di essere adottati devono essere sottoposti al parere dei singoli consigli dei comuni partecipanti.

Almeno una volta all'anno è indetta, in seduta pubblica, una conferenza dei consigli dei comuni associati per discutere sulla attività e i programmi della gestione associata.

Art. 41.

Gli organi di gestione associata si avvalgono, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del personale dipendente dai comuni associati. Essi possono anche utilizzare, previe opportune intese, personale comandato dalla Regione.

CAPO VII

Aree metropolitane

Art. 42.

Sono riconosciute aree metropolitane quelle comprendenti i comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova.

La Regione, sentiti i comuni interessati:

a) delimita l'ambito territoriale dell'area metropolitana;

b) provvede a norma dell'articolo 133 della Costituzione, se necessario, al riordino delle circoscrizioni comunali in relazione alle specifiche esigenze dell'area;

c) promuove, con opportune misure di sostegno, le forme collaborative e associative tra i comuni interessati.

Art. 43.

Qualora, anche in seguito ai provvedimenti di cui al precedente articolo 42, lettera *b*), permangano nell'ambito dell'area metropolitana comuni con popolazione superiore ad

800.000 abitanti, i quartieri dei comuni medesimi sono eretti in « municipalità ».

I consigli delle municipalità sono eletti a suffragio diretto secondo le norme per le elezioni comunali.

Ai consigli delle municipalità spettano poteri deliberativi in ordine ai compiti stabiliti dallo statuto del comune.

Lo statuto comunale fissa altresì le norme per il bilancio delle municipalità e i connessi rapporti con il bilancio del comune per le entrate e per le spese, nonchè la dotazione in uso di uffici, personale, beni e strumenti e quanto altro occorra per assicurare il più ampio decentramento amministrativo nel quadro unitario del comune.

Art. 44.

La Regione, nel delimitare gli ambiti territoriali delle unità associative di cui all'articolo 29 della presente legge, ha facoltà, d'intesa con gli enti interessati, di includere nello stesso ambito una o più municipalità con uno o più comuni contermini appartenenti all'area metropolitana.

Art. 45.

Quando l'area metropolitana costituisce ambito di programmazione socio-economica, a norma del successivo articolo 47, lettera *a*), e quindi coincide con la circoscrizione di una provincia, la provincia stessa, oltre a svolgere le proprie funzioni, provvede anche all'esercizio di quelle funzioni comunali che, per esigenze di carattere unitario, i consigli comunali deliberino di affidare ad essa.

Tale deliberazione deve ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi dei comuni compresi nell'area, la cui popolazione costituisca almeno i due terzi degli abitanti dell'intera provincia.

Lo statuto provinciale, previa intesa con i comuni, regola i rapporti tra la provincia e i comuni stessi in relazione all'esercizio delle funzioni affidate.

TITOLO II

LA PROVINCIA

Art. 46.

La provincia è ente autonomo territoriale con circoscrizione stabilita da legge della Repubblica su iniziativa della Regione e dei comuni.

Essa svolge funzioni di programmazione e assicura il collegamento tra la Regione ed i comuni in relazione ai programmi di sviluppo economico, sociale e territoriale ed ai relativi programmi di settore.

CAPO I

Circoscrizioni provinciali

Art. 47.

Ogni Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, previa consultazione dei comuni, una proposta di legge della Repubblica per la determinazione delle circoscrizioni delle provincie in cui deve ripartirsi l'intero territorio regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) che la delimitazione delle circoscrizioni corrisponda all'esigenza della programmazione economica, sociale e territoriale, sia per la dimensione del territorio, sia per l'entità demografica, sia per le attività produttive e le possibilità del loro sviluppo integrato;

b) che l'intero territorio di un comune, unità associativa intercomunale o comunità montana faccia parte di una sola provincia.

Ognuno dei comprensori per la programmazione economica eventualmente previsti dagli statuti regionali deve coincidere con

la circoscrizione di una provincia e tutte le funzioni che la Regione e gli enti locali abbiano affidato ad organi costituiti nell'ambito del comprensorio devono essere redistribuite secondo le norme della presente legge.

CAPO II

Funzioni della provincia

Art. 48.

La provincia concorre alla determinazione dei programmi regionali e coordina i programmi dei comuni, nell'ambito del suo territorio.

Esercita solo le funzioni amministrative che si connettono direttamente alla formazione dei piani e dei programmi e alla verifica della loro attuazione.

Art. 49.

In particolare la provincia, nel quadro degli indirizzi del programma regionale di sviluppo, determinati secondo procedure stabilite da legge regionale, svolge le seguenti funzioni:

1) coordinamento, per la rispettiva circoscrizione, dei programmi di sviluppo e dei programmi relativi a provvedimenti nazionali e regionali d'intervento per singoli settori o scopi determinati;

2) formazione del piano urbanistico territoriale di coordinamento;

3) verifica di conformità dei piani regolatori comunali e intercomunali con le previsioni del piano territoriale di coordinamento;

4) promozione di forme associative tra i comuni;

5) approvazione dei programmi di localizzazione dei servizi sociali ed espressione di pareri sulle delimitazioni territoriali delle unità associative intercomunali.

CAPO III

Organi della provincia

Art. 50.

Organi della provincia sono: il consiglio provinciale, il comitato direttivo e il suo presidente.

Art. 51.

Il consiglio provinciale è composto ed eletto secondo legge elettorale della Repubblica.

Art. 52.

Lo statuto provinciale stabilisce norme relative all'organizzazione della provincia e al suo funzionamento, nonchè le forme e i modi per il concorso dei comuni all'attività della provincia. In particolare sono stabilite le forme di concorso dei comuni alla determinazione del piano urbanistico territoriale di coordinamento, assicurando in ogni caso il preventivo parere dei consigli comunali e la facoltà per i consigli comunali di presentare motivate richieste di riesame sulle quali decide il consiglio provinciale.

Sullo statuto provinciale e sulle sue modifiche viene richiesto il preventivo parere dei consigli comunali.

Lo statuto è deliberato dal consiglio provinciale a maggioranza di due terzi dei componenti. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche dello statuto.

Art. 53.

Il comitato direttivo e il suo presidente esercitano funzioni di promozione e di iniziativa delle deliberazioni consiliari.

Lo statuto provinciale regola la composizione del comitato direttivo nonchè il funzionamento e le attribuzioni del comitato direttivo e del suo presidente per l'attua-

zione delle deliberazioni del consiglio provinciale e per la direzione dell'attività degli uffici e del personale.

Art. 54.

Sono estese alla provincia le disposizioni previste nel capo III del titolo I della presente legge e ogni altra disposizione riguardante i comuni in quanto applicabile.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Programmazione, finanza e contabilità

Art. 55.

Le entrate dei comuni e delle provincie sono stabilite da legge della Repubblica secondo i seguenti princìpi:

a) attuazione del coordinamento finanziario di cui all'articolo 119 della Costituzione in modo che, in armonia con l'esigenza della programmazione, siano predeterminate, in una proiezione pluriennale, le risorse finanziarie da attribuire ai diversi livelli istituzionali in rapporto agli obiettivi prioritari per tutto il Paese e alle rispettive funzioni;

b) finanziamento delle funzioni normali mediante tributi propri, quote di tributi erariali e trasferimenti a carico del bilancio statale attribuiti ai comuni e alle province in base a legge della Repubblica;

c) finanziamenti per investimenti, attribuiti con leggi nazionali e regionali.

Art. 56.

I bilanci devono essere deliberati in pareggio economico.

Le tariffe dei servizi pubblici sono stabilite dai comuni o dalle loro unità associative sulla base di criteri orientati a conseguire il pareggio dei vari servizi, esclusi quelli di trasporto per i quali sono stabilite norme e provvedimenti particolari.

La Regione fornisce ogni anno ai comuni e alle provincie dati sul costo effettivo e sulle tariffe dei servizi.

Art. 57.

Ai fini del coordinamento di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 55, la Commissione parlamentare per le questioni regionali:

a) segue i rapporti tra la finanza statale, regionale e locale, in base ad apposite rilevazioni trimestrali presentate dai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro nonchè in base ad eventuali indagini conoscitive;

b) predispone relazioni periodiche sulla efficacia delle norme che regolano il coordinamento della finanza statale, regionale e locale, e sullo stato dell'equilibrio fra funzioni e risorse ai vari livelli istituzionali.

Art. 58.

Con legge della Repubblica sono determinati i tributi propri dei comuni, le compartecipazioni ai tributi erariali e i compiti di concorso dei comuni stessi al processo tributario generale a norma dei precedenti articoli 11 e 26.

Art. 59.

Gli interventi nazionali per il finanziamento dei programmi di investimenti degli enti locali sono ripartiti su base regionale. La Regione distribuisce le relative somme con provvedimento adottato dal consiglio regionale, in relazione ad obiettivi della programmazione regionale volti al superamento degli squilibri economico-sociali e territoriali.

Art. 60.

Ai fini del coordinamento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono comunicati alla Regione i programmi d'investimento degli enti locali territoriali.

Sulle eventuali osservazioni e proposte formulate dalla Regione su detti programmi per esigenze di carattere unitario in rapporto alla programmazione deve deliberare il consiglio dell'ente locale interessato.

Art. 61.

Nel quadro dei programmi di utilizzazione delle disponibilità creditizie per gli investimenti pubblici e privati, sono determinate dagli organi competenti, in relazione agli obiettivi della programmazione economica, le quote di investimenti degli enti locali delle quali deve essere effettuato il finanziamento.

I mutui sono consentiti solo per investimenti e alla condizione che i relativi oneri non alterino il pareggio economico del bilancio.

Art. 62.

L'attività degli enti locali si esplica attraverso programmi e bilanci pluriennali ed annuali.

I bilanci e la contabilità dei comuni e delle provincie sono regolati secondo i princìpi e le norme della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Con legge regionale sono dettate norme d'attuazione per il coordinamento dei bilanci e della contabilità tra Regioni, provincie e comuni, particolarmente in ordine:

a) all'articolazione dei programmi e ai loro aggiornamenti annuali;

b) alla struttura dei bilanci pluriennali e annuali sia di competenza che di cassa;

c) alla classificazione delle entrate e alla classificazione delle spese secondo categorie di programmi e progetti;

d) a rendiconti e ad analisi dei risultati di gestione che consentano anche controlli di efficienza da parte dei rispettivi consigli;

e) alla struttura dei programmi e dei bilanci delle unità associative intercomunali;

f) al coordinamento ed alla più proficua utilizzazione dei mezzi disponibili presso le tesorerie degli enti locali.

Art. 63.

Ai fini di cui al precedente articolo, lettera *d*), sono sottoposti ai consigli comunali e provinciali rendiconti periodici trimestrali sullo stato di avanzamento dei programmi di intervento nonchè sullo stato degli accertamenti e degli impegni, delle riscossioni e dei pagamenti.

Art. 64.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione che stabilisca gli scopi e le clausole del contratto, le procedure per la scelta del contraente, secondo criteri d'imparzialità ed economicità, e le forme di stipulazione.

Le amministrazioni predispongono ed approvano capitolati generali sulle condizioni da applicarsi ai contratti in generale e capitolati speciali per contratti singoli ovvero categorie di contratti della stessa specie.

Gli statuti regolano le relative attribuzioni degli organi e, in ogni caso, dettano norme per forme particolari di controllo del consiglio e delle commissioni consiliari in materia di procedimenti per i contratti e di esecuzione degli stessi.

CAPO II

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 65.

La struttura degli uffici e l'ordinamento del personale sono informati ai princìpi del

la democrazia, del decentramento e dello snellimento delle procedure.

Le amministrazioni, ispirandosi ai criteri dell'imparzialità e del buon andamento dei servizi, motivano i propri atti amministrativi, garantendo la pubblicità e la documentazione degli atti stessi.

Art. 66.

Uno speciale regolamento determina la costituzione degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale secondo i seguenti princìpi:

1) articolazione della struttura operativa per settori funzionali e dipartimenti in rapporto ai compiti dell'ente;

2) programmazione del lavoro in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali mediante bilanci, programmi e progetti;

3) organizzazione democratica del lavoro, mediante il metodo della collegialità e della responsabilità individuale e il coordinamento di settore e di dipartimento;

4) formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale;

5) mobilità anche tra enti diversi, in base a norme regionali, emanate ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, in attuazione della legislazione statale;

6) accesso mediante pubblico concorso, salvo casi particolari stabiliti da legge della Repubblica;

7) stipendio onnicomprensivo che attui la chiarezza retributiva.

Le amministrazioni devono garantire l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 67.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni e delle provincie viene determinato in conformità ai princìpi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale.

I livelli retributivi non potranno, in nessun caso, superare quelli contenuti negli accordi suddetti.

L'accordo nazionale viene stipulato tra una rappresentanza del Governo, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative su scala nazionale, dei lavoratori dipendenti. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.

Art. 68.

Ogni comune o provincia ha, rispettivamente, un segretario comunale o un segretario provinciale.

I segretari comunali e provinciali sono inquadrati in un apposito ruolo con organi di gestione regionali, nonchè con un organo nazionale per provvedere ai trasferimenti da una Regione all'altra e all'esame e alla decisione dei ricorsi contro i provvedimenti degli organi di gestione regionali.

Gli organi di gestione regionali sono composti di rappresentanti degli enti locali, della Regione e dei segretari comunali e provinciali. Un componente, con funzione di presidente, è designato dal commissario del Governo tra magistrati o docenti di discipline giuridiche nell'ambito di una terna proposta dalla Regione.

L'organo di gestione nazionale è composto di rappresentanti degli enti locali designati dall'ANCI e dall'UPI, e di rappresentanti dello Stato e delle Regioni e dei segretari comunali e provinciali, ed è presieduto da un magistrato o docente di discipline giuridiche designato dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

Il trattamento economico dei segretari è stabilito sulla base di accordi triennali, con le stesse modalità di cui al terzo comma del precedente articolo 67.

CAPO III

Controlli

Art. 69.

Le Regioni, con norma statutaria o con legge, stabiliscono se l'organo regionale di controllo sui comuni, sulle provincie e sugli altri enti locali, istituito ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione, debba essere formato da un unico comitato con sede nel capoluogo regionale, ovvero da più comitati, stabilendo in tale caso la sede, la competenza territoriale e gli enti su cui ciascun comitato esercita il controllo, e le forme di coordinamento tra i diversi comitati ai fini della determinazione di un comune indirizzo e dello scambio di informazioni e di esperienze, nonchè le modalità per la presentazione al consiglio regionale di periodiche relazioni di attività da parte dell'organo regionale di controllo.

Art. 70.

Ogni comitato di controllo è costituito da cinque membri eletti dal consiglio regionale, scelti tra esperti nelle discipline amministrative, i quali designano tra loro un presidente.

Non possono far parte del comitato i senatori e i deputati, i consiglieri regionali e i dipendenti della Regione, gli amministratori degli enti locali soggetti a controllo e i dipendenti degli enti stessi, e coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale e comunale.

La legge regionale stabilisce le norme per l'elezione, con voto limitato, di detti membri, anche su designazione degli organismi regionali dell'ANCI e dell'UPI, le norme per l'eventuale surrogazione dei membri stessi, nonchè per il funzionamento dei comitati e dei loro uffici, assicurando lo svolgimento collegiale dell'attività di controllo, anche per la fase istruttoria che spetta ai membri dei comitati stessi con la collaborazione degli uffici.

I comitati sono rinnovati integralmente in seguito a nuove elezioni del consiglio regionale, nonchè quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei componenti.

Art. 71.

La legge regionale determina le indennità da attribuirsi ai componenti dell'organo di controllo regionale.

Ad essi si estendono le disposizioni di legge che disciplinano l'aspettativa e i permessi per i dipendenti pubblici e privati eletti consiglieri regionali.

Art. 72.

Sono sottoposte al controllo di legittimità le *deliberazioni concernenti:*

1) lo statuto comunale e i regolamenti attribuiti alla potestà dell'ente;

2) i bilanci pluriennali, i bilanci annuali e relative variazioni da una sezione all'altra;

3) i mutui e prestiti;

4) i contratti che impegnino l'ente per più esercizi;

5) le alienazioni di beni immobili;

6) i tributi;

7) le piante organiche e il trattamento economico del personale; le assunzioni di personale.

Art. 73.

Il controllo di merito, nella sola forma dell'invito al riesame, è esercitato sulle deliberazioni di cui all'articolo precedente, limitatamente ai numeri 1), 2) e 3).

Quando l'atto di invito al riesame riguarda i bilanci pluriennali ed annuali, l'organo regionale di controllo lo comunica contemporaneamente alla Regione, affinchè, sempre entro i termini stabiliti dalla presente legge, il consiglio regionale possa formulare proprie osservazioni in relazione alle esigenze della programmazione regionale.

Art. 74.

La legge regionale stabilisce le modalità e i termini della pubblicazione e dell'invio delle deliberazioni al comitato di controllo.

Art. 75.

Le deliberazioni di cui al precedente articolo 72, tranne quelle di cui ai numeri 1), 2) e 3), divengono esecutive se il comitato di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro termine perentorio stabilito da legge regionale, comunque non superiore a venti giorni dal ricevimento delle deliberazioni, o non superiore a dieci giorni per le deliberazioni dichiarate dall'organo deliberante urgenti ed immediatamente esecutive.

Art. 76.

Le deliberazioni soggette al controllo di merito divengono esecutive quando il comitato di controllo non invita il consiglio dell'ente locale a riprenderle in esame con richiesta motivata, notificata entro termini stabiliti con legge regionale, comunque non superiori a venti giorni, ovvero a quaranta quando la delibera riguardi l'approvazione del bilancio.

Le deliberazioni rinviate a norma del comma precedente diventano esecutive ove siano confermate dal consiglio.

Art. 77.

La legge regionale detta norme per garantire l'audizione di rappresentanti del comune e della provincia da parte dei comitati di controllo prima delle relative pronunce, nonchè l'inserimento a verbale delle osservazioni dell'ente locale come parte integrante del procedimento di controllo.

Art. 78.

Tutte le deliberazioni delle giunte comunali e dei comitati direttivi provinciali devono essere comunicate, entro cinque giorni, ad una commissione speciale eletta dai rispettivi consigli, nel loro seno, secondo criteri di proporzionalità, e nella composizione stabilita dallo statuto. È in ogni caso obbligatoria la rappresentanza della minoranza.

La commissione, entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione, può chiedere che gli atti siano devoluti al riesame del consiglio, che deve essere convocato entro il termine di dieci giorni, pena la decadenza degli atti stessi.

La richiesta di cui al comma precedente può essere fatta, nello stesso termine e con gli stessi effetti, anche da un quinto dei consiglieri in carica.

Art. 79.

La legge regionale determina le modalità per l'eventuale esercizio del controllo sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo, esclusivamente per compiere atti obbligatori per legge ai quali l'amministrazione non abbia provveduto.

Il controllo sostitutivo deve ispirarsi alla massima salvaguardia delle autonomie locali e non può essere esercitato senza il previo invito a provvedere entro congruo termine.

Art. 80.

Il conto consuntivo, deliberato dal consiglio comunale o provinciale, è messo a disposizione del pubblico secondo modalità e termini stabiliti dalla legge regionale, ed è quindi inviato, con le osservazioni e i reclami eventualmente presentati, al competente comitato di controllo che ne accerta in via sommaria la regolarità. Le amministrazioni sono tenute a fornire, a richiesta del comitato, i chiarimenti e i documenti necessari ai fini del controllo.

Trascorso il termine stabilito dalla legge regionale, comunque non superiore a quaranta giorni, senza che siano state notificate contestazioni, la deliberazione di approva-

zione del conto da parte del consiglio comunale e provinciale diventa esecutiva.

Il conto consuntivo non è sottoposto a giudizio di conto.

Art. 81.

Tutti i poteri di vigilanza e di controllo previsti dalle leggi nei confronti degli atti e degli organi dei comuni e delle province, da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati, ivi compresi i visti, le autorizzazioni e i consensi preventivi, si intendono decaduti e sostituiti dai controlli previsti dalla presente legge.

CAPO IV

Responsabilità

Art. 82.

Gli amministratori e i dipendenti comunali e provinciali e quelli degli organi di gestione associata e delle istituzioni, aziende e servizi, amministrati, dipendenti o sovvenzionati dal comune sono tenuti a risarcire i danni arrecati all'ente per dolo o colpa grave come conseguenza degli atti e dei comportamenti adottati od omessi sia nell'esercizio delle loro funzioni, sia quando si ingeriscano, anche senza legale autorizzazione, nel pagamento, nella riscossione, nella custodia o nel maneggio del denaro pubblico o di valori o materie di proprietà o pertinenza dell'ente.

Alla stessa responsabilità soggiacciono tutti coloro che compiano analoga ingerenza.

Art. 83.

Quando gli amministratori abbiano effettuato spese, o contratto impegni di spese, dando esecuzione a provvedimenti non deliberati o non divenuti esecutivi ai sensi di legge, la responsabilità può essere affermata solo contestualmente all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del danno e alla condanna al risarcimento.

Art. 84.

Sulla responsabilità di cui all'articolo precedente si pronuncia la Corte dei conti.

L'azione spetta al sindaco e al presidente del comitato direttivo della provincia che la promuovono su autorizzazione dei rispettivi consigli.

Quando si discute della responsabilità del sindaco o dei componenti della giunta, o del presidente del comitato direttivo della provincia o dei membri del comitato stesso, la seduta del consiglio è presieduta dal consigliere più anziano del quale non sia in discussione la responsabilità.

Ove il consiglio deliberi l'autorizzazione, il detto consigliere anziano promuove la azione.

L'azione spetta altresì al comitato di controllo quando il sindaco o il presidente del comitato direttivo della provincia non la promuovono entro il termine di sessanta giorni dallo specifico invito che può essere rivolto anche dopo il diniego di autorizzazione da parte del rispettivo consiglio. Il comitato può sempre intervenire nel giudizio con gli stessi poteri delle altre parti.

Nel giudizio deve intervenire il procuratore generale della Corte dei conti al quale spettano gli stessi poteri delle altre parti.

Art. 85.

I regolamenti comunali e provinciali che disciplinano l'ordinamento degli uffici dettano norme che consentano l'individuazione dei responsabili dei singoli atti.

Tali norme si applicano anche agli altri enti di cui all'articolo 82 della presente legge, in mancanza di norme regolamentari degli enti stessi.

Art. 86.

L'azione di responsabilità decade ove non sia promossa entro cinque anni dai fatti contestati e se non vi sia pronuncia passata in giudicato entro otto anni dai fatti stessi.

TITOLO IV

RISTRUTTURAZIONE E COORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLO STATO

Art. 87.

Lo Stato riorganizza i propri uffici e servizi periferici, nonchè quelli degli enti pubblici statali, negli ambiti territoriali che per ciascuno di essi meglio corrispondono a criteri di massima semplificazione, funzionalità ed economicità, in armonia con i princìpi della presente legge.

Il Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sovraintende alle funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici nazionali e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 88.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge per riorganizzare uffici, servizi ed enti periferici dello Stato, a norma del precedente articolo 87, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) individuazione delle funzioni attualmente esercitate da detti uffici ed enti che possano essere utilmente trasferite o delegate alle Regioni e agli enti locali territoriali in base a criteri di efficienza ed economicità, di più ampio decentramento e partecipazione democratica e di più efficace coordinamento tra le attività delle Regioni e dei comuni. L'individuazione deve comprendere anche compiti di base relativi a servizi di carattere nazionale per consentire a tutto il sistema delle autonomie territoriali di svolgere un organico ruolo di governo delle rispettive comunità secondo i princìpi della presente legge;

2) semplificazione di tutte le strutture statali o parastatali e ristrutturazione degli uffici ed enti residui con differenziazione degli ambiti territoriali secondo le specifiche esigenze dei vari servizi, fermo in ogni caso che gli ambiti anzidetti devono rispettare le delimitazioni dei territori comunali;

3) ristrutturazione e semplificazione, in tale quadro, degli attuali uffici di Prefettura, con ridefinizione dei loro compiti esclusivamente nell'ambito della tutela dell'ordine pubblico e della protezione civile sotto la responsabilità del Commissario del Governo nella Regione.

Art. 89.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge per disciplinare l'esercizio delle funzioni del Commissario del Governo, secondo l'articolo 124 della Costituzione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) il Commissario del Governo deve essere nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra magistrati, docenti universitari e funzionari statali, ed è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) il coordinamento deve investire le funzioni esercitate da tutti gli organi periferici dello Stato o da enti pubblici nazionali ed aziende dipendenti dallo Stato;

3) le modalità del coordinamento devono essere informate a criteri di organicità, con verifiche periodiche del quadro degli interventi delle diverse amministrazioni;

4) devono essere definiti i provvedimenti da assumere nei casi di contrasto, per la promozione dei necessari atti secondo le competenze e i procedimenti stabiliti a norma di legge.

Art. 90.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge per il nuovo ordinamento dei segretari comunali

e provinciali ai sensi dell'articolo 77 della presente legge.

Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) rideterminazione delle funzioni tenendo conto del nuovo ordinamento delle autonomie locali;

2) definizione delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e della responsabilità per il funzionamento dell'apparato amministrativo comunale e provinciale secondo gli articoli 65 e 66 della presente legge;

3) definizione delle funzioni di istruttoria per gli atti deliberativi, di segreteria del consiglio e della giunta, di compimento delle procedure e della esecuzione degli atti in modo da assicurare autenticità agli atti e alle procedure stesse e da favorire la massima collaborazione con gli organi elettivi;

4) affidamento di compiti notarili e di copia per facilitare il funzionamento dell'ente;

5) organizzazione del ruolo di cui all'articolo 68 della presente legge e dei relativi organi di gestione, secondo criteri di elevata professionalità e di gestione democratica con la partecipazione prevalente di rappresentanti regionali e locali, prevedendo le forme di accesso per pubblico concorso, unicità di carriera, corsi di aggiornamento, ampia mobilità, con conservazione, in ogni caso, delle condizioni di carriera ed economiche acquisite.

Art. 91.

Le norme delegate, di cui ai precedenti articoli 88, 89 e 90, saranno emanate entro il 31 dicembre 1984 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

A tal fine, almeno 90 giorni prima del termine indicato al primo comma, gli schemi dei decreti delegati sono, per un preliminare esame, sottoposti alla Commissione parlamentare che provvederà anche a sentire le Regioni e le associazioni nazionali dei comuni e delle province.

Successivamente, il Consiglio dei ministri sottopone al definitivo parere della Commissione parlamentare gli schemi dei decreti delegati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92.

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, tranne per quanto diversamente disposto dagli articoli successivi.

Art. 93.

Fino all'entrata in vigore degli statuti, nelle materie che gli statuti dovranno regolare continuano ad applicarsi le norme precedenti alla presente legge.

I comuni e le provincie adottano gli statuti entro il 31 dicembre 1984.

Art. 94.

Sono abrogati, fatto salvo quanto dispone l'articolo 101 della presente legge, il regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, le norme raccolte nei testi unici approvati con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; gli articoli da 55 a 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'articolo 3, l'ultimo comma dell'articolo 5, gli articoli 8 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e gli articoli 3 e 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122; le successive modificazioni delle dette norme, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 95.

Per gli adempimenti previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il prefetto si intende sostituito dall'organo regionale di controllo. Il provvedimento dell'organo di controllo è definitivo.

Art. 96.

Le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 marzo 1951, n. 122, si applicano al presidente e ai componenti del comitato direttivo della provincia.

Art. 97.

La legge 1° giugno 1977, n. 286, resta in vigore con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1 sono soppresse le parole: « L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852, è sostituito dal seguente »;

all'articolo 4 sono soppresse le parole: « L'articolo 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente ».

Art. 98.

Le funzioni assegnate alla provincia dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono attribuite ai comuni secondo le disposizioni del successivo articolo 103. Le funzioni che la stessa legge attribuisce a consorzi di enti locali vengono attribuite ai comuni che possono esercitarle nelle forme previste dagli articoli da 29 a 41 della presente legge.

Art. 99.

Le norme relative ai segretari comunali e provinciali continuano ad applicarsi fino alla entrata in vigore dei provvedimenti legislativi emanati in base alla delega di cui all'articolo 90 della presente legge.

Art. 100.

Nell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, la parola « prefetti » è sostituita con « presidenti delle giunte regionali ».

È soppresso il primo comma dell'articolo 4 della stessa legge.

Art. 101.

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è così modificato:

« La tabella delle circoscrizioni dei collegi è stabilita in conformità a deliberazione del consiglio regionale, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 102.

Nella determinazione dei distretti scolastici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, la proposta della Regione e il decreto del Ministro della pubblica istruzione devono far coincidere il territorio di ciascun distretto scolastico con quello di una o più unità associative intercomunali.

Art. 103.

Le funzioni già di competenza delle province che in base alla presente legge sono attribuite ai comuni, vengono assunte dai comuni stessi previo trasferimento del relativo personale, al quale devono essere salvaguardate le condizioni economiche acquisite, degli uffici e dei beni ad esse pertinenti, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge mediante intese fra le provincie e i comuni interessati.

I comuni e le provincie facenti parte di consorzi costituiti ai sensi del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, devono procedere al loro scioglimento entro il 31 dicembre 1984.

Con l'atto di scioglimento del consorzio, i comuni decidono di assumere singolarmente i servizi o di gestirli mediante l'unità associativa intercomunale, oppure mediante le altre forme di cooperazione e di associazione tra i comuni previste dalla presente legge.

Qualora sia stata costituita un'azienda speciale consortile ed i comuni non intendano utilizzarla trasformandola ai sensi degli arti-

coli 12 e 13 della presente legge, l'azienda deve essere soppressa contemporaneamente al consorzio.

Il personale dei consorzi disciolti e delle aziende soppresse è trasferito presso gli enti o le aziende cui è affidato il relativo servizio, salvaguardando la condizione economica acquisita.

Nello stesso modo dispongono le leggi regionali quando provvedano allo scioglimento o alla riorganizzazione degli enti di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 104.

Le decisioni dei consigli comunali di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rimangono efficaci, relativamente alla competenza degli organi, fino all'entrata in vigore dello statuto del comune.

Nella materia regolata dalla norma suddetta, le Regioni possono emanare leggi di coordinamento delle procedure ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione.

Art. 105.

L'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« È istituita nel capoluogo di ogni Regione una Commissione di controllo.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio regionale.

Essa è costituita:

a) di un rappresentante del Commissario del governo;

b) di due magistrati della Corte dei conti;

c) di un funzionario dei ruoli civili dell'Amministrazione dello Stato;

d) di tre esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, designati dal consiglio regionale. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota solo per due nominativi.

Con lo stesso decreto sono nominati cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e due per la categoria di cui alla lettera *d*).

I due supplenti della categoria di cui alla lettera *d*) sono designati dal consiglio regionale contestualmente alla designazione dei tre esperti. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota per un solo nominativo.

Il presidente della Commissione è eletto dalla Commissione stessa, all'atto del suo insediamento, tra i suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno cinque dei suoi membri ».

Art. 106.

L'azione di responsabilità di cui all'articolo 84 si promuove con ricorso da depositare presso la segreteria della Corte dei conti.

Il ricorso contiene l'indicazione dei mezzi istruttori e la domanda per assumerli ed è notificato agli interessati contestualmente al decreto del presidente della Corte che fissa il termine per il deposito dei documenti ed eventualmente nomina il consigliere delegato all'istruttoria.

In mancanza di richiesta di mezzi istruttori o quando siano ritenuti sufficienti i documenti depositati contestualmente al ricorso, questo deve contenere domanda di fissazione dell'udienza per la discussione e deve essere notificato contestualmente al decreto del presidente della Corte che fissa l'udienza.

Entro il decimo giorno precedente l'udienza le parti possono depositare presso la segreteria documenti e istanze per altri mezzi istruttori.

Il presidente, invece di adottare il decreto di cui al secondo comma, ha facoltà di fissare direttamente l'udienza per la discussione.

In ogni caso sull'ammissibilità di tutti i mezzi istruttori decide la Corte.

Gli atti e i documenti compiuti e prodotti nell'interesse del procuratore generale, del comune, della provincia, del comitato di controllo, nonchè le decisioni e i provvedimenti sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.

Le copie delle decisioni e dei provvedimenti compresi quelle per l'esecuzione e le copie degli atti, tranne le copie degli atti richiesti dai soggetti di cui al comma precedente, sono sottoposte al regime fiscale normale.

Art. 107.

Nelle attività svolte dall'unità associativa intercomunale o per mezzo delle altre forme di collaborazione e associazione, comprese quelle aziendali, ciascun comune è responsabile in solido con gli altri per le obbligazioni validamente assunte e per i fatti illeciti.

Ciascun comune può agire pro quota o per l'intero ed essere convenuto in giudizio anche da solo, salvo il successivo riparto di vantaggi ed oneri.

Art. 108.

Il distintivo del sindaco è costituito da una fascia tricolore da portare a tracolla o cinta attorno ai fianchi.

DISEGNO DI LEGGE n. 311

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Ordinamento delle Autonomie Locali

TITOLO I

IL GOVERNO LOCALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto della legge)

La presente legge fissa le norme generali concernenti l'ordinamento delle province e dei comuni, determina le loro funzioni e ne regola i rapporti con le regioni e lo Stato, nel quadro della unità ed indivisibilità della Repubblica.

Art. 2.

(Autonomia delle comunità locali)

Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

I comuni e le province promuovono lo sviluppo civile, sociale ed economico delle rispettive comunità.

Ad essi è attribuita autonomia statutaria ed è riconosciuta autonomia finanziaria nel rispetto del principio costituzionale del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3.

(Funzioni)

I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie ed esercitano altresì le funzioni attribuite dallo Stato o delegate dalla regione.

Art. 4.

(Programmazione)

I comuni e le province, quali soggetti della programmazione, concorrono alla formazione ed attuazione dei programmi regionali; svolgono le proprie funzioni adottando ed eseguendo programmi annuali e pluriennali, in armonia con gli obiettivi nazionali e regionali della programmazione; adottano ed eseguono particolari programmi in attuazione di provvedimenti nazionali o regionali; coordinano i propri interventi con quelli regionali e statali.

CAPO II

IL COMUNE

Art. 5.

(Posizione istituzionale del comune)

Il comune è l'ente territoriale di base della Repubblica preposto alla rappresentanza e alla cura degli interessi della comunità locale.

Art. 6.

(Azione dei comuni)

L'azione dei comuni si ispira al principio della partecipazione e favorisce lo sviluppo delle formazioni sociali nelle quali si realizza la persona umana.

Essa si conforma ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione e al principio di pubblicità del procedimento.

I comuni attuano forme di decentramento, di cooperazione o di associazione con altri comuni per la gestione di servizi e per l'esercizio di funzioni in ambiti adeguati.

Art. 7.

(Funzioni proprie dei comuni)

Spettano al comune funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali e

culturali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico individuate nel presente capo.

Art. 8.

(Funzioni del comune nel settore organico dei servizi sociali)

Nel settore organico dei servizi sociali il comune esercita in particolare le funzioni concernenti:

1) l'assistenza sociale, gli asili nido, l'assistenza alla maternità, alla famiglia, all'infanzia, agli anziani, agli invalidi ed agli handicappati;

2) la prevenzione e l'assistenza sanitaria, i controlli igienico-sanitari delle acque minerali e termali, la gestione delle aziende termali pubbliche, la medicina e l'igiene delle attività sportive, l'igiene e l'assistenza veterinaria;

3) l'assistenza scolastica, compresi i servizi di medicina scolastica, l'istituzione di scuole materne ed i compiti in materia di istruzione fissati da leggi dello Stato;

4) la promozione di attività ricreative, sportive e del tempo libero e la gestione delle relative strutture.

Restano ferme le competenze riservate allo Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.

(Funzioni dei comuni nel settore della cultura)

Il comune esercita le funzioni amministrative concernenti:

1) la promozione e lo svolgimento di attività culturali;

2) i musei e le biblioteche.

Il comune concorre, altresì, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Art. 10.

(Funzioni amministrative del comune nell'assetto e nella utilizzazione del territorio)

Nel settore organico dell'assetto e della utilizzazione del territorio, il comune esercita le funzioni amministrative concernenti:

1) la pianificazione urbanistica del territorio comunale e la disciplina edilizia;

2) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la gestione degli impianti necessari all'assolvimento dei servizi comunali nonchè dei servizi pubblici relativi agli insediamenti abitativi o di preminente interesse della collettività;

3) la circolazione e la segnaletica inerenti alla viabilità comunale e le pubbliche affissioni;

4) la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, l'acquisizione delle aree, la conservazione ed il recupero del patrimonio pubblico e privato, la costruzione e la assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

5) i trasporti pubblici urbani e la disciplina dei servizi di trasporto a noleggio e dei servizi di piazza;

6) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, ivi compresi i servizi e le infrastrutture a difesa degli inquinamenti, nell'ambito dei piani regionali e provinciali;

7) gli interventi in occasione di calamità pubbliche;

8) l'edilizia scolastica e i relativi servizi di gestione;

9) il controllo e la vigilanza sugli interventi pubblici e privati di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, salvo quanto riservato dalla legge della Repubblica alla competenza degli organi statali, regionali e provinciali;

10) la difesa del suolo e la tutela idrogeologica.

Il comune concorre inoltre alla tenuta del catasto.

Per la localizzazione di opere di interesse dello Stato, di enti o di amministrazioni pubbliche si applicano le procedure di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere adottata, se i previsti pareri non sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 11.

(Funzioni amministrative del comune nel settore organico dello sviluppo economico)

Nel settore organico dello sviluppo economico il comune esercita le funzioni amministrative concernenti:

1) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive;

2) la disciplina delle attività commerciali, ivi comprese le fiere ed i mercati di interesse locale; la redazione di piani per lo sviluppo del commercio locale; l'impianto e la gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;

3) la gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche, rifugi alpini, campeggi e altri servizi ricettivi extraalberghieri; gli impianti di distribuzione di carburanti; la rivendita di giornali e riviste; l'apertura di sale cinematografiche, teatrali e di altri locali di pubblico spettacolo; la concessione di licenze di esercizio teatrale e di nulla osta di agibilità teatrale e cinematografica;

4) la fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e di chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonchè degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, e le relative mansioni amministrative;

5) l'assistenza e la tutela dei consumatori, la disciplina annonaria e la vigilanza dei prezzi amministrati;

6) l'approvvigionamento ed il servizio alimentare, la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al minuto, la macellazione delle carni;

7) promozione della cooperazione; interventi per l'incentivazione dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio;

8) la gestione dei patrimoni comunali e dei beni di uso civico.

Art. 12.

(Funzioni del comune nel settore della polizia locale e amministrativa)

Spettano al comune le funzioni amministrative relative alla polizia urbana e rurale, sanitaria, veterinaria, edilizia, commerciale, del traffico e della circolazione, riguardanti le attività che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Il comune esercita, altresì, le funzioni ad esso attribuite in materia di polizia amministrativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

CAPO III

LA PROVINCIA

Art. 13.

(Posizione istituzionale della provincia)

La provincia è l'ente locale territoriale preposto alla cura degli interessi della comunità provinciale, di cui promuove lo sviluppo socio-economico attraverso la predisposizione di piani nel quadro della programmazione regionale.

Art. 14.

(*Funzioni programmatorie della provincia*)

Spetta alla provincia concorrere alla formazione del piano regionale di sviluppo e adottare, in attuazione di questo, uno o più programmi pluriennali per gli interventi pubblici ai fini della promozione e del sostegno delle attività agricole, commerciali, artigiane e turistiche.

La provincia concorre, altresì, nell'ambito dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, alla formazione del piano territoriale regionale.

A tal fine la provincia esplica le funzioni concernenti:

1) la predisposizione e l'adozione del piano territoriale e di sviluppo socio-economico provinciale e la verifica della conformità degli strumenti urbanistici locali ai piani territoriali provinciali;

2) la predisposizione e l'adozione dei piani riguardanti i trasporti pubblici a carattere sovracomunale;

3) la caccia e la pesca nelle acque interne;

4) la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche, nonchè gli interventi di tutela e di valorizzazione della natura e dell'ambiente che riguardano il territorio di più comuni;

5) la raccolta e la elaborazione dei dati concernenti l'occupazione e la mobilità del lavoro nell'ambito provinciale.

Il piano provinciale territoriale e di sviluppo socio-economico indica, in particolare, le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, le zone di sviluppo delle varie attività produttive anche con riferimento alla riconversione e ristrutturazione di attività industriali e commerciali, nonchè alla promozione delle attività agricole e zootecniche, le direttrici di espansione degli aggregati urbani e la conseguente distribuzione territoriale degli interventi di edilizia residenziale pubblica, la localizzazione dei parchi e delle riserve naturali al servizio di più agglomerati urbani, nonchè degli altri interventi previsti dal numero 4 del terzo comma.

La legge regionale stabilisce i contenuti minimi, le procedure di formazione e di approvazione, nonchè gli effetti del piano, assicurando la partecipazione dei comuni alla elaborazione di esso; stabilisce altresì i modi e i limiti delle verifiche di conformità di cui al numero 1 del terzo comma.

Nell'ambito degli obiettivi fissati dal piano e per la realizzazione degli interventi ad essi connessi che non siano di competenza comunale, la provincia può procedere alla costituzione di aziende speciali da essa dipendenti.

CAPO IV

PROVINCE METROPOLITANE

Art. 15.

(*Aree metropolitane*)

Si considerano aree metropolitane le zone del territorio nazionale con una popolazione residente non inferiore a 1.000.000 di abitanti, caratterizzate dalla aggregazione, intorno ad un comune di almeno 400.000 abitanti, di più comuni i cui centri urbani abbiano tra loro continuità di insediamenti e rapporti di integrazione in ordine alle attività economiche e ai servizi essenziali alla vita sociale.

Sono riconosciute a tutti gli effetti le aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova.

Art. 16.

(*Costituzione di province metropolitane*)

Le aree metropolitane possono essere costituite in province metropolitane con legge della Repubblica, nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione.

Il Governo della Repubblica è tenuto, sentita la regione, alla costituzione e delimi-

tazione delle province metropolitane di cui al secondo comma dell'articolo precedente, nonchè alla conseguente ridefinizione dei residui ambiti territoriali, a norma della III disposizione transitoria.

Art. 17.

(*Funzioni delle province metropolitane*)

Alla provincia metropolitana sono attribuite, oltre alle funzioni conferite dalla presente legge alle province, quelle spettanti ai comuni in materia di assetto e di utilizzazione del territorio nonchè l'organizzazione e la prestazione dei servizi che più direttamente vi sono connessi e che verranno individuati a norma del primo comma, lettera *a*), della IV disposizione transitoria.

Art. 18.

(*Norme applicabili alle province metropolitane*)

Si applicano alle province metropolitane, in quanto compatibili, le norme relative all'elezione degli organi, all'organizzazione e al funzionamento delle province previste dalla presente legge.

Art. 19.

(*Comuni dell'area metropolitana*)

Ciascuna provincia metropolitana si ripartisce in comuni. A tal fine il suo territorio è suddiviso dalla regione, con criteri di omogeneità territoriale e socio-economica nonchè di razionale utilizzazione dei servizi, in circoscrizioni comprendenti una popolazione residente non inferiore a 50.000 e non superiore a 200.000 abitanti, salvo che si tratti di far coincidere un comune con il territorio di un comune preesistente che non sia comune capoluogo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle successive modifiche alla delimitazione dei comuni dell'area metropolitana.

Art. 20.

(*Insediamento dei comuni dell'area metropolitana*)

Nei comuni dell'area metropolitana non possono essere istituiti gli organismi di decentramento comunali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Con l'insediamento degli organi dei comuni dell'area metropolitana cessano le funzioni degli organi dei preesistenti comuni e degli organismi di decentramento comunale già costituiti ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

CAPO V

ORGANI DI GOVERNO

Art. 21.

(*Organi del comune e della provincia*)

Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.

Sono organi di governo della provincia: il consiglio, la giunta e il presidente.

Sono organi di decentramento comunale i consigli circoscrizionali costituiti e regolati a norma della legge della Repubblica.

Art. 22.

(*Elezione dei consigli comunali e provinciali. Posizione e trattamento dei consiglieri*)

L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri, nonchè la posizione giuridica e il trattamento economico e previdenziale degli stessi sono regolati dalla legge dello Stato.

Il trattamento economico, commisurato all'entità demografica del comune e della provincia, viene aggiornato periodicamente in relazione all'aumento della indennità integrativa speciale.

Spetterà inoltre ai consiglieri una indennità di presenza per ogni seduta cui abbiano effettivamente partecipato.

La legge dello Stato assicura altresì le condizioni per rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione.

I consiglieri entrano subito in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Art. 23.

(*Competenza dei consigli comunali e provinciali*)

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

Nell'ambito delle attribuzioni proprie di ciascun ente, spetta al consiglio deliberare:

a) lo statuto dell'ente, le piante organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, i regolamenti comunali e provinciali e quelli delle aziende e degli enti dipendenti;

b) i programmi ed i bilanci pluriennali, i conti consuntivi, i piani per lo sviluppo economico-sociale, i piani territoriali urbanistici e di settore e le direttive generali per la loro attuazione;

c) la costituzione e la modificazione di forme associative e di istituzioni dipendenti;

d) l'istituzione degli organismi di decentramento e la determinazione delle funzioni loro delegate;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi e la partecipazione a società a prevalente capitale pubblico;

f) i tributi propri, le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi dell'ente;

g) gli indirizzi da osservare da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci anche per gli esercizi successivi;

l) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili.

Spetta altresì ai consigli:

1) nominare, designare o revocare gli amministratori delle unità di gestione, nonchè degli enti ed organismi la cui nomina, designazione o revoca spetti all'ente;

2) elaborare ed approvare il regolamento interno per il proprio funzionamento.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dei comuni o delle province.

Lo statuto può riservare ai consigli altre competenze purchè rispondenti al ruolo di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ad essi spettante.

Art. 24.

(*Composizione ed elezione delle giunte comunali e provinciali*)

La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento per eccesso al fine di ottenere un numero pari.

La giunta provinciale si compone del presidente, che la presiede, e di un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento per eccesso al fine di ottenere un numero pari.

La giunta è eletta dal consiglio nel suo seno nella prima adunanza dopo l'elezione del sindaco o del presidente della provincia.

La relativa deliberazione consiliare è immediatamente esecutiva.

Art. 25.

(*Durata in carica e dimissioni delle giunte comunali e provinciali*)

La giunta scade contemporaneamente al rispettivo consiglio e viene rinnovata integralmente quando, per dimissioni, abbia perduto oltre la metà dei propri componenti.

In ogni caso rimane in carica fino alla nomina della nuova giunta.

Art. 26.

(*Competenze delle giunte comunali e provinciali*)

La giunta è l'organo propulsivo e di preparazione dell'attività del consiglio; ne attua gli indirizzi e le determinazioni e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio, al sindaco o al presidente della provincia e agli organismi del decentramento.

Essa riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività nella prima seduta consiliare successiva alla chiusura dell'esercizio.

Art. 27.

(*Elezioni del sindaco e del presidente della provincia*)

Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno, nella prima adunanza, subito dopo la verifica dei poteri e l'elezione del presidente del consiglio, se previsto dallo statuto.

In caso di vacanza sopravvenuta, l'elezione ha luogo nella prima adunanza del consiglio e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere anziano o dal presidente del consiglio, ove istituito.

Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 28.

(*Sindaco e presidente della provincia*)

Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, sovraintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvedono all'esecuzione degli atti.

Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto e dirigono, altresì, le funzioni delegate ai rispettivi enti.

Art. 29.

(*Attribuzioni del sindaco come ufficiale del Governo*)

Il sindaco è nel comune ufficiale del Governo.

Il distintivo del sindaco è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Quale ufficiale del Governo, il sindaco nel rispetto delle disposizioni degli organi statali competenti:

a) provvede alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) compie gli atti che negli interessi della pubblica sicurezza, della sanità e dell'igiene pubblica gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti;

c) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico e ne informa il prefetto;

d) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, edilizia e polizia locale indispensabili per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino la incolumità dei cittadini o della comunità amministrata, e per la esecuzione dei relativi ordini può richiedere alle competenti autorità, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di ufficiale del Governo.

Ove il sindaco non provveda ad adottare i provvedimenti di cui alla precedente lettera *d*) e nei casi in cui siano interessati più comuni della provincia, il prefetto provvede con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, le competenti autorità governative possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Art. 30.

(*Revoca dei componenti della giunta*)

La giunta, il sindaco, il presidente della provincia, i singoli assessori possono essere revocati dalla carica con deliberazione del consiglio approvata a maggioranza assoluta dai consiglieri in carica, su proposta motivata sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati. La proposta va notificata e non può essere discussa prima che siano decorsi dieci giorni.

La revoca della maggioranza dei componenti della giunta comporta la cessazione di quest'ultima. La giunta resta in carica fino alla nomina della nuova giunta.

Art. 31.

(*Sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali*)

I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi delle associazioni fra comuni sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati, con sentenza anche se impugnata, ad una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore a sei mesi per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

I predetti amministratori rimangono pure sospesi finchè dura lo stato detentivo, quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

Gli amministratori che ricoprono talune delle cariche indicate nel primo comma decadono da esse di pieno diritto, quando siano stati condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno.

L'autorità giudiziaria deve dare immediata comunicazione delle sentenze di condanna che comportino la sospensione e la decadenza, ai sensi dei commi precedenti, agli organi che hanno proceduto all'elezione, nonchè agli uffici governativi che esercitano per legge il controllo sugli organi degli enti stessi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32.

(*Statuti comunali e provinciali*)

I comuni e le province adottano il proprio statuto nei limiti e con l'osservanza delle norme stabilite con legge della Repubblica.

Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora non venga raggiunta la suddetta maggioranza, la votazione va ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, a norma dell'articolo 63 della presente legge, lo statuto deve essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 33.

(*Contenuto degli statuti*)

Gli statuti disciplinano:

1) le norme fondamentali relative alla organizzazione, alla competenza e al funzionamento degli organi dell'ente ed in particolare:

a) l'eventuale istituzione nelle province metropolitane e nei comuni con popolazione superiore ai 400.000 abitanti del presidente del consiglio con funzioni di direzione dei lavori consiliari;

b) le modalità di elezione della giunta, del sindaco e del presidente della provincia;

c) l'esercizio delle funzioni vicarie del sindaco e del presidente della provincia;

d) l'eventuale istituzione di commissioni consiliari a fini preparatori delle deliberazioni del consiglio;

e) le modalità e i tempi di convocazione del consiglio, tutelando il diritto delle minoranze di ottenere, entro termini tassativi, la convocazione del consiglio;

f) i diritti di iniziativa e di controllo dei consiglieri;

g) l'eventuale riconoscimento dei gruppi consiliari e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni;

h) l'esercizio del diritto di documentazione dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari, salvo le limitazioni previste dalla legge a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

2) l'assetto dei servizi e degli uffici, prevedendo ove occorre:

a) l'istituzione e l'organizzazione degli uffici amministrativi per gruppi di funzioni omogenee;

b) l'istituzione e l'organizzazione di unità di gestione, preposte alla produzione di beni e servizi e dotate di autonomia funzionale ed operativa nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo dell'ente;

3) le forme di partecipazione dei gruppi, delle organizzazioni sociali, nonchè dei singoli alla elaborazione delle scelte politico-amministrative dell'ente e al controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei servizi, ai sensi del successivo articolo 38.

Lo statuto del comune prevede altresì l'eventuale istituzione di organismi di decentramento cui possano essere conferite competenze deliberative, anche ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 34.

(*Potestà regolamentare dei comuni e delle province*)

Nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in armonia con le disposizioni dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per la disciplina delle rispettive funzioni e delle relative modalità di esplicazione, nonchè regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da essi dipendenti.

Spetta altresì ai comuni e alle province l'adozione di regolamenti nei quali, salva la osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge e dallo statuto, sono stabiliti: le norme per la validità delle adunanze del consiglio e delle relative deliberazioni; la disciplina dei casi di astensione dalle votazioni da parte dei consiglieri e dei segretari comunali interessati all'oggetto delle deliberazioni; i casi in cui è richiesta la segretezza delle adunanze e delle votazioni; le modalità per la proposta di elezione dei componenti della giunta; le norme per la decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle adunanze; le norme relative all'esame delle proposte di deliberazione, delle mozioni, delle interpellanze ed interrogazioni presentate dai consiglieri; le modalità per la ratifica di deliberazioni adottate in via d'urgenza con i poteri del consiglio.

Art. 35.

(*Funzioni di polizia amministrativa*)

Spettano ai comuni e alle province le funzioni di polizia amministrativa accessorie o complementari alle funzioni loro attribuite dalla presente legge. Restano ferme in ogni caso le funzioni di polizia amministrativa e di polizia locale, urbana e rurale già demandate ai comuni dalle leggi vigenti.

Art. 36.

(*Pubblicità e diritto d'informazione*)

La pubblicità degli atti del comune e della provincia è assicurata, anche in fase procedimentale, nei modi e nelle forme previste dallo statuto, con l'obbligo, in ogni caso, dell'affissione all'albo di quelli adottati, per un periodo non inferiore agli otto giorni dopo quello dell'adozione.

Gli statuti e i regolamenti comunali e provinciali, prima dell'entrata in vigore, sono pubblicati nell'albo per trenta giorni consecutivi.

Ogni cittadino ha diritto ad ottenere copia degli atti del comune e della provincia secondo le modalità stabilite dallo statuto e fermo restando il pagamento delle spese a suo carico.

Il segretario del comune o della provincia è responsabile degli adempimenti previsti nel presente articolo.

Art. 37.

(*Notificazione degli atti*)

Le notificazioni degli atti dei comuni e delle province sono eseguite da dipendenti comunali o provinciali incaricati con formale provvedimento del sindaco o del presidente della provincia.

Gli incaricati sopraddetti, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

Gli atti concernenti singoli soggetti devono essere comunicati agli stessi in tempi congrui ed in forme che garantiscano la certezza della recezione.

Art. 38.

(*Partecipazione popolare*)

Al fine di promuovere, sviluppare e favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, i comuni e le province promuovono le iniziative idonee e assicurano in ogni caso il diritto dei singoli di chiedere l'adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità.

I comuni, inoltre, stabiliscono le procedure per:

a) l'indizione di *referendum*, sia per la consultazione preventiva degli elettori in ordine a deliberazioni da adottare da parte degli organi di governo dell'ente, sia per l'abrogazione di deliberazioni già adottate;

b) il diritto di iniziativa popolare per provvedimenti di competenza del consiglio o della giunta;

c) la partecipazione dei cittadini alle attività di promozione e gestione nel campo dei servizi sociali e in particolare alle attività culturali nel rispetto del pluralismo, nonchè adeguate forme di controllo da parte degli utenti sul funzionamento dei servizi locali.

Il *referendum* è indetto quando lo richiedano gli elettori dei comuni interessati, nel numero fissato dallo statuto; ovvero un numero non inferiore a un terzo dei consigli comunali o degli organismi di decentramento. Per i *referendum* comunali il numero degli elettori richiedenti non può essere inferiore a un decimo, nè superiore a un quinto.

Per lo svolgimento dei *referendum* si applicano i seguenti princìpi:

1) il *referendum* abrogativo non è ammesso per le deliberazioni relative ai bilanci, alla imposizione di tributi e all'as-

setto del territorio, nonchè per le deliberazioni programmatiche;

2) il *referendum* non può essere indetto se sono trascorsi meno di sei mesi dal rinnovo del consiglio comunale o se la scadenza di tali organi sia prevista per una data anteriore al semestre;

3) il *referendum* non può essere indetto se entro l'anno hanno luogo consultazioni elettorali, con la partecipazione degli elettori del comune;

4) in ogni caso non possono essere adottate deliberazioni in contrasto con la determinazione di un *referendum* prima che sia trascorso un biennio dalla proclamazione dei risultati del *referendum* stesso.

Per le sanzioni penali si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia di *referendum* nazionali.

TITOLO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 39.

(Associazioni intercomunali)

I comuni contigui della stessa provincia aventi ciascuno popolazione inferiore a tremila abitanti possono costituire tra loro, per un periodo non superiore a dieci anni, una associazione polifunzionale per la gestione congiunta di un complesso di funzioni, in vista della fusione in un unico comune.

Essa è deliberata dai consigli comunali interessati, unitamente al relativo regolamento, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Il regolamento dell'associazione stabilisce le attività e i servizi da gestire congiuntamente, le norme necessarie ai fini dello svolgimento degli stessi e le funzioni che residuano ai singoli comuni; determina la denominazione e la sede dell'associazione; regola i rapporti anche finanziari tra i comuni, e tra questi e l'associazione; detta norme per il recesso di un comune o per l'adesione di altri comuni, nonchè per la composizione ed il funzionamento degli organi dell'associazione.

L'associazione dei comuni è approvata con provvedimento amministrativo della regione cui appartengono i comuni e sostituisce pienamente i comuni stessi nell'esercizio di tutti i poteri relativi alle competenze assegnate all'associazione stessa.

Art. 40.

(Organi dell'associazione dei comuni)

Gli organi dell'associazione dei comuni sono costituiti dall'assemblea dell'associazione, dal comitato esecutivo e dal presidente.

L'assemblea deve essere composta da membri dei consigli comunali interessati in modo da assicurare la presenza dei rappresentanti della minoranza di ciascun consiglio comunale.

Art. 41.

(Uffici dell'associazione dei comuni)

Il regolamento determina le norme generali per procedere ad una ristrutturazione degli uffici e dei servizi dei comuni facenti parte dell'associazione che risponda alle esigenze della gestione unitaria.

Art. 42.

(Fusione dei comuni)

Ai fini della fusione, è indetto, dal presidente dell'associazione, previa deliberazione dell'assemblea, un *referendum* delle popolazioni dei comuni interessati.

Se la proposta di fusione riporta il voto favorevole della maggioranza degli elettori residenti nei comuni facenti parte dell'associazione, la regione con legge decide in ordine alla costituzione del nuovo comune stabilendone la sede e la denominazione.

I comuni preesistenti alla fusione si trasformano in circoscrizioni del nuovo comune con consigli eletti a suffragio diretto anche in deroga alle leggi vigenti in materia di circoscrizioni comunali.

Qualora non venga costituito il nuovo comune, l'associazione è sciolta e la regione con atto amministrativo provvede alla regolamentazione dei conseguenti rapporti.

Art. 43.

(*Norme applicabili alle associazioni intercomunali*)

Si applicano alle associazioni intercomunali, in quanto compatibili, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dei comuni previste dalla presente legge.

Art. 44.

(*Convenzioni*)

Al fine di far fronte in modo coordinato a esigenze inerenti a competenze particolari, quali gli acquisti e le forniture, l'informazione tecnica e l'addestramento del personale; per disciplinare lo svolgimento di servizi gestiti da un solo comune o da terzi e destinati unitariamente alle rispettive comunità; per realizzare l'esercizio congiunto di servizi o per utilizzare congiuntamente beni singoli o patrimoni, i comuni possono stipulare fra di loro apposite convenzioni, alle quali possono partecipare anche altri enti pubblici.

Le convenzioni sono approvate da ciascun consiglio comunale e devono stabilire i fini, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi.

Art. 45.

(*Deleghe di funzioni*)

I comuni, per il più efficace svolgimento dei loro servizi o per la realizzazione di interventi di reciproco interesse, possono stipulare tra loro e con la provincia intese dirette a delegare ad aziende promosse ai sensi dell'articolo 14, sesto comma, l'esercizio delle relative attribuzioni.

Le predette intese diventano operative solo dopo la loro ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali e del consiglio provinciale.

CAPO II

COMUNITÀ MONTANE

Art. 46.

(*Natura e ruolo delle comunità montane*)

Le comunità montane sono persone giuridiche pubbliche non territoriali, costituite tra i comuni montani o parzialmente montani a norma delle leggi regionali, secondo i principi stabiliti dalle leggi della Repubblica, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane.

Art. 47.

(*Funzioni delle comunità montane*)

Spettano alle comunità montane le funzioni ad esse espressamente attribuite dalle leggi della Repubblica, quelle ad esse delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonchè la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali o regionali.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 39, i comuni possono conferire alle comunità montane le funzioni attribuibili alle associazioni intercomunali.

TITOLO III

DEL TERRITORIO

Art. 48.

(Circoscrizioni comunali)

L'istituzione di nuovi comuni, la variazione delle circoscrizioni comunali esistenti e la modifica delle denominazioni dei comuni sono disposte, con leggi della regione, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo seguente.

L'iniziativa delle leggi di cui al primo comma può essere assunta anche dalle popolazioni e dai consigli comunali secondo le norme dettate dalla legge regionale.

La legge regionale detta altresì le norme per la concessione alle borgate o frazioni del regime di separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese.

Art. 49.

(Condizioni per la costituzione di nuovi comuni)

L'istituzione di nuovi comuni deve rispondere al princìpio della realizzazione di convenienti unità amministrative anche per quanto concerne lo svolgimento dei pubblici servizi.

Non può farsi luogo all'istituzione di un nuovo comune quando la popolazione residua del comune o dei comuni di origine o quella del nuovo comune sia inferiore ai 5.000 abitanti.

La disposizione del comma precedente non si applica quando si tratti di fusioni di comuni o di incorporazioni di un comune in un altro.

Nessuna variazione territoriale può essere disposta in modo da determinare discontinuità territoriale nell'ambito dei comuni.

Art. 50.

(Consultazione delle popolazioni interessate)

Le variazioni territoriali e le modifiche di denominazione dei comuni devono essere precedute dalla consultazione delle popolazioni dei comuni interessati e dal voto favorevole della maggioranza degli elettori residenti nella località che forma oggetto della variazione.

Art. 51.

(Determinazione e contestazione di confini)

Qualora il confine tra due o più comuni appartenenti alla stessa regione, anche se di province diverse, non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, ne può essere disposta la determinazione con provvedimento amministrativo della regione secondo le norme stabilite dalla legge regionale.

La legge regionale stabilisce altresì le procedure per la definizione amministrativa delle controversie relative a contestazione di confini tra comuni e tra province appartenenti alla stessa regione.

La determinazione di confini incerti tra comuni appartenenti a regioni diverse è disposta, anche di ufficio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio di Stato e le regioni interessate.

La stessa procedura si segue per la definizione amministrativa delle controversie relative a contestazione di confini tra comuni appartenenti a regioni diverse.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 52.

(Organizzazione degli uffici)

Per lo svolgimento delle attività istituzionali i comuni e le province hanno una propria organizzazione in uffici ed una

propria dotazione organica di personale, secondo una autonoma regolamentazione nel rispetto dei princìpi contenuti nelle leggi della Repubblica.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve essere informata ai princìpi del decentramento ed improntata a criteri di efficienza e di economicità di gestione, anche mediante l'utilizzazione di sistemi meccanizzati e la semplificazione dei procedimenti.

Le strutture organizzative saranno dotate della necessaria flessibilità in modo da corrispondere costantemente alle esigenze economiche e sociali delle comunità amministrate.

Art. 53.

(*Segretari comunali e provinciali*)

Ogni comune e ogni provincia ha un segretario titolare di qualifica corrispondente alla classe alla quale è assegnato il comune o la provincia.

Il trattamento economico spettante al segretario è a carico del comune o della provincia.

Lo stato giuridico, l'ordinamento della carriera ed il trattamento economico dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono disciplinati dalla legge della Repubblica.

Art. 54.

(*Stato giuridico e trattamento economico del personale*)

La stato giuridico e il trattamento economico del personale dei comuni, delle province e delle comunità montane sono disciplinati in conformità a quanto previsto dalla legge quadro sul pubblico impiego.

Art. 55.

(*Sanzioni disciplinari*)

Le sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti delle province, dei comuni, delle loro associazioni e istituzioni dipendenti nonchè la procedura per l'applicazione delle sanzioni stesse sono disciplinate da apposite norme regolamentari da emanarsi in conformità ai princìpi stabiliti dalle norme di legge vigenti per il rapporto di pubblico impiego.

Il procedimento disciplinare dovrà svolgersi con tutte le garanzie del procedimento contenzioso e si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

Art. 56.

(*Commissione di disciplina*)

È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente stesso secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 57.

(*Destituzione d'ufficio*)

I dipendenti dei comuni, delle province e delle loro associazioni, nonchè delle istituzioni amministrate o dipendenti dai predetti enti, incorrono nella destituzione senza che sia richiesta alcuna procedura disciplinare, nei casi tassativamente previsti per la destituzione di diritto dei dipendenti civili dello Stato.

Il dipendente destituito, ai sensi del comma precedente, e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione, è riammesso in servizio nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato.

TITOLO V

CONTROLLI

CAPO I

CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

Art. 58.

(Comitato regionale di controllo)

Per l'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 130 della Costituzione, in ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti delle province, dei comuni e delle loro associazioni.

L'organo di controllo può essere suddiviso in sezioni per l'esercizio decentrato delle sue funzioni. In questo caso lo statuto o la legge regionale ne determinano il numero, le sedi, la circoscrizione territoriale, nonchè le necessarie forme di collegamento anche con gli organi regionali ai fini della determinazione di un comune indirizzo fra le sezioni relativamente all'esercizio del controllo di merito.

Art. 59.

(Composizione del comitato)

Il comitato regionale di controllo e ogni sua sezione sono composti:

a) da tre membri eletti dal consiglio regionale, scelti tra i cittadini di un comune della regione, in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche o economico-finanziarie ed appartenenti alle seguenti categorie: iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti; docenti universitari di materie giuridiche e economiche o finanziarie; avvocati dello Stato, funzionari dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche a riposo; dirigenti, anche a riposo, delle regioni e degli enti locali che abbiano svolto le mansioni di ragioniere capo o segretario generale.

Uno dei tre deve essere particolarmente esperto in materia sanitaria e può essere scelto tra i medici-chirurghi purchè competente in materia amministrativa;

b) da un magistrato della Corte dei conti;

c) da un membro designato dal Commissario del Governo nella regione, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, scelto tra i funzionari appartenenti ai ruoli di detta Amministrazione.

Il comitato e ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente.

Per ciascun componente è designato un supplente, che interviene alle sedute in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro effettivo.

Funge da segretario un dipendente della regione.

Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente in seguito a nuove elezioni del consiglio regionale nonchè quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

Art. 60.

(Incompatibilità)

Non possono far parte del comitato di controllo e delle sue sezioni:

a) i senatori della Repubblica ed i deputati del Parlamento;

b) i componenti del consiglio regionale;

c) gli amministratori degli enti soggetti al controllo del comitato o della sezione;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*;

e) i dipendenti e i contabili della regione e degli enti locali soggetti al controllo del comitato o della sezione.

La incompatibilità di cui alla precedente lettera *d)* non si applica ai componenti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 59.

Art. 61.

(*Norme regionali*)

Il funzionamento dei comitati di controllo e delle loro sezioni e le indennità da attribuire ai componenti, le forme di pubblicità della loro attività, la consultazione delle loro deliberazioni e il rilascio di copie sono disciplinati dalla legge regionale.

La legge regionale detta le norme per la elezione dei componenti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 59 e le norme per la tempestiva sostituzione dei membri del comitato di controllo in caso di morte, di dimissioni, di decadenza per reiterate assenze ingiustificate o per incompatibilità sopravvenuta, nonchè per la supplenza del presidente.

Le spese per il funzionamento dei comitati di controllo e dei loro uffici sono a carico della regione.

Ai componenti dei comitati di controllo, pubblici o privati dipendenti, si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni spettanti all'autorità governativa nei confronti degli organi comunali e provinciali, i comitati regionali di controllo trasmettono al prefetto copia dei provvedimenti di annullamento e di richiesta di riesame delle deliberazioni dei comuni e delle province, nonchè copia delle deliberazioni relative alla elezione degli organi esecutivi degli enti.

Art. 62.

(*Responsabilità dei componenti dei comitati di controllo*)

I componenti dei comitati di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti dell'amministrazione controllata per i danni arrecati a questa in conseguenza di comportamento illecito nell'esercizio del controllo.

La responsabilità è esclusa per i componenti del comitato di controllo che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso o non abbiano partecipato alla formazione dell'atto o al compimento dell'operazione.

La relativa azione può essere promossa dal procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 63.

(*Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità del comitato*)

Il controllo preventivo di legittimità è esercitato sui seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti ed i regolamenti dell'ente;

b) i bilanci annuali, pluriennali e i conti consuntivi;

c) i piani e i programmi;

d) la pianta organica del personale;

e) la istituzione dei tributi e la disciplina della loro applicazione;

f) la costituzione, la modificazione e la estinzione di forme collaborative e partecipative con altri enti pubblici e con società;

g) la costituzione, la modificazione e la soppressione di servizi o di unità di gestione;

h) la disposizione del demanio e del patrimonio;

i) la contrazione di mutui.

Art. 64.

(*Modalità del controllo preventivo di legittimità*)

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate nell'articolo 63 divengono esecutive se nel termine di venti giorni dal ricevimento delle medesime il comitato di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

Il provvedimento di annullamento deve espressamente indicare le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Il termine è interrotto per una sola volta se, prima della sua scadenza, il comitato di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento ricomincia a decorrere dal ricevimento degli atti richiesti.

Le deliberazioni diventano esecutive anche prima del decorso del termine se il comitato di controllo dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei componenti i consigli o le giunte.

La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma precedente deve avvenire entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Le deliberazioni di cui al precedente articolo devono essere inviate, a pena di decadenza, all'organo di controllo entro dieci giorni dalla loro adozione.

La legge regionale stabilisce le modalità per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per determinare con certezza la decorrenza dei termini assegnati ai comitati per l'esercizio del controllo stesso.

Art. 65.

(*Controllo di legittimità sugli atti monocratici*)

Tutti i provvedimenti discrezionali del sindaco, ad eccezione di quelli posti in essere nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 29, nonchè quelli del presidente della provincia e degli assessori delegati, diventano esecutivi dopo dieci giorni dall'invio al comitato regionale di controllo, il quale, entro tale termine, può annullarli ove li ritenga illegittimi.

Detti provvedimenti, in caso di urgenza, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili rispettivamente dal sindaco, dal presidente della provincia e dall'assessore delegato sotto la propria personale responsabilità.

Art. 66.

(*Deliberazioni soggette a controllo di merito*)

Sono sottoposte al controllo di merito, oltre che al controllo di legittimità, le deliberazioni delle province e dei comuni concernenti:

a) il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, la emissione di prestiti obbligazionari, la contrazione di mutui, i contratti che impegnano l'ente per più esercizi finanziari;

b) i regolamenti dell'ente;

c) le alienazioni di beni immobili ed altri contratti e transazioni relativi ai diritti immobiliari;

d) l'assunzione diretta di pubblici servizi e la partecipazione a società a prevalente capitale pubblico;

e) le variazioni della pianta organica, il recepimento degli accordi relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente;

f) la costituzione, la modificazione e l'estinzione di forme associative e di cooperazione.

Il controllo di merito è esercitato anche sotto il profilo della corrispondenza dell'atto ai programmi dell'ente, ai piani regionali e provinciali e agli obiettivi della finanza locale.

Art. 67.

(*Modalità del controllo di merito*)

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente divengono esecutive se nel termine di venti giorni dal ricevimento, e di quaranta giorni quando la deliberazione riguardi il bilancio, il comitato di controllo, con ordinanza motivata da portare nello stesso termine a conoscenza dell'ente, non inviti l'ente stesso a riesaminarle.

Le deliberazioni rinviate a norma del precedente comma diventano esecutive se il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, decida di confermarle senza modificazioni e se la deliberazione di conferma non sia annullata per motivi di legittimità a norma dell'articolo 64.

Il termine di cui al primo comma è interrotto per una sola volta se, prima della sua scadenza, il comitato di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per la richiesta di riesame scade il ventesimo giorno successivo al ricevimento degli atti richiesti.

Nel procedimento di controllo di merito deve essere assicurato il contraddittorio con i rappresentanti dell'ente interessato, ove questo ne faccia richiesta.

Art. 68.

(*Controllo successivo di legittimità*)

Ogni altro atto non è soggetto a controllo preventivo e diventa esecutivo dopo la pubblicazione all'albo pretorio per cinque giorni, salvo che, per motivi di urgenza, non sia stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Il segretario dell'ente trasmette mensilmente al comitato di controllo l'elenco degli atti di cui al comma precedente, corredato di copia di ciascuno di essi.

Entro venti giorni dalla ricezione, il comitato di controllo può pronunciare, con provvedimento motivato, l'annullamento ai sensi dell'articolo 64.

Non sono sottoposti a controllo gli atti meramente esecutivi.

Art. 69.

(*Controllo sostitutivo*)

Qualora le province e i comuni ritardino od omettano, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, di compiere atti obbligatori per legge, il comitato di controllo, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati, vi provvede a mezzo di un commissario. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

Spetta inoltre all'organo di controllo di dichiarare la obbligatorietà delle spese dipendenti da disposizioni di legge, da sentenze passate in giudicato o da impegni validamente assunti e di emettere il relativo mandato di pagamento, previa, ove del caso, l'allocazione d'ufficio, nel bilancio, dei necessari stanziamenti.

Art. 70.

(*Impugnativa d'ufficio degli atti illegittimi*)

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, il prefetto, d'ufficio o su denuncia, può proporre ricorso al competente tribunale amministrativo regionale per l'annullamento di un atto illegittimo, sempre che l'ente locale, preventivamente diffidato, non abbia provveduto a revocare o modificare l'atto e sussista un interesse pubblico alla rimozione dell'atto stesso.

Il ricorso va presentato entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento e va notificato all'ente interessato.

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, i comitati regionali di controllo trasmettono al prefetto l'elenco delle deliberazioni comunali e provinciali sottoposte al loro controllo.

CAPO II

CONTROLLO SUGLI ORGANI

Art. 71.

(*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali*)

I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando, formalmente richiamati dal prefetto, con lettera da notificarsi ai singoli consiglieri, all'osservanza di obblighi im-

posti per legge, attinenti al funzionamento degli organi, persistano nel violarli;

c) per mancata approvazione del bilancio.

In tale ultima ipotesi, trascorso il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce senza che sia stato predisposto dalla giunta lo schema di bilancio o questo sia stato disapprovato dal consiglio, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinchè predisponga d'ufficio lo schema di bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a giorni venti per l'approvazione del bilancio.

Ove lo schema di bilancio sia stato già predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui sopra.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato dall'organo regionale di controllo, ai sensi dei due precedenti commi, questo si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali.

Di tale provvedimento sostitutivo viene data comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento dei consigli inadempienti.

Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario, che esercita le attribuzioni che gli sono conferite con il decreto stesso.

Il commissario provvede, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per effetto dello scioglimento dei consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge richiede la qualità di consigliere.

I decreti di scioglimento dei consigli sono accompagnati da una relazione del Ministro proponente, contenente i motivi del provvedimento e sono comunicati immediatamente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 72.

(*Sospensione dei consigli comunali e provinciali*)

In attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente; può, altresì, inviare apposito commissario per reggere le amministrazioni comunali e provinciali per il tempo strettamente necessario, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare.

Art. 73.

(*Rimozione e sospensione del sindaco*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, i sindaci possono essere rimossi per gravi motivi di ordine pubblico.

In attesa del decreto di rimozione, il prefetto può sospendere il sindaco qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

Ove il sindaco, poi, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo o non li adempia regolarmente, il prefetto, previa diffida, può nominare, per un periodo non superiore a tre mesi, un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

CAPO III

CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI NON TERRITORIALI E SULLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 74.

(*Controllo sugli atti e sugli organi*)

Le deliberazioni adottate dagli enti locali non territoriali previsti dalla presente legge e quelle delle unità sanitarie locali sono

soggette al controllo del comitato regionale di controllo nei casi e con le modalità stabilite negli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70.

Vanno comunque sottoposte al comitato regionale di controllo le deliberazioni concernenti lo statuto e i regolamenti dell'ente, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, i piani per lo sviluppo economico-sociale e per l'assetto territoriale ed urbanistico, i bilanci preventivi e le relative variazioni, il conto consuntivo, la contrazione di mutui, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili.

Il controllo sugli organi degli enti locali non territoriali previsti dalla presente legge, nonchè quello sugli organi delle unità sanitarie locali, è esercitato dallo Stato, nei casi e con le modalità di cui agli articoli 71, 72 e 73.

TITOLO VI

RAPPORTI TRA STATO ED ENTI LOCALI

Art. 75.

(Princìpi generali)

Nella determinazione del proprio indirizzo politico ed amministrativo e nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, lo Stato si ispira al rispetto della posizione costituzionale dei comuni e delle province, promuove il coordinamento degli obiettivi di settore con le esigenze delle autonomie locali, assicura univocità di indirizzi da parte delle strutture amministrative proprie, centrali e periferiche.

Art. 76.

(Compiti del Ministro dell'interno)

In attuazione dell'indirizzo politico ed amministrativo deliberato dal Governo, in armonia con gli orientamenti perseguiti con l'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali e con gli orientamenti della conferenza permanente dei presidenti delle regioni, il Ministro dell'interno assicura la coerenza dell'attività amministrativa dello Stato rispetto alle esigenze delle autonomie locali e del decentramento.

A tale fine il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, promuove periodicamente conferenze di servizi, anche interministeriali, per esaminare provvedimenti legislativi d'iniziativa governativa che concernono i comuni e le province, che prevedono il riordino degli uffici periferici dello Stato, che attengono alle procedure per l'adozione di piani e programmi, anche di settore.

Art. 77.

(Rapporti con le associazioni degli enti locali)

Ai fini di cui al precedente articolo il Ministro dell'interno promuove periodicamente, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, incontri di lavoro con le associazioni dei comuni, delle province e delle comunità montane per esaminare questioni generali rilevanti per il buon andamento dei rapporti tra Stato ed autonomie locali, con particolare riferimento a questioni relative alla finanza degli enti locali ed ai rapporti tra amministrazione periferica dello Stato ed autonomie locali.

Art. 78.

(Coordinamento dell'amministrazione periferica dello Stato)

In armonia con l'attività di coordinamento dell'azione amministrativa statale con quella regionale svolta dal Commissario del Governo nella regione, il prefetto, quale rappresentante del Governo nella provincia, assicura il coordinamento delle funzioni amministrative dello Stato con quelle esercitate dagli enti locali, per il miglioramento dell'amministrazione.

Il prefetto assicura l'attuazione, nell'ambito provinciale, dei programmi governativi ed adotta, nei casi di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami del servizio.

Al fine di rendere organica ed efficiente tale funzione i dirigenti degli uffici statali

della provincia trasmettono periodicamente al prefetto una relazione sulle attività che hanno riflessi sulle attribuzioni di competenza degli enti locali.

Art. 79.

(Cooperazione tra Stato ed autonomie locali in ambito provinciale)

Al fine del più efficace esercizio delle funzioni di coordinamento delle funzioni amministrative dello Stato con quelle degli enti locali, il prefetto periodicamente indice conferenze di servizi con gli amministratori locali e con i dirigenti degli uffici periferici dello Stato, allo scopo di:

procedere a sistematiche analisi della situazione degli enti locali nella provincia, con particolare riferimento ai problemi connessi allo sviluppo sociale ed economico delle rispettive comunità;

esaminare la possibilità di favorire lo sviluppo delle forme associative e di cooperazione tra gli enti locali previste dalla legge;

esaminare l'andamento dei servizi pubblici nell'ambito provinciale;

elaborare documenti su temi di interesse generale degli enti locali al fine di esprimere indirizzi relativi al coordinamento dell'attività amministrativa dello Stato con quella degli enti locali;

esaminare, su richiesta degli amministratori locali, gli schemi di statuto comunale e provinciale;

formulare indicazioni sull'assistenza che lo Stato può prestare agli enti locali per il migliore funzionamento dei servizi locali e per il migliore conseguimento degli obiettivi della programmazione nazionale o regionale destinati ad essere attuati tramite l'attività degli enti locali.

Il prefetto comunica al Commissario del Governo nella regione ed al presidente della giunta regionale la data di convocazione delle conferenze di servizi con gli amministratori locali ed i temi posti all'ordine del giorno, al fine di rendere più agevole ed efficace l'esercizio delle funzioni statali e regionali. Il Commissario del Governo ed il presidente della giunta regionale possono partecipare ai lavori della conferenza direttamente o tramite un proprio rappresentante.

Art. 80.

(Istituzione del Servizio nazionale per l'informatica degli enti locali e per la documentazione generale)

Il Ministro dell'interno, entro il termine di cui al sesto comma della IV disposizione transitoria e finale della presente legge, istituisce con proprio provvedimento il Servizio nazionale per l'informatica degli enti locali e per la documentazione generale.

Il Servizio dovrà corrispondere all'esigenza di fornire dati, informazioni e documentazioni ai fini della corretta e tempestiva elaborazione delle linee politiche e programmatiche dell'azione di governo ai vari livelli in tutti i settori di rilevanza generale.

La banca dati, da realizzarsi per le necessità informative di cui al precedente comma, dovrà essere strutturata in modo da consentire il collegamento diretto con gli enti locali, per la raccolta e lo scambio delle informazioni.

TITOLO VII

RAPPORTI TRA REGIONI E ENTI LOCALI

Art. 81.

(Partecipazione dei comuni e delle province alla programmazione regionale)

Spetta alla regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e nel rispetto dell'autonomia dei comuni e delle province, individuare con la partecipazione di questi ultimi gli obiettivi della programmazione regionale territoriale ed economico-sociale.

Art. 82.

(Esercizio della delega regionale)

Le regioni procedono con legge alla delega delle proprie funzioni amministrative agli enti locali ispirandosi al principio dell'orga-

nicità dei settori di loro rispettiva competenza e assegnando i finanziamenti necessari.

Art. 83.

(*Forme di controllo ispettivo di competenza degli organi regionali*)

Il comitato di controllo può disporre, anche a mezzo dei propri componenti, l'acquisizione diretta di atti o notizie presso i comuni e le province ai fini dell'esercizio del potere di controllo ad esso spettante sugli atti di tali enti.

L'amministrazione regionale può disporre ispezioni presso gli uffici comunali e provinciali di cui direttamente si avvale limitatamente all'esercizio delle funzioni e attività loro affidate.

Art. 84.

(*Leggi regionali di attuazione*)

Nel rispetto delle competenze demandate agli statuti e ai regolamenti degli enti locali, spetta alla legge regionale, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, l'attuazione dei princìpi della presente legge nei casi in essa previsti.

Art. 85.

(*Incentivazione per un razionale funzionamento dei comuni*)

Le regioni, al fine di favorire le fusioni dei comuni nonchè la costituzione di associazioni tra gli stessi ovvero la stipulazione di convenzioni e di intese ai sensi degli articoli 44 e 45 possono erogare appositi contributi finanziari.

Art. 86.

(*Controllo di efficienza*)

La regione, anche con incentivi di carattere finanziario, può promuovere e potenziare la costituzione ed il funzionamento di strutture proprie dei comuni, delle province e delle loro forme associative rivolte a valutare l'efficienza della propria gestione sulla base dei costi, dei modi e dei tempi dell'azione amministrativa al fine di migliorarne la funzionalità.

TITOLO VIII

RESPONSABILITA'

Art. 87.

(*Responsabilità dell'ente verso i terzi*)

Le province e i comuni rispondono direttamente del danno ingiusto arrecato da amministratori o dipendenti ad altri soggetti quando questo derivi da un comportamento illecito, fatta esclusione per i casi in cui il comportamento illecito non sia stato posto in essere dall'agente durante il servizio o a causa di esso, ovvero sia riferibile ad un suo comportamento doloso costituente reato.

La responsabilità di cui al primo comma sussiste anche quando il danno sia stato arrecato nell'esercizio di attività amministrativa in materie delegate dallo Stato o dalle regioni.

Art. 88.

(*Danno ingiusto*)

È danno ingiusto quello derivante dalla violazione di diritti soggettivi.

La responsabilità dell'ente sussiste sia se il danno ingiusto derivi dal compimento di atti od operazioni, sia se derivi dall'omissione o dal ritardo ingiustificato di atti od operazioni alla cui emanazione l'amministrazione sia tenuta.

Quando la legge o il regolamento non stabiliscono diversamente, il termine entro il quale l'amministrazione deve pronunziarsi sull'istanza dell'interessato è di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Trascorso tale termine, l'interessato può far constatare l'inattività dell'amministrazione mediante diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato può esperire l'azione per il risarcimento del danno, senza pregiudizio del diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza della omissione o del ritardo.

La notificazione della diffida non è necessaria nel caso in cui la legge qualifichi direttamente come silenzio-rifiuto l'inerzia dell'amministrazione protrattasi per un tempo determinato: in tal caso l'interessato può proporre senz'altro l'azione di risarcimento dopo che sia trascorso il termine stabilito dalla legge.

Quando il danno derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'amministrazione, l'azione di risarcimento può essere proposta dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione della decisione del giudice amministrativo che, ai sensi dell'articolo 27, numero 4, del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, o dell'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dichiara l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.

Art. 89.

(*Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso i terzi*)

Gli amministratori e i dipendenti dei comuni e delle province, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, arrechino, con dolo o colpa grave, un danno ingiusto ai terzi, sono obbligati personalmente a risarcirlo.

Si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23, 25 e 26 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 90.

(*Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso l'ente*)

Gli amministratori e i dipendenti dei comuni e delle province rispondono, secondo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato, dei danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni agli enti stessi, con azione od omissione anche solo colposa.

Gli amministratori e i dipendenti per le responsabilità di cui al presente articolo sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 91.

(*Azione di responsabilità*)

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è promossa dal procuratore generale della Corte dei conti d'ufficio o su denuncia del comitato di controllo.

Essa può anche essere promossa rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione consiliare. L'azione di responsabilità può anche essere promossa direttamente da un elettore del comune o della provincia; in tal caso si potrà dar corso al giudizio solo se la sezione giudicante, con ordinanza in camera di consiglio, dichiari l'azione non manifestamente infondata.

L'amministrazione può sempre costituirsi in giudizio e, in caso di azione diretta, può essere condannata alle spese di giudizio; l'attore popolare può essere condannato alle spese di giudizio anche a seguito dell'ordinanza di cui al comma precedente.

Qualora sussista fondato timore di pregiudizio dei diritti dell'ente, l'organo, che promuove l'azione di responsabilità, può chiedere i provvedimenti cautelari al presidente della sezione giudicante, che provvede sentito il procuratore generale e le altre parti interessate.

Art. 92.

(*Casi speciali di responsabilità*)

Gli amministratori dei comuni e delle province nei casi in cui abbiano:

dato esecuzione a provvedimenti non divenuti esecutivi a norma di legge;

effettuato spese o contratto impegni di spese non deliberati nei modi e nelle forme di legge;

ordinato spese finanziate con mutui prima che gli istituti mutuanti ne abbiano deliberato la concessione;

impiegato somme di denaro per fini diversi da quelli ai quali erano destinate;

deliberato spese senza assicurare la copertura finanziaria;

sono responsabili nei confronti dell'amministrazione sia per il danno effettivamente arrecato all'amministrazione sia per lo squilibrio economico-finanziario arrecato al bilancio.

Il danno derivante dallo squilibrio economico-finanziario non sussiste qualora il consiglio provveda a sanare le spese irregolarmente disposte mediante variazioni di bilancio.

Il danno derivante dallo squilibrio economico-finanziario va valutato in via equitativa.

I casi di responsabilità previsti dal presente articolo si estendono ai segretari comunali e provinciali e al ragioniere, ove esiste, a meno che essi dimostrino che il loro consenso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del capo dell'amministrazione.

Art. 93.

(Gestione dei beni e conservazione dei documenti)

Gli amministratori ed i dipendenti dei comuni e delle province sono responsabili dei beni e dei documenti loro affidati.

Al fine di assicurare la gestione dei beni e la conservazione dei documenti gli enti adottano appositi regolamenti.

Art. 94.

(Responsabilità degli organi collegiali)

Il presidente ed i componenti degli organi collegiali deliberanti sono solidalmente responsabili per i danni derivati da atti od operazioni illegittime poste in essere dal collegio stesso.

La responsabilità è esclusa per i componenti del collegio che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso o non abbiano partecipato alla formazione dell'atto o al compimento dell'operazione.

Gli amministratori dei comuni e delle province sono solidalmente o singolarmente responsabili nel caso in cui, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento ovvero non abbiano, senza giustificato motivo, partecipato alle deliberazioni.

Art. 95.

(Casi di esenzione di responsabilità)

Sono esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per ordine superiore cui devono prestare obbedienza.

Sono del pari esenti da responsabilità gli amministratori ed i superiori gerarchici per gli atti o i comportamenti dannosi posti in essere dai dipendenti dell'ente nell'esercizio delle loro attribuzioni, purchè la destinazione dei medesimi all'ufficio non sia avvenuta in violazione di legge o di regolamento e non risultino violati i doveri di buona amministrazione e vigilanza.

L'impiegato è comunque responsabile, se ha agito per delega superiore.

Art. 96.

(Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle forme associative)

Le disposizioni contenute nel presente titolo VIII si applicano agli amministratori e ai dipendenti delle forme di associazione fra comuni e delle istituzioni amministrate dai comuni, dalle province o da loro associazioni.

Art. 97.

(Responsabilità del tesoriere)

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti di cui al presente titolo, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai det-

ti agenti, debbono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

I consigli comunali e provinciali devono deliberare lo statuto dell'ente entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sino a quando lo statuto non sarà in vigore, l'organizzazione e il funzionamento degli enti resteranno disciplinati dalle norme vigenti.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, l'organo regionale di controllo provvede ad assegnare ai consigli comunali e provinciali, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine massimo di sessanta giorni per approvare lo statuto.

Di tale diffida viene data, dall'organo regionale di controllo, notizia al prefetto.

Decorso inutilmente il suddetto termine, si provvede allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali a norma dell'articolo 71.

Presso il Ministero dell'interno è istituito un ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali. Le relative modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

II.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni e le province debbono provvedere, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme collaborative in atto, comunque costituiti, compresi quelli che gestiscono i servizi socio-sanitari, estinguendoli o trasformandoli nelle forme di cooperazione e di associazione previste dalla presente legge, osservate le modalità che le disciplinano.

III.

Entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge per provvedere al riassetto delle circoscrizioni provinciali e alla regolamentazione degli effetti conseguenti, attenendosi ai criteri appresso indicati:

1) ciascun territorio provinciale deve corrispondere ad una zona economicamente e socialmente omogenea e con dimensione adeguata al ruolo assegnato alla provincia;

2) ciascun territorio provinciale deve consentire un'organica programmazione delle funzioni e dei servizi previsti dalla presente legge;

3) l'intero territorio di un comune deve far parte di una sola provincia;

4) in nessun caso potranno essere definite nuove circoscrizioni provinciali che comprendano una popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

Il Governo provvede alla variazione delle circoscrizioni provinciali sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, cui vanno trasmessi gli schemi dei decreti corredati delle deliberazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali interessate.

Qualora la Commissione parlamentare non esprima il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta, il Governo provvede prescindendo da tale parere.

IV.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a determinare specificamente, in conformità alle norme contenute nella presente legge, le funzioni attribuite ai comuni e alle province;

b) a stabilire le specifiche competenze delle province metropolitane, provvedendo a regolare i rapporti finanziari tra le stesse e i comuni in esse ricompresi;

c) a disciplinare la facoltà dei comuni e delle forme associative, delle province, anche metropolitane, di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato.

Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'identificazione delle funzioni degli enti locali territoriali dovrà rispettare l'organicità dei settori prevista dalla presente legge;

2) non possono essere attribuite alla provincia funzioni amministrative destinate alla generalità dei cittadini;

3) deve essere prevista la riserva alla regione delle funzioni amministrative, relative alle materie di competenza regionale, necessarie per assicurare il rispetto di esigenze unitarie su tutto il territorio regionale e delle funzioni amministrative strumentali rispetto alle funzioni regionali di legislazione e di programmazione.

Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con i Ministri competenti per settore.

Il Governo adotta un primo schema di decreto o di decreti di norme delegate che sottopone al parere di ciascuna regione, che deve esprimersi entro sessanta giorni. In mancanza, si prescinde da esso. Lo schema di norme delegate, con le osservazioni delle regioni, viene trasmesso alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni e modificazioni, ed alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che esprimono il proprio parere entro i successivi trenta giorni. In mancanza, si prescinde dalle osservazioni. Acquisiti i predetti pareri il Governo adotta, se del caso, un nuovo schema di norme delegate, che sottopone alle Commissioni parlamentari predette per un secondo esame, da condursi entro trenta giorni dal ricevimento del secondo schema di norme delegate.

Acquisiti i pareri, il Governo delibera in Consiglio dei Ministri il testo definitivo delle norme delegate. In mancanza dei pareri delle Commissioni parlamentari, si prescinde da essi.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme delegate di cui al presente articolo il Ministro dell'interno provvede al riordino degli uffici della Direzione generale dell'amministrazione civile e delle prefetture al fine di renderli adeguati allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge e dalle norme delegate, ferme restando le attuali dotazioni dei ruoli.

V.

Entro sei mesi dall'insediamento dei consigli delle province metropolitane e dei comuni dell'area metropolitana, le regioni, con proprie leggi, provvederanno alla soppressione degli organismi comprensoriali e delle forme associative attualmente esistenti, al riordino o alla soppressione degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni stesse, nonchè al riordino delle comunità montane e delle unità sanitarie locali.

La legge regionale stabilisce quanto necessario per ridisegnare gli ambiti territoriali e per riorganizzare l'esercizio delle funzioni già demandate agli organismi, agli enti ed alle comunità di cui al precedente comma.

La stessa legge regionale dispone circa i rapporti in corso anche di carattere patrimoniale.

VI.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme delegate di cui alla IV disposizione transitoria le regioni provvedono, con proprie leggi, a trasferire alle province ed ai comuni, per i rispettivi territori, gli uffici regionali preposti all'esercizio di funzioni amministrative che risultino attribuite o delegate alle province ed ai comuni, a trasferire il personale regionale ai predetti enti nella misura necessaria ad assicurare l'esercizio delle funzioni stesse da parte degli enti locali, a regolare i rapporti finanziari conseguenti, a disciplinare il regime degli affari pendenti.

VII.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni devono provvedere sia alla ricostituzione degli organi di controllo in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, sia alla relativa regolamentazione legislativa.

Sino a quando le regioni non avranno provveduto a norma del comma precedente, restano in carica gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e l'esercizio del controllo resta disciplinato dalle norme vigenti.

VIII.

Le disposizioni della presente legge si applicano all'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze legislative ed amministrative spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in tema di ordinamento dei comuni, delle province e degli altri enti locali.

IX.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato le spese che le vigenti disposizioni pongono a carico dei comuni e delle province per funzioni e servizi estranei alle competenze proprie di tali enti.

X.

Il Governo della Repubblica, entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, un testo unico contenente tutte le disposizioni riguardanti l'ordinamento dei comuni e delle province, quali risulteranno dalle norme legislative al momento vigenti, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento sulla base dei princìpi contenuti nella presente legge.

INDICE

Pag

RELAZIONE 3

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE 16

DISEGNI DI LEGGE:

— Testo proposto dalla Commissione:

TITOLO I — Princìpi generali 17

Art. 1 — Oggetto della legge 17
Art. 2 — Autonomia delle comunità locali 17
Art. 3 — Funzioni 17
Art. 4 — Programmazione 18

TITOLO II — Autonomia statutaria e potestà regolamentare 18

Art. 5 — Statuti comunali e provinciali 18
Art. 6 — Contenuto degli statuti 19
Art. 7 — Potestà regolamentare dei comuni e delle province 20

TITOLO III — Il comune 21

CAPO I — Ruolo e funzioni del comune 21

Art. 8 — Posizione istituzionale del comune 21
Art. 9 — Funzioni proprie del comune 21
Art. 10 — Funzioni del comune nel settore organico dei servizi sociali . 21
Art. 11 — Funzioni del comune nell'assetto e nella utilizzazione del territorio 22
Art. 12 — Funzioni del comune nel settore organico dello sviluppo economico 23
Art. 13 — Funzioni di polizia locale e amministrativa 24
Art. 14 — Compiti esercitati dal comune per servizi di competenza statale 25

CAPO II — Forme associative e di cooperazione 25

Art. 15 — Convenzioni 25
Art. 16 — Associazioni intercomunali 26
Art. 17 — Organi dell'associazione dei comuni 26
Art. 18 — Uffici dell'associazione dei comuni 27
Art. 19 — Interventi promozionali delle regioni 27
Art. 20 — Associazioni intercomunali obbligatorie 28

CAPO III — Sanità 28

Art. 21 — Esercizio delle funzioni sanitarie 28
Art. 22 — Servizio sanitario locale 28
Art. 23 — Disposizioni finanziarie 30
Art. 24 — Abrogazione di norme 30

Pag.

CAPO IV — Comunità montane 30

Art. 25 — Natura e ruolo delle comunità montane 30
Art. 26 — Funzioni delle comunità montane 31

CAPO V — Forme di partecipazione e decentramento comunale 32

Art. 27 — Partecipazione popolare 32
Art. 28 — *Referendum* 32
Art. 29 — Circoscrizioni di decentramento comunale 32

CAPO VI — Variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni . . . 33

Art. 30 — Fusione di comuni 33
Art. 31 — Istituzione di municipi 34
Art. 32 — Istituzione di nuovi comuni 35

TITOLO IV — La provincia 35

CAPO I — Ruolo e funzioni della provincia 35

Art. 33 — Posizione istituzionale della provincia 35
Art. 34 — Compiti di programmazione 36
Art. 35 — Funzioni connesse alla programmazione 37
Art. 36 — Altre funzioni della provincia 38

CAPO II — Circoscrizioni provinciali 38

Art. 37 — Revisione delle circoscrizioni provinciali 38
Art. 38 — Norme di attuazione 38

TITOLO V — Area metropolitana 41

Art. 39 — Definizione dell'area metropolitana 41
Art. 40 — Municipalità 41
Art. 41 — Compiti delle municipalità 42
Art. 42 — Organi delle municipalità, personale, strumenti operativi e bilanci 42
Art. 43 — Costituzione di province metropolitane 44
Art. 44 — Funzioni delle province metropolitane 44
Art. 45 — Altre aree di intensa concentrazione 45

TITOLO VI — Servizi 46

Art. 46 — Servizi pubblici locali 46
Art. 47 — Forme di gestione 47
Art. 48 — Commissioni amministratrici 47
Art. 49 — Aziende speciali 48
Art. 50 — Ordinamento delle aziende speciali 48

TITOLO VII — Organi del comune e della provincia 49

Art. 51 — Organi 49
Art. 52 — Elezione dei consigli comunali e provinciali 49
Art. 53 — Competenze dei consigli comunali e provinciali 49
Art. 54 — Composizione ed elezione delle giunte comunali e provinciali . 51
Art. 55 — Durata in carica e dimissioni delle giunte comunali e provinciali 52
Art. 56 — Competenze delle giunte comunali e provinciali 52
Art. 57 — Elezione del sindaco e del presidente della provincia . . . 53
Art. 58 — Sindaco e presidente della provincia 53

Pag.

Art. 59 — Revoca 54
Art. 60 — Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale . . 54
Art. 61 — Condizione degli amministratori 55
Art. 62 — Potere sostitutivo 56
Art. 63 — Scioglimento dei consigli comunali e provinciali 56
Art. 64 — Sospensione dei consigli comunali e provinciali e amministrazione straordinaria degli enti 58
Art. 65 — Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali . . 58
Art. 66 — Inadempimento di funzioni statali 59
Art. 67 — Sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali 59

TITOLO VIII — Rapporti tra regione e enti locali 60

Art. 68 — Rapporti dei comuni e delle province con la regione . . . 60
Art. 69 — Partecipazione del presidente della giunta regionale alle sedute dei consigli provinciali dedicate alla adozione di programmi provinciali 61

TITOLO IX — Controlli 61

CAPO I — Comitato regionale di controllo 61

Art. 70 — Comitato regionale di controllo 61
Art. 71 — Composizione del comitato 61
Art. 72 — Incompatibilità 63
Art. 73 — Norme regionali 63

CAPO II — Oggetto e modalità del controllo di legittimità 64

Art. 74 — Deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità . . 64
Art. 75 — Modalità del controllo preventivo di legittimità 64
Art. 76 — Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni 65

CAPO III — Impugnazione di atti illegittimi 66

Art. 77 — Impugnazione degli atti illegittimi 66

CAPO IV — Estensione delle norme relative al controllo 66

Art. 78 — Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi da comuni e province 66

CAPO V — Disposizione finale 67

Art. 79 — Soppressione di ogni altro potere di controllo 67

TITOLO X — Disposizioni sulla organizzazione degli uffici e sul personale . . 67

Art. 80 — Organizzazione degli uffici 67
Art. 81 — Stato giuridico e trattamento economico del personale . . 67
Art. 82 — Procedimenti disciplinari 68
Art. 83 — Segretari comunali e provinciali 68

TITOLO XI — Finanza e contabilità 68

Art. 84 — Finanza locale 68
Art. 85 — Patrimonio e contabilità patrimoniale 70
Art. 86 — Contratti degli enti locali 70
Art. 87 — Bilancio preventivo, programmazione finanziaria ed esercizio provvisorio 71

Pag.

Art. 88 — Conto consuntivo 71
Art. 89 — Controllo di gestione 72
Art. 90 — Vigilanza sulla gestione economico-finanziaria 72
Art. 91 — Coordinamento della finanza locale 73

TITOLO XII — Responsabilità 73

Art. 92 — Responsabilità dell'ente verso i terzi 73
Art. 93 — Responsabilità del personale dipendente con qualifiche apicali e del segretario degli enti locali 74
Art. 94 — Responsabilità degli amministratori e dipendenti verso terzi . 75
Art. 95 — Responsabilità contabile degli amministratori e dei dipendenti verso l'ente 75
Art. 96 — Azione di responsabilità 76
Art. 97 — Gestione dei beni e conservazione dei documenti 76
Art. 98 — Responsabilità degli organi collegiali 77
Art. 99 — Casi di esenzione da responsabilità 77
Art. 100 — Responsabilità degli amministratori e del personale delle forme associative e degli enti dipendenti 77
Art. 101 — Responsabilità del tesoriere 78
Art. 102 — Responsabilità dei componenti del comitato regionale di controllo 78

TITOLO XIII — Disposizioni finali e transitorie 78

Art. 103 — Pareri obbligatori 78
Art. 104 — Azione popolare 79
Art. 105 — Variazioni della popolazione residente 79
Art. 106 — Divise e distintivi 79
Art. 107 — Termine per l'adozione dello statuto 79
Art. 108 — Revisione dei consorzi 80
Art. 109 — Soppressione delle circoscrizioni 80
Art. 110 — Norme regionali in materia di organismi comprensoriali . . 81
Art. 111 — Riordino delle comunità montane 81
Art. 112 — Riorganizzazione degli organi di controllo 81
Art. 113 — Ambito di applicabilità della legge 82
Art. 114 — Abrogazione di norme 82
Art. 115 — Emanazione di testo unico di disposizioni vigenti 83

— Testo del disegno di legge, n. 133, d'iniziativa dei senatori Cossutta ed altri 84

— Testo del disegno di legge n. 311, d'iniziativa del Governo 104